Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 193 del 15 luglio 1983

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 15 luglio 1983 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 42

REGIONE VALLE D'AOSTA

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1982, n. 53.

Aumento della spesa per l'applicazione della legge regionale 30 luglio 1976, n. 30, concernente norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 14 dell'11 ottobre 1982)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per l'applicazione della legge regionale 30 luglio 1976, n. 30 è autorizzata la maggiore spesa annua di L. 410.000.000 da destinarsi come segue:

a) lire 240.000.000 per l'espletamento dei compiti affidati al servizio Biblioteche;
b) lire 170.000.000 per la concessione dei contributi di cui agli artt. 15 e 18 di detta legge.

Art. 2

Il maggior onere di L. 410.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge graverà:

a) per lire 240.000.000 sul capitolo 45800 (spese per la gestione ed il funzionamento dell'ufficio centrale per le biblioteche e per le dotazioni e gestioni delle piccole biblioteche);

b) per lire 170.000.000 sul capitolo 45900 (contributi per il funzionamento, lo sviluppo e le attività culturali delle biblioteche degli enti locali e dei sistemi bibliotecari e altre biblioteche aperte gratuitamente al pubblico).

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede per l'anno 1982 mediante prelievo della somma di L. 410.000.000 dal capitolo 50000 (fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti - settore IV - promozione sociale) della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1982; per gli anni 1983-1984 mediante utilizzo per L. 820.000.000 delle risorse disponibili relative al programma 2.2.4.07 delle «attività culturali» del bilancio pluriennale 1982-1984 della Regione. Per gli anni successivi gli oneri relativi saranno iscritti sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci di previsione.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)» L. 410.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 45800 «Spese per la gestione ed il funzionamento dell'ufficio centrale per le biblioteche e per le dotazioni e gestione delle piccole biblioteche»

— L. R. 30 luglio 1976, n. 30 - artt. 16 e 22
— L. R. 9 agosto 1977, n. 58
— L. R. 29 gennaio 1980, n. 4
— L. R. 24 agosto 1982, n. 53

L. 240.000.000

Cap. 45900 «Contributi per il funzionamento, lo sviluppo e le attività culturali delle biblioteche degli enti locali e dei sistemi bibliotecari e altre biblioteche aperte gratuitamente al pubblico»

— L. R. 30 luglio 1976, n. 30 - artt. 15 e 18

— L. R. 22 giugno 1981, n. 37

— L. R. 24 agosto 1982, n. 53

L. 170.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 24 agosto 1982.

Il Presidente:
ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1982, n. **54**.

Aumento della spesa per l'applicazione delle leggi regionali 5 novembre 1976, n. 47 e 21 giugno 1977, n. 45 concernenti organi collegiali scolastici della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 14 dell'11 ottobre 1982)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Sono autorizzate, a decorrere dall'esercizio 1982, la maggior spesa annua di lire 100.000.000 per l'applicazione della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47, e la maggior spesa annua di L. 20.000.000 per l'applicazione della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45.

Il maggior onere annuo di L. 120.000.000 graverà sul capitolo 43600 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982 e sui corrispondenti istituendi capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Art. 2

Alla copertura del maggior onere annuo di L. 120.000.000 si provvede, per l'anno 1982, quanto a L. 100.000.000 mediante riduzione di pari importo dal «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) iscritto al capitolo 50000 della Parte Spesa del bilancio della Regione per l'anno 1982 e per L. 20.000.000 con riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 43650 «Spese per l'attività corrente delle scuole» dello stesso bilancio; per gli anni 1983-1984 mediante utilizzo per L. 240.000.000 delle risorse disponibili relative al programma 2.2.04.2 «Funzionamento scuole - acquisto beni e servizi» del bilancio pluriennale 1982-1984 della Regione.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazioni in diminuzione:

Cap. 50000 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)»
L. 100.000.000

Cap. 43650 «Spese per l'attività corrente delle scuole» L. 20.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 43600 «Spese per il funzionamento e le attività degli organi collegiali scolastici»

D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416

— L. R. 5 novembre 1976, n. 47

— L. R. 21 giugno 1977, n. 45

— L. R. 7 dicembre 1979, n. 69

— L. R. 29 dicembre 1980, n. 62

— L. R. 24 agosto 1982, n. 54

L. 120.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 24 agosto 1982.

Il Presidente:
ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1982, n. 55.

Aumento a lire 700 milioni annue della autorizzazione di spesa per l'applicazione della legge regionale 11 agosto 1975, n. 40 concernente l'assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 14 dell'11 ottobre 1982)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

E' autorizzata, a decorrere dall'anno 1982, la maggior spesa di lire 300.000.000 per l'assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie della Regione.

Il limite di spesa annuo previsto dalla legge regionale 11 agosto 1975, n. 40, modificata con legge regionale 30 luglio 1976, n. 25 è conseguentemente aumentato da lire 400.000.000 a lire 700 milioni.

Art. 2

L'onere annuo di lire 700.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge graverà sul capitolo 44150 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Alla copertura del maggior onere di lire 300 milioni si provvede, per l'anno 1982, mediante riduzione di pari importo del «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)» iscritto al capitolo 50000 della parte Spesa del bilancio di previsione per l'anno 1982; per gli anni 1983 e 1984 mediante utilizzo, per lire 600.000.000 delle risorse disponibili relative al programma 2.2.4.03. «Diritto allo studio» del bilancio pluriennale della Regione 1982-1984.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazioni in diminuzione:

Cap. 50000 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)»
L. 300.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 44150 «Spese per l'assegnazione gratuita dei libri di testo»
L.R. 11 agosto 1975, n. 40
L.R. 30 luglio 1976, n. 25
L.R. 24 agosto 1982, n. 54
L. 300.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 24 agosto 1982.

Il Presidente:
ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1982, n. 56.

Provvedimenti per la difesa e l'incremento dell'apicoltura nella Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 14 dell'11 ottobre 1982)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La Regione Autonoma della Valle d'Aosta, tramite l'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, attua, promuove e incoraggia ogni azione utile e valida per la difesa, la protezione e l'incremento dell'apicoltura locale, nonché per la commercializzazione e la collocazione dei prodotti dell'alveare.

L'apicoltura è considerata, anche, utile ed indispensabile elemento per l'impollinazione incrociata e per i vantaggi che, di conseguenza, arreca all'economia agricola in generale ed a quella frutticola in particolare.

Art. 2

Il Consorzio Apistico della Valle d'Aosta, istituito con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 54 in data 9 marzo 1955, provvede alla disciplina e dall'organizzazione degli apicoltori della Regione, nonchè alla protezione e salvaguardia degli alveari e dei loro prodotti in conformità alle norme previste dalla presente legge e dagli appositi statuti e regolamenti.

Art. 3

Possono far parte del Consorzio, quali soci, tutti gli apicoltori residenti nella Regione, possessori, a qualsiasi titolo, di alveari di ogni tipo e specie aventi stanza fissa nel territorio della Valle per l'intero periodo annuale.

Gli apicoltori i cui alveari abbiano stanza fissa nel territorio della Regione per un periodo inferiore all'anno sono considerati nomadisti e non possono pertanto far parte, quali soci, del Consorzio, anche se hanno la loro residenza nella Regione.

Il Consorzio Apistico dovrà provvedere al censimento degli alveari e lo stesso dovrà essere tenuto annualmente al corrente.

A tal fine gli apicoltori sono tenuti a denunciare al Consorzio, entro il 31 marzo di ogni anno, il numero degli alveari che posseggono, distinguendoli in razionali (a favo mobile) o villici (a favo fisso), la località ove sono posti e le zone in cui eventualmente verranno trasportati durante il periodo estivo.

Perderà la qualifica di socio quell'apicoltore che dichiari per iscritto o dimostri di non possedere più alveari.

Art. 4

I possessori degli alveari sono tenuti a corrispondere una quota consorziale da determinarsi in base al numero degli alveari e da stabilire annualmente a cura del Consorzio Apistico.

Le quote suddette dovranno essere versate in occasione della denuncia annuale degli alveari.

Art. 5

Chiunque acquisti alveari, sia razionali che villici, deve farne denuncia al Consorzio nel periodo di 10 giorni, indicando il numero degli alveari acquistati, il nominativo ed il luogo di residenza del venditore.

Anche i casi di donazione e successione sono soggetti alle disposizioni di cui sopra.

Qualora gli alveari acquistati o comunque ricevuti in donazione o successione provenissero da località situate fuori dal territorio regionale alla denuncia dovrà essere allegato un certificato di sanità rilasciato dalle competenti autorità veterinarie o apistiche del luogo di provenienza e per gli stessi dovranno essere versate le quote previste dal precedente articolo 4.

Gli alveari provenienti da territori posti al di fuori della Regione devono essere sottoposti a visita sanitaria da parte degli organi consorziali.

Parimenti per gli alveari ceduti a terzi residenti fuori dal territorio della Regione dovrà essere presentata regolare denuncia entro il periodo di giorni 10.

Art. 6

Il Consorzio Apistico della Valle d'Aosta svolge i seguenti compiti:

a) promuove e coordina tutte le iniziative intese allo sviluppo dell'apicoltura locale in relazione anche ai notevoli vantaggi che produce a favore dell'agricoltura e della frutticoltura;

b) cura la rigida applicazione delle disposizioni legislative atte a salvaguardare gli interessi morali e materiali degli apicoltori locali;

c) svolge azione pratica, a mezzo di esperti, contro le malattie contagiose delle api, procurando che nessuno dei soci venga meno alla necessaria disciplinata di fronte agli interessi comuni;

d) protegge gli interessi degli apicoltori nel commercio del prodotto degli apiari, vigilando per la prevenzione e la soppressione delle frodi;

e) valorizza e fa apprezzare sui mercati la produzione apistica regionale con i mezzi consentiti;

f) assicura la buona collocazione dei prodotti degli alveari difendendo gli apicoltori da eventuali speculazioni commerciali;

g) diffonde i metodi razionali di coltura delle api;

h) promuove l'istituzione di corsi pratici di apicoltura nelle varie zone della Regione.

Art. 7

Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea degli apicoltori;

b) le Assemblee di zona per la nomina dei membri della Commissione Consorziale;

c) la Commissione direttiva consorziale;

d) il Presidente;

e) il Vice Presidente;

f) il Collegio dei Sindaci, composto da n. 3 membri che possono essere anche soci del Consorzio;

g) Il Comitato dei Probiviri, composto da n. 3 membri preferibilmente scelti fra i non soci.

Art. 8

Per la rinnovazione delle cariche sociali si procederà ogni quattro anni, mediante elezioni a scrutinio segreto e secondo le modalità indicate nello Statuto e nel Regolamento del Consorzio.

Art. 9

L'Assemblea Generale dei Soci si riunisce in via ordinaria entro il mese di aprile di ogni anno. Può essere anche convocata in altra epoca su deliberazione della Commissione Consorziale o per domanda scritta di un terzo dei Soci.

Sono di competenza dell'Assemblea Generale:

a) la approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi;

b) la nomina dei Sindaci e dei Probiviri;

c) la approvazione e le modifiche dello Statuto e del Regolamento.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza di voti che sono validi in seconda convocazione, trascorsa un'ora dalla prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 10

Alla Commissione Direttiva Consorziale sono conferiti i poteri più ampi entro i limiti dello oggetto sociale, fatta eccezione per quanto è espressamente riservato all'Assemblea Generale.

La Commissione Direttiva Consorziale è composta di n. 14 membri ed è formata da un rappresentante per ognuna delle seguenti zone geografiche in cui, a tale scopo, viene suddiviso il territorio della Regione.

1) Pont-Saint-Martin, Perloz, Lillianes, Fontainemore, Issime, Gaby, Gressoney-Saint-Jean, Gressoney-La-Trinité;

2) Donnas, Bard, Hône, Pontboset e Champorcher;

3) Arnad, Verrès, Issogne, Champdepraz e Montjovet;

4) Challand-Saint-Victor, Challand-Saint-Anselme, Brusson e Ayas;

5) Saint-Vincent, Emarèse, Châtillon, Antey-Saint-André, Torgnon, Chamois, La Magdeleine e Valtournenche;

6) Pontey, Chambave, Saint-Denis, Verrayes, Nus, Fénis e Saint-Marcel;

7) Quart, Brissogne, Saint-Christophe, Pollein, Charvensod, Gressan e Jovençan;

8) Gignod, Allein, Etroubles, Saint-Oyen, Saint-Rhemy, Roisan, Valpelline, Doues, Ollomont, Oyace e Bionaz;

9) Sarre, Aymavilles e Cogne;

10) Saint-Pierre, Saint-Nicolas, Villeneuve, Introd, Valsavarenche, Rhêmes Notre Dame e Rhêmes-Saint-Georges;

11) Arvier, Avise e Valgrisenche;

12) Morgex e La Salle;

13) La Thuile, Pré-Saint-Didier e Courmayeur;

14) Aosta.

I membri della Commissione Direttiva Consorziale sono nominati direttamente dai Soci di ogni zona geografica. Ogni zona nomina il proprio rappresentante. Per favorire tali elezioni saranno organizzate, allo scadere dei mandati quadrien-

nali, a cura del Consorzio, diverse Assemblee di più zone geografiche.

A tale scopo sono istituiti i seguenti raggruppamenti di zone geografiche costituenti le «Assemblee di zona».

1) Pont-Saint-Martin per le zone n. 1 e 2;
2) Verrès per le zone n. 3 e 4;
3) Châtillon per le zone n. 5 e 6;
4) Aosta per le zone n. 7, 8, 9 e 14;
5) Villeneuve per le zone n. 10, 11, 12 e 13.

I membri della Commissione Direttiva avranno la funzione di delegati consorziali di zona. Le deliberazioni della Commissione Direttiva sono assunte a maggioranza di voti, salvo quanto disposto al successivo articolo 11.

Art. 11

Il Presidente ed il Vice-Presidente sono eletti dai membri della Commissione Consorziale a scrutinio segreto fra i membri della Commissione stessa. Per la nomina è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti la Commissione Consorziale.

Il Presidente rappresenta il Consorzio in ogni suo atto, anche giudiziario, presiede le Assemblee, le adunanze della Commissione Consorziale, provvede alla esecuzione delle loro deliberazioni e sottoscrive gli atti ed i bilanci. Ha duplice voto in caso di parità di votazioni. In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce a tutti gli effetti il Vice-Presidente.

Art. 12

Il Consorzio Apistico avrà alle sue dipendenze almeno un Segretario contabile tesoriere ed un esperto apistico.

Il Segretario contabile tesoriere redige i verbali delle Assemblee e della Commissione Consorziale, è responsabile di tutti gli atti e documenti e dei libri contabili amministrativi, firma i mandati unitamente al Presidente e provvede al buon funzionamento del Consorzio secondo le direttive della Commissione Consorziale.

L'esperto apistico del Consorzio attua il controllo e la vigilanza su tutti gli alveari situati nella Regione e deve accertare e verificare negli alveari stessi il sorgere di malattie contagiose con particolare riguardo alla peste americana ed europea. L'esperto per l'adempimento della propria funzione, ha facoltà di accedere, in presenza del proprietario, in ogni tempo negli apiari e loro pertinenze e nei locali di conservazione del miele, della cera o altri prodotti e delle attrezzature.

Art. 13

Il riscontro della regolarità amministrativa e contabile della gestione del Consorzio è effettuato dal Collegio dei Sindaci previsto dal precedente articolo 7.

Il Comitato dei Probiviri decide su tutte le controversie relative alla interpretazione dello statuto e del regolamento del Consorzio, delle deliberazioni e su tutto quanto sia fatta richiesta dalle parti interessate.

Art. 14

Le distanze che debbono obbligatoriamente intercorrere fra impianti a favo mobile di stanza fissa nella Regione saranno fissate per le singole zone della Valle, su richiesta e proposta del Consorzio Apistico, con Decreto dell'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste.

Parimenti con lo stesso Decreto e su richiesta e proposta del Consorzio Apistico e per ogni singola zona potrà essere determinata, tenuto conto della particolare posizione geografica, della flora, del clima e dell'apicoltura locali, la possibilità o meno di esercitare il nomadismo estivo ed, in caso positivo, il raggio entro cui, nei confronti degli impianti esistenti, chi eserciti l'apicoltura nomade non può trasportare i propri alveari, quale sia il numero complessivo dei medesimi.

Art. 15

Non è consentito trasportare fuori della Regione o reintrodurre nella Regione sciami, nuclei, arnie, villici senza l'autorizzazione scritta del Presidente del Consorzio, sentita la Commissione consorziale.

Per gli spostamenti all'interno della Regione l'autorizzazione può essere richiesta ai membri della Commissione Consorziale.

I soci iscritti al Consorzio non possono esercitare il nomadismo fuori Valle. Nel caso lo esercitassero perdono la qualifica di socio e devono assogettarsi alle norme previste per i nomadisti.

Art. 16

Gli apicoltori non residenti in Valle nomadisti e gli apicoltori tali classificati ai sensi del 3° comma del precedente articolo 15, per trasportare i loro alveari in Valle per esercitarvi l'apicoltura nomade devoni inoltrare domanda al Presidente del Consorzio Apistico regionale corredata dal certificato di sanità dell'apiario e dal nulla osta della Regione di provenienza.

L'autorizzazione per il trasporto in Valle e per il nomadismo sarà concessa dal Consorzio Apistico previo accertamento sulla possibilità di capienza della zona prescelta ed in relazione alle condizioni stabilite ai sensi del precedente articolo 14 e delle apposite eventuali norme regolamentari.

I nomadisti di cui sopra dovranno corrispondere al Consorzio una quota fissa per ogni alveare per spese di controllo e di visita sanitaria nello importo che per ogni anno verrà fissato dal Consorzio stesso.

Art. 17

Il possessore sotto qualsiasi forma di alveari di qualsiasi sistema o tipo, appena constati o sospetti l'esistenza di malattie infettive nel proprio apiario, deve farne immediata denuncia al Sindaco ed al Consorzio Apistico Regionale. La denuncia può essere fatta anche da terzi che abbiano avuto sentore della malattia.

L'esistenza della infezione sarà dichiarata dall'esperto apistico o in relazione alle segnalazioni di cui sopra o in seguito alle normali visite di controllo.

Della accertata avvenuta infezione sarà data notizia al Sindaco del Comune in cui trovasi l'apiario ed al Veterinario regionale.

Art. 18

L'esperto apistico, in collaborazione con il servizio di igiene ed assistenza veterinaria della Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta, prescrive i mezzi per eliminare le infezioni e fissa un termine, trascorso il quale, gli alveari, qualora siano ancora infetti, dovranno essere soppressi.

Quando si debba procedere alla distruzione di tutto o in parte di un apiario infetto, la distruzione dovrà essere operata mediante combustione. Ad essa sarà presente l'esperto del Consorzio e deve essere effettuata nell'apiario o nelle immediate vicinanze.

I residui della combustione dovranno essere sotterrati a non meno di 30 centimetri.

Se vi sia o si tema resistenza da parte dell'apicoltore i di cui alveari o favi od altro si distrugge, il caso verrà segnalato all'ufficio del Veterinario regionale il quale provvederà ai sensi di legge.

Art. 19

Gli attrezzi dell'apiario infetto devono essere sottoposti alla disinfezione mediante fiamma.

Il miele e la cera infetti non potranno essere messi in commercio se non dopo avere subito apposita sterilizzazione in autoclave od in altri mezzi idonei. L'esperto apistico assisterà a dette operazioni, sorvegliandone l'esecuzione.

Art. 20

E' proibito esporre o lasciare a portata delle api il miele, i favi ed i materiali infetti.

E' inoltre, assolutamente vietata lo spostamento di alveari infetti o presunti tali da malattie contagiose.

Art. 21

Per il parziale indennizzo dei danni provenienti dalla distruzione degli alveari infetti potrà essere istituito, a cura del Consorzio Apistico, un fondo mutualistico fra i soci.

Art. 22

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, su proposta degli organi tecnici dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste e sentite le organizzazioni dei produttori agricoli e frutticoli nonché il Consorzio Apistico, può vietare durante il periodo della fioritura (dalla apertura del fiore alla caduta dei petali) la irrorazione delle piante da frutto con prodotti velenosi per le api (arseniati, esteri fosforici, DDT, ecc.).

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste può, altresì, vietare o regolare, sentiti gli organi tecnici e le organizzazioni agricole interessate, l'uso dei diserbanti o la loro applicazione secondo precise norme di intervento e di distribuzione in relazione alla situazione della zona da diserbare.

Nel caso di tassativo divieto e qualora per motivi vari i predetti trattamenti non potessero essere dilazionati e si rendessero assolutamente necessari durante la fioritura, gli stessi potranno essere eseguiti previa autorizzazione rilasciata caso per caso dall'Assessore all'Agricoltura il quale provvederà a rendere avvertiti almeno 48 ore prima gli apicoltori proprietari di alveari siti nel raggio di tre chilometri attorno alla zona da irrorare.

L'Assessorato all'Agricoltura e Foreste è, infine autorizzato a promuovere iniziative valide per la lotta contro il maggiolino da effettuarsi con mezzi tecnici non chimici nell'intento di salvaguardare la vegetazione in genere e la fioritura frutticola in particolare.

Art. 23

Il Consorzio Apistico della Valle di Aosta adotterà un proprio Statuto ed un Regolamento interno nel rispetto delle norme della presente legge.

Lo Statuto ed il Regolamento interno di cui al comma precedente diventeranno esecutivi dopo la loro approvazione da parte del Presidente della Giunta regionale.

Art. 24

Lo Statuto ed il Regolamento di cui sopra dovranno stabilire, fra l'altro, la denominazione e la sede del Consorzio, le modalità per la elezione degli organi previsti, la composizione degli organi stessi, i loro poteri e competenze, la struttura organizzativa, le norme per l'approvazione e la formazione dei bilanci, i termini per la convocazione delle Assemblee e della Commissione, l'ordinamento dei servizi e lo stato giuridico ed economico del personale, le norme per la denuncia ed il censimento degli alveari, le norme per il nomadismo ed il controllo sanitario degli apiari ed ogni altra indicazione per assicurare il buon funzionamento tecnico e amministrativo del Consorzio.

Art. 25

Per la protezione e per la salvaguardia del miele prodotto nella Regione Valle d'Aosta da alveari permanentemente collocati nella Valle e regolarmente censiti e agli effetti dell'accertamento della sua genuinità, il Consorzio Apistico della Valle d'Aosta potrà disporre per l'applicazione sui vasetti o contenitori messi in vendita sia all'ingrosso che al minuto di apposite fascette di garanzia del prodotto, previo controllo della qualità e della zona di origine dello stesso.

Le norme e le regole per la stampa delle fascette, per la loro applicazione e per l'accertamento delle caratteristiche previste per la garanzia del miele locale dovranno essere contenute in un apposito disciplinare regolarmente approvato dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste.

Art. 26

Sono incaricati della sorveglianza e della applicazione della presente legge il Consorzio Apistico della Valle d'Aosta, l'esperto apistico regionale, gli agenti regionali e gli organi di polizia locale e, su richiesta del Presidente della Giunta regonale, gli organi di pubblica sicurezza.

Art. 27

Chiunque, essendovi obbligato, si rifiuti di denunciare alveari o, comunque, alteri le notizie in merito al censimento degli alveari di cui agli artt. 3 e 5 della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa di L. 20.000 per ogni arnia.

I contravventori alle norme di cui all'art. 15 della presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa di L. 30.000 per arnia.

I contravventori alle norme di cui agli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 della presente legge sono soggetti ad una sanzione amministrativa da Lire 30.000 sino a L. 100.000.

I contravventori ai divieti ed alle norme di cui all'art. 22 - comma 1 e 2 - della presente legge, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da L. 200.000 sino ad un massimo di L. 1.000.000.

Art. 28

Chiunque impedisca all'esperto del Consorzio o agli agenti preposti di ispezionare gli apiari

ed i locali ove sia conservato il materiale relativo o si rifiuti di dare informazioni od indicazioni richieste nell'esercizio delle loro funzioni o le dia inesatte o mendaci è soggetto alla sanzione amministrativa di L. 25.000, salvo che il fato costituisca reato. Inoltre sarà tenuto alla rifusione dei danni eventuali derivati dalla sua trascuratezza o colpa.

Art. 29

Per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dalla Regione.

Art. 30

Sono fatte salve tutte le disposizioni statali e regionali che non siano incompatibili con la presente legge.

Art. 31

I proventi delle sanzioni amministrative saranno introitate al capitolo 7700 «Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni» della Parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 32

Contro i provvedimenti del Consorzio Apistico della Valle d'Aosta è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale.

Art. 33

Alle spese per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge, il Consorzio Apistico della Valle d'Aosta provvede con le seguenti entrate:

a) proventi delle quote sociali annue;
b) contributo ordinario annuale dell'Amministrazione regionale;
c) eventuali proventi di gestione dei servizi e dell'attività del Consorzio;
d) eventuali contributi straordinari comunitari, statali e regionali.

Art. 34

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge 29 novembre 1978, n. 58 è autorizzata la spesa annua di L. 30.000.000 il cui onere graverà sul Cap. 32700 della Parte spesa del bilancio di previsione della regione per l'anno 1982 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Al finanziamento della maggiore spesa annua di L. 15.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per l'anno 1982 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50.000 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti - settore II «Sviluppo economico») della Parte Spese del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982.

Per gli anni 1983 e 1984 mediante utilizzo per L. 30.000.000 delle disponibilità del settore 2.2.2. «Sviluppo economico» programma 2.2.2.03 «Interventi per l'incremento delle colture» del bilancio pluriennale 1982/1984.

Art. 35

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)»
L. 15.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 32700 «Contributo al Consorzio Apistico della Valle d'Aosta per la difesa e l'incremento della apicoltura»
L. 15.000.000

— L. R. 29 novembre 1978, n. 58

— L. R. 24 agosto 1982, n. 56

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 24 agosto 1982.

Il Presidente:
ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1982, n. **57.**

Finanziamento della legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85, concernente norme per favorire l'inserimento nella vita sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 14 dell'11 ottobre 1982)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

E' autorizzata, a partire dall'esercizio finanziario 1982, la spesa annua di lire duecentotrenta milioni per l'applicazione della legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85, recante: «Norme per favorire l'inserimento nella vita sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali».

Art. 2

L'onere di lire duecentotrenta milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sugli istituendi capitoli 42050 e 42100 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Alla copertura della spesa di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al Capitolo 50050 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di fnzioni normali - Spese di investimento) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982; per gli anni 1983-1948 con la disponibilità relativa a «Sicurezza sociale - 2.2.3.03. Assistenza sociale» del bilancio pluriennale 1982 - 1984.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50050 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento)
L. 230.000.000

Variazione in aumento

Cap. 42050 (di nuova istituzione). «Spese per favorire l'inserimento nella vita sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali. Legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85».
L. 60.000.000

Cap. 42100 (di nuova istituzione). «Contributi a favore di enti e privati per favorire l'inserimento nella vita sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali. Legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85 ». L. 170.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 24 agosto 1982.

Il Presidente:
ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1982, n. **58.**

Finanziamento della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, concernente interventi per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicaps.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 14 dell'11 ottobre 1982)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

E' autorizzata, a partire dall'esercizio finanziario 1982, la spesa annua di lire cento milioni

per l'applicazione della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, recante: «Interventi per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicaps».

Art. 2

L'onere di lire cento milioni, derivante dalla applicazione della presente legge, graverà sull'istituendo capitolo 41660 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Alla copertura della spesa di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al Capitolo 50000 (Fondo globale per il finanziamento di spesa per l'adempimento di funzioni normali - Spese correnti) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982; per gli anni 1983-1984 con la disponibilità relativa a «Sicurezza sociale - 2.2.3.03. Assistenza sociale» del bilancio pluriennale 1982 - 1984;

per gli anni successivi gli oneri saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982 sono apportate le seguenti

Parte spesa

variazioni:

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti)» L. 100.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 41660 (di nuova istituzione) «Contributi per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicaps. Legge regionale 11 agosto 1981, n. 54» L. 100.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 24 agosto 1982.

Il Presidente:
ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1982, n. **59.**

Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 14 dell'11 ottobre 1982)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità della legge)

La presente legge disciplina le modalità ed i limiti degli scarichi nelle acque, al fine di tutelare dalle contaminazioni le componenti naturali dello ambiente considerate come beni di interesse collettivo.

TITOLO II

Disciplina degli scarichi

Art. 2

(Ambito di applicazione delle disposizioni)

Ai fini della protezione delle risorse idriche dagli inquinamenti ed a tutela della salute dei cittadini, gli scarichi di qualsiasi natura ed origine, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, sia pubbliche che private, nonchè in fognatura sul suolo e nel sottosuolo, sono disciplinati dalle disposizioni del presente titolo.

Art. 3

(Insediamenti produttivi e civili, esistenti o nuovi)

Ai sensi e per gli effetti del presente titolo si intende:

a) per «insediamento o complesso produttivo» uno o più edifici od installazioni collegati tra loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e

nella quale si svolgono prevalentemente, con carattere di permanenza o stagionalità, attività di produzione di beni;

b) per « insediamento civile » uno o più edifici o installazioni collegati tra loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione ed allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazioni di servizio ovvero ad ogni altra attività, anche compresa tra quelle di cui alla precedente lettera a), che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.

Le norme contenute nel presente titolo non trovano applicazione in ordine agli scarichi di insediamenti destinati all'alpeggio.

Art. 4

(Conformità degli scarichi ai limiti)

Tutti gli scarichi dovranno essere compresi nei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla legge n. 319 del 10 maggio 1976 e successive modificazioni salvo le deroghe previste dalla presente legge.

Il rispetto dei limiti di accettabilità non potrà comunque essere conseguito mediante diluizione degli affluenti con acque impiegate esclusivamente allo scopo.

Art. 5

(Scarichi dei nuovi insediamenti produttivi)

Gli scarichi dei nuovi insediamenti produttivi sono soggetti alle seguenti norme:

1) nel caso di recapito in corsi d'acqua superficiali, debbono essere conformi, sin dall'attivazione, ai limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella A;

2) nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono essere conformi, sin dall'attivazione, alle prescrizioni regolamentari stabilite dagli enti gestori dell'impianto di depurazione o, in mancanza di questo, dell'impianto fognario;

3) non devono avere recapito sul suolo o nel sottosuolo, ferma restando la facoltà di utilizzare i liquami e le deiezioni degli allevamenti zootecnici per la concimazione organica delle colture, mediante spargimento sul suolo, nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti locali di igiene.

Art. 6

(Scarichi dei nuovi insediamenti civili)

Gli scarichi dei nuovi insediamenti civili devono di norma essere recapitati in pubblica fognatura secondo le disposizioni stabilite dai regolamenti comunali. Qualora per ragioni tecniche, da valutarsi in sede di rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 9, non possono esservi allacciati, i predetti scarichi sono soggetti alle seguenti norme:

1) non devono avere recapito sul suolo o nel sottosuolo, salvo che nel caso previsto dal punto 3) dell'art. 5 e salvo quanto disposto al punto 3) del presente articolo;

2) possono avere recapito in corsi d'acqua superficiali purché i livelli di trattamento non siano inferiori a quelli conseguibili attraverso i trattamenti previsti nelle allegate tabelle D-E-F-G-H;

3) nell'ipotesi di insediamenti civili di cubatura complessiva non superiore ai 2000 metri cubi, è ammesso il recapito sul suolo o nel sottosuolo degli scarichi provenienti dai soli servizi inerenti alla vita di famiglia o comunità, purchè previamente trattati con processi biologici tali da garantire all'uscita il rispetto dei limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella A, e semprechè ciò non comporti danneggiamenti delle falde acquifere o instabilità dei suoli.

Art. 7

(Scarichi degli insediamenti civili esistenti)

Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti devono essere recapitati, ove già non lo fossero, in pubblica fognatura nei modi e nei tempi stabiliti dall'autorità comunale.

Qualora si accerti che ciò non sia possibile per ragioni tecniche che comportino costi eccessivi, da valutarsi in sede di rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 9, ed ove peraltro gli scarichi predetti possono comportare danneggiamenti delle falde acquifere o instabilità dei suoli, essi devono essere adeguati, nei termini prescritti dal

provvedimento di autorizzazione, alle disposizioni contenute nei punti 2) e 3) del precedente articolo 6.

Art. 8

(Scarichi di fognature)

Le acque reflue provenienti dalle fognature dei comuni, comprensori o consorzi, devono essere recapitate in corso d'acqua superficiale previa depurazione in modo da rispettare i limiti di accettabilità di cui alle allegate tabelle D - E - F - G - H salvo casi particolari di piccole frazioni in cui lo scarico in corso d'acqua superficiale sia tecnicamente impossibile.

Gli impianti di depurazione attualmente esistenti dovranno rientrare nei limiti delle tabelle di cui al comma precedente.

Art. 9

(Autorizzazione allo scarico)

Tutti i nuovi scarichi sono soggetti ad autorizzazione che sarà rilasciata dal comune competente, il quale dovrà raccogliere dette autorizzazioni in apposito registro per i controlli di competenza.

La domanda di autorizzazione dovrà contenere la puntuale descrizione delle caratteristiche quali - quantitative degli effluenti dello scarico, l'esatta indicazione del recapito del medesimo, delle quantità d'acqua da prelevare nell'arco di un anno con le relative fonti di approvvigionamento nonchè delle caratteristiche dell'insediamento, oltre ad ogni altro elemento rilevante ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

Nel provvedimento di autorizzazione sono indicati i limiti di accettabilità da osservare ed il ricettore dello scarico, e possono venire prescritti gli accorgimenti tecnici eventualmente necessari.

L'autorizzazione si ha per concessa qualora non intervenga pronuncia entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, fermo restando il potere dell'autorità competente di annullarla ove lo scarico non risultasse conforme alle disposizioni in materia, o di confermare l'autorizzazione con espresso provvedimento dettando le eventuali prescrizioni del caso.

I titolari degli scarichi civili esistenti, ancorché già autorizzati, che non hanno recapito in pubblica fognatura ed i titolari degli scarichi produttivi esistenti, ancorché già autorizzati, devono presentare domanda di autorizzazione al comune competente entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, con le modalità di cui al secondo comma.

Art. 10

(Sanzioni amministrative)

Chiunque contravviene:

1) alle disposizioni di cui all'articolo 5, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5.000.000;
2) alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a Lire 3.000.000;
3) all'obbligo di richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 9, ovvero presenta una richiesta incompleta, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20 mila a Lire 2.000.000;
4) alle altre prescrizioni di cui alla presente Legge, soggiace alle sanzioni amministrative del pagamento di una somma da lire 50.000 a Lire 500.000.

L'ammontare delle sanzioni sopra previste è determinato in relazione alla gravità della violazione, valutata con particolare riguardo al pericolo o al danno all'ambiente; essa è raddoppiata in caso di recidiva.

Art. 11

(Vigilanza)

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al personale sanitario e di vigilanza tecnica del servizio n. 1 di Igiene Pubblica dell'U.S.L..

Art. 12

(Aggiornamento delle tabelle)

La Giunta regionale potrà apportare modifiche alle tabelle allegate alla presente legge in funzione del progresso tecnologico di depurazione ovvero in relazione allo stato di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee.

Art. 13

(Rinvio)

Per quanto non disciplinato dalla presente legge continuano ad applicarsi le nomre vigenti in materia, sempreché compatibili con le presenti disposizioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 24 agosto 1982.

Il Presidente:
ANDRIONE

Tabella A

N.	Parametri	Concentrazioni	NOTE
1	pH	5,5-9,5	Il valore del pH del recipiente deve essere compreso tra 6,5 e 8,5 nel raggio di 50 metri dallo scarico.
2	Temperatura °C	—	Per i corsi d'acqua la variazione massima tra le temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione dello scarico non deve superare i 3°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1°C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione del canale a valle del punto di immissione dello scarico non deve superare i 35°C. La condizione suddetta è subordinata all'approvazione dell'autorità preposta alla gestione del canale. Per il mare la temperatura dello scarico non deve superare i 35°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 1.000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.
3	Colore		Non percettibile dopo diluizione 1:20 su uno spessore di 10 centimetri.
4	Odore		Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere.
5	Materiali grossolani	Assenti	La voce «materiali grossolani» si riferisce ad oggetti di dimensione lineare superiore a 1 centimetro, qualsiasi sia la loro natura.

N.	Parametri	Concentrazioni	NOTE
6	Materiali sedimentabili ml/l	0,5	I materiali sedimentabili sono misurati in cono Imhoff dopo 2 ore.
7	Materiali in sospensione totali mg/l	80	Per «materiali in sospensione» totali, indipendentemente dalla loro natura, devono essere intesi quelli aventi dimensioni tali da non permetterne il passaggio attraverso membrana filtrante di porosità 0,45μ.
8	BOD_5 mg/l	40	Per gli scarichi industriali le cui caratteristiche di ossidabilità siano diverse da quelle dei liquami domestici la concentrazone limite deve essere riferita ad almeno il 70 per cento del BOD totale.
9	COD mg/l	160	Il COD si intende determinato con bicromato di potassio alla ebollizione dopo 2 ore.
10	Metalli e non metalli tossici totali (As-Cd-Cr (VI) Cu-Hg-Ni-Pb-Se-Zn)	3	$\frac{C_1}{L_1} + \frac{C_2}{L_2} + \frac{C_3}{L_3} ... + \frac{Cn}{Ln}$ Fermo restando che il limite fissato per ogni singolo elemento non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione con cui ogni singolo elemento è presente e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore di 3. Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ioni, sotto forma di complessi, e in sospensione.
11	Alluminio mg/l come Al	1	Il limite è riferito all'elemento in soluziozione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione dopo sedimen-
12	Arsenico mg/l come As	0,5	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
13	Bario mg/l come Ba	20	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
14	Boro mg/l come B	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
15	Cadmio mg/l come Cd	0,02	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
16	Cromo III mg/l come Cr	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
17	Cromo VI mg/ come Cr	0,2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.

N.	Parametri	Concentrazioni	NOTE
18	Ferro mg/l come Fe	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
19	Manganese mg/l come Mn	2	Il limite è riferito all'elmeento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
20	Mercurio mg/l come Hg	0,005	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
21	Nichel mg/l come Ni	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
22	Piombo mg/l come Pb	0,2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
23	Rame mg/l come Cu	0,1	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
24	Selenio mg/l come Se	0,03	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
25	Stagno mg/l come Sn	10	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
26	Zinco mg/l come Zn	0,5	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
27	Cianuri mg/l come CN^-	0,5	
28	Cloro attivo mg/l come Cl_2	0,2	
29	Solfuri mg/l come H_2S	1	
30	Solfiti mg/l come $SO_3^=$	1	
31	Solfati mg/l come $SO_4^=$	1.000	Non si applica agli scarichi in mare.
32	Cloruri mg/l come Cl^-	1.200	Non si applica agli scarichi in mare.
33	Fluoruri mg/l come F^-	6	
34	Fosforo totale mg/l come P	10	Il limite è ridotto a 0,5 nel caso di immissioni nei laghi, dirette o comprese entro una fascia di 10 km dalla linea di costa.

N.	Parametri	Concentrazioni	NOTE
35	Ammoniaca totale mg/l come NH_4^+	15	(Si applica ai nn. 35, 36 e 37). Per gli scarichi in laghi, diretti e indiretti compresi entro una fascia di 10 km dalla linea di costa, d'azoto complessivo (organico + ammoniacale + nitroso + nitrico) non deve superare i 10 mg N/l.
36	Azoto nitroso mg/l come N	0,6	
37	Azoto nitrico mg/l come N	20	
38	Grassi e oli animali e vegetali mg/l	20	
39	Oli minerali mg/l	5	
40	Fenoli totali mg/l come H-CHO	0,5	
41	Aldeidi mg/l come C_6H_5OH	1	
42	Solventi organici aromatici mg/l	0,2	
43	Solventi organici azotati mg/l	0,1	
44	Solventi clorurati mg/l	1	
45	Tensioattivi mg/l	2	
46	Pesticidi clorurati mg/l	0,05	
47	Pesticidi fosforati mg/l	0,1	
48	Saggio di tossicità		Il campione diluito 1:1 con acqua standard deve permettere, in condizioni di aerazione, la sopravvivenza di almeno il 50% degli animali usati per il saggio, per un periodo di 24 ore, alla temperatura di 15°C. La specie impiegata per il saggio deve essere Salmo gairdnerii Rich.
49	Coliformi totali MPN/100 ml	20.000	
50	Coliformi fecali MPN/100 ml	12.000	
51	Streptococchi fecali MPN/100 ml	2.000	
			Parametri 49 - 50 - 51. Il limite si applica quando, a discrezione della Autorità competente per il controllo, lo richiedono gli usi concomitanti del corpo idrico ricettore.

Le determinazioni analitiche devono essere effettuate su un campione, medio, prelevato in un intervallo di tempo minimo di 3 ore.

Le metodiche analitiche e di compionamento da impiegarsi nella determinazione dei parametri sono quelle descritte nei volumi «Metodi analitici per le acque» pubblicati dall'Istituto di Ricerca sulle Acque (CNR) Roma, e successivi aggiornamenti.

Tabella C

N.	Parametri	Concentrazioni	NOTE
1	pH	5,5-9,5	Il valore del pH del recipiente deve essere compreso tra 6,5 e 8,5 nel raggio di 50 metri dallo scarico.
2	Temperatura °C	—	Per i corsi d'acqua la variazione massima tra le temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione dello scarico non deve superare i 3°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1°C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione del canale a valle del punto di immissione dello scarico non deve superare i 35°C. La condizione suddetta è subordinata all'approvazione dell'autorità preposta alla gestione del canale. Per il mare la temperatura dello scarico non deve superare i 35°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 100 metri di distanza dal punto di immissione.
3	Colore		Non percettibile dopo diluizione 1:40 su uno spessore di 10 centimetri.
4	Odore		Non deve essere causa di incovenienti e molestie di qualsiasi genere.
5	Materiali grossolani	Assenti	La voce «materiali grossolani» si riferisce ad oggetti di dimensione lineare superiore a 1 centimetro, qualsiasi sia la la loro natura.
6	Materiali sedimentabili ml/l	2	I materiali sedimentabili sono misurati in cono Imhoff dopo 2 ore.
7	Materiali in sospensione totali mg/l	Non più del 40% del valore a monte dellimpianto di depurazione (*)	Per «materiali in sospensione» totali, indipendentemente dalla loro natura, devono essere intesi quelli aventi dimensioni tali da non permetterne il passaggio attraverso membrana filtrante di porosità 0,45 μ.
8	BOD_5 mg/l	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto di depurazione (**)	

(*) Limite minimo imponibile: quello della tabella A; limite massimo: 200.
(**) Limite minimo imponibile: quello della tabella A; limite massimo: 250.

N.	Parametri	Concentrazioni	NOTE
9	COD mg/l	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto di depurazione (***)	Il COD si intende determinato con bicromato di potassio alla ebolizione dopo 2 ore.
10	Metalli e non metalli tossici totali (As-Cd-Cr (VI)-Cu-Hg-Ni-Pb-Se-Zn)	3	$\frac{C_1}{L_1} + \frac{C_2}{L_2} + \frac{C_3}{L_3} ... + \frac{Cn}{Ln}$
11	Alluminio mg/l come Al	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
12	Arsenico mg/l come As	0,5	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
13	Boro mg/l come B	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
14	Cadmio mg/l come Cd	0,02	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
15	Cromo III mg/l come Cr	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
16	Cromo VI mg/l come Cr	0,2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
17	Ferro mg/l come Fe	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
18	Manganese mg/l come Mn	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
19	Mercurio mg/l come Hg	0,005	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
20	Nichel mg/l come Ni	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
21	Piombo mg/l come Pb	0,3	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.

(***) Limite minimo imponibile: quello della tabella A; limite massimo: 500.

(*) Fermo restando che il limite fissato per ogni singolo elemento non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione con cui ogni singolo elemento è presente e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore di 3.

N.	Parametri	Concentrazioni	NOTE
22	Rame mg/l come Cu	0,4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
23	Selenio mg/l come Se	0,03	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
24	Zinco mg/l come Zn	1	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
25	Cianuri totali mg/ come CN^-	1	
26	Cloro attivo mg/l come Cl_2	0,3	
27	Solfuri mg/l come H_2S	2	
28	Solfiti mg/l come $SO_3^{=}$	2	
29	Solfati mg/l come $SO_4^{=}$	1.000	Non si applica agli scarichi in mare.
30	Cloruri mg/l come Cl	1.200	Non si applica agli scarichi in mare.
31	Fluoruri mg/l come F^-	12	
32	Fosforo totale mg/l come P	10	Il limite è ridotto a 0,5 nel caso di immissioni nei laghi, dirette o compresa entro una fascia di 10 km dalla linea di costa.
33	Ammoniaca totale mg/l come NH_4^+	30	(Si applica ai nn. 33, 34 e 35). Per gli scarichi in laghi, diretti o indiretti compresi entro una fascia di 10 km dalla linea di costa, l'azoto complessivo (organico + ammoniacale + nitroso + nitrico) non deve superare i 10 mg N/1.
34	Azoto nitroso mg/l come N	0,6	
35	Azoto nitrico mg/l come N	30	
36	Grassi e oli animali e vegetali mg/l	40	
37	Oli minerali mg/l	10	
38	Fenoli totali mg/l come C_6H_5OH	1	
39	Aldeidi mg/ come H-CHO	2	
40	Solventi organici aromatici mg/l	0,4	
41	Solventi organici azotati mg/l	0,2	

N.	Parametri	Concentrazioni	NOTE
42	Solventi clorurati mg/l	2	
43	Tensioattivi mg/l	4	
44	Pesticidi clorurati mg/l	0,05	
45	Pesticidi fosforati mg/l	0,1	
46	Saggio di tossicità		Il campione diluito 1:1 con acqua standard deve permettere, in condizioni di aerazione la sopravvivenza di almeno il 50% degli animali usati per il saggio, per un periodo di 24 ore, alla temperatura di 20°C. La specie impiegata per il saggio deve essere Carassius auratus.
47	Coliformi totali MPN/100 ml	20.000	Parametri 47 - 48 - 49. Il limite si applica quando a discrezione della Autorità competente per il controllo, lo richiedono gli usi concomitanti del corpo idrico ricettore.
48	Coliformi fecali MPN/100 ml	12.000	
49	Streptococchi fecali MPN/100 ml	2.000	

Le determinazioni analitiche devono essere effettuate su un campione medio, prelevato in un intervallo di tempo minimo di 3 ore.

Le metodiche analitiche e di campionamento da impiegarsi nella determinazione dei parametri sono quelle descritte nei volumi «Metodi analitici per le acque» pubblicati dall'Istituto di Ricerca sulle Acque (CNR) Roma, e successivi aggiornamenti.

Tabella D

Impianti di semplice decantazione
(con digestione anaerobica dei fanghi)

Si applicano nel caso di centri con popolazione residente non superiore a 1.000 abitanti e con punte stagionali di popolazione servita non superiore a 3.000 abitanti (dovendo le due condizioni essere contemporaneamente rispettate), purchè sia assicurata dal ricettore una diluizione di almeno 40 volte, riducibile a 30 volte nelle punte stagionali di popolazione servita.

— Solidi grossolani	assenti
— Solidi sedimentabili	0,5 ml/l
— BOD 5	200 mg/l
— Solidi sospesi	160 mg/l

Tabella E

Impianti con trattamento biologico
dell'intera portata (piccoli impianti)

Si applicano nei centri con popolazione residente superiore ai 1.000 abitanti ed inferiore ai 2.000 abitanti (od inferiore ai 1.000 abitanti quando non possa essere assicurato dal ricettore il rapporto di diluizione di almeno 40 volte richiesto per la semplice decantazione) ubicati a quota inferiore ai 700 m s.l.m.

Valgono i limiti della tabella A della Legge 319/1976 (con successive modificazioni), con la eccezione dei parametri seguenti:

— Azoto ammoniacale	40 mg NH4/l
— Azoto nitrico	30 mq N/l
— Fosforo	15 mg P/l
— BOD 5	80 mg/l
— COD	250 mg/l
— Solidi sospesi	120 mg/l

E' obbligo che i progetti degli impianti siano studiati in modo da consentire in futuro l'adeguamento per conseguire i limiti di tabella A anche per i parametri sopra ricordati.

Tabella F

Impianti con trattamento biologico dell'intera portata (medi e grandi impianti)

Si applicano nei centri con popolazione residente superiore ai 2.000 abitanti ubicati a quota inferiore ai 700 m slm.

Valgono i limiti della tabella A della legge 319/1976 (con successive modificazioni), con la eccezione dei parametri seguenti:

— Azoto ammoniacale	40 mg NH4/l
— Azoto nitrico	30 mg N/l
— Fosforo	15 mg P/l

E' obbligo che i progetti degli impianti siano studiati in modo da consentirne in futuro l'adeguamento per conseguire i limiti di tabella A anche per i tre parametri sopra ricordati.

Tabella G

Impianti con trattamento biologico parziale (piccoli impianti)

Si applicano nei centri con punte stagionali di popolazione servita superiore ai 3.000 abitanti ed inferiore a 4.000 abitanti (od inferiori a 3.000 abitanti quando non possa essere assicurato dal ricettore il rapporto di diluizione di almeno 30 volte richiesto per la semplice decantazione) ubicati a quota superiore ai 700 m slm.

— Nei periodi in cui la popolazione servita non supera di quattro volte quella residente servita si applicano le norme di cui alla Tabella E;

— Negli altri periodi dell'anno, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Tabella E per la portata sottoposta al trattamento bioligico, è ammesso un trattamento parziale della portata eccedente.

— Quando il rapporto tra la portata del ricettore e la portata eccedente supera le 30 volte, il trattamento parziale potrà limitarsi alla semplice decantazione; la portata eccedente è allora soggetta ai limiti di cui alla Tabella D. In caso contrario è richiesto il trattamento chimico - fisico delle punte, con il rispetto dei limiti seguenti (sempre relativi alla sola portata eccedente quella trattata per via biologica):

— Solidi grossolani	assenti
— Solidi sedimentabili	0,5 ml/l
— Solidi sospesi	80 ml/l
— BOD 5	150 mg/l
— COD	300 mg/l
— Azoto Ammoniacale	40 mg NH4/l
— Azoto Nitrico	30 mg N/l
— Fosforo	10 mg P/l

E' obbligo che i progetti degli impianti siano studiati in modo da consentire in futuro il trattamento biologico dell'intera portata.

Tabella H

Impianti con trattamento biologico parziale (medi e grandi impianti)

Si applicano in centri con punte stagionali di popolazione servita superiore ai 4.000 abitanti, ubicati a quota superiore ai 700 m slm.

— Nei periodi in cui la popolazione servita non supera di quattro volte quella residente servita, si applicano le norme di cui alla Tabella F.

— Negli altri periodi dell'anno, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Tabella F per la portata sottoposta al trattamento biologico, è ammesso un trattamento parziale della portata eccedente.

— Quando il rapporto tra la portata del ricettore e la portata eccedente supera le 30 VOLTE, il trattamento parziale potrà limitarsi alla semplice decantazione; la portata eccedente è allora soggetta ai limiti di cui alla Tabella D. In caso contrario è richiesto il trattamento chimico-fisico delle punte, con il rispetto dei limiti seguenti (sempre relativi alla sola portata eccedente quella trattata per via biologica):

— Solidi grossolani	assenti
— Solidi sedimentabili	0,5 ml/l
— Solidi sospesi	80 mg/l
— BOD 5	150 mg/l
— COD	300 mg/l
— Azoto ammoniacale	40 mg NH4/l
— Azoto nitrico	30 mg N/l
— Fosforo	10 mg P/l

E' obbligo che i progetti degli impianti siano studiati in modo da consentire in futuro il trattamento biologico dell'intera portata.

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1982, n. **60**.

Concessione di garanzia fideiussoria della Regione a favore della società per azioni Autoporto Valle d'Aosta per pagamento differito di diritti doganali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 14 dell'11 ottobre 1982)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La Giunta regionale, in considerazione della necessità di mantenere l'attuale indice di transito commerciale presso la struttura autoportuale di Pollein (Aosta) ed in via eccezionale in relazione all'attuale periodo congiunturale, è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione a favore della Cassa di Risparmio di Torino nell'interesse della S.p.A. Autoporto Valle d'Aosta, fino alla concorrenza massima di Lire diecimiliardi a garanzia del pagamento differito dei diritti doganali afferenti le merci sdoganate in Pollein (Valle d'Aosta).

La garanzia fideiussoria comprende anche eventuali spese dell'ufficio doganale di cui al comma precedente e scadrà il 31-12-1984.

Essa ha carattere sussidiario a norma del 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui al precedente articolo, secondo le condizioni e le modalità in vigore, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

Art. 3

L'eventuale onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in annue L. 5.000.000 sino al 1984 graverà sul capitolo 51000 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.

L'onere di cui al comma precedente trova copertura nell'aumento previsto dei canoni statali di cui all'art. 12 dello Statuto Speciale della Valle d'Aosta.

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte entrata

Variazione in aumento:

Cap. 9100 «Provento dei 9/10 dei canoni statali per le concessioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico di cui all'art. 12 dello Statuto Speciale»
— L. 26 novembre 1981, n. 690
L. 5.000.000

Parte spesa

Variazione in aumento:

Cap. 51000 «Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizione legislativa»
— L. R. 1° aprile 1975, n. 7
L. 5.000.000

Art. 5

Al bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 1982/1984, sono apportate le seguenti variazioni per gli anni 1983 e 1984:

Parte entrata

Variazioni in aumento:

Titolo III - Entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali.

Categoria 9

Proventi di beni della Regione e da partecipazione in aziende ed enti diversi.

anno 1983 L. 5.000.000
anno 1984 L. 5.000.000

Parte spesa

Variazioni in aumento:

3. Oneri non ripartibili
3.2. Altri oneri non ripartibili

anno 1983 L. 5.000.000
anno 1984 L. 5.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto salvo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione della Valle d'Aosta.

Aosta, 24 agosto 1982.

Il Presidente:
ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1982, n. **61**.

Modificazioni alla normativa regionale riguardante la concessione di contributi regionali agli enti ed istituti di patronato e di assistenza sociale operanti in Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 14 dell'11 ottobre 1982)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La spesa annua prevista dall'articolo 2 della legge regionale 30 novembre 1976, n. 59, per la concessione di contributi agli enti ed istituti di patronato e di assistenza sociale, operanti nel territorio della Regione, è aumentata da lire sessantamilioni a lire ottantamilioni, a decorrere dal 1° gennaio 1982.

Art.2

Il fondo di lire ottantamilioni è ripartito tra gli enti ed istituti di patronato e di assistenza sociale sulla base dell'organizzazione e dell'attività relative all'anno precedente, secondo i criteri di cui all'articolo successivo.

Ai fini della ripartizione dei contributi, il valore di ogni punto è determinato dal coefficente tra il fondo di lire ottantamilioni e la somma dei punteggi accumulati da tutti gli enti interessati.

Art. 3

Per l'organizzazione degli uffici, sono attribuiti i seguenti punteggi:

a) sedi regionali con personale dipendente (che superano 1000 punti di attività all'anno) punti 2.000
b) sedi regionali con personale dipendente (che non raggiungono i 1000 punti di attività all'anno) punti 1.000
c) sedi di zona (riconosciute come tali dall'Ispettorato del Lavoro) che raggiungono almeno 500 punti di attività all'anno punti 1.000
d) sedi zonali con presenza di personale dipendente almeno una volta alla settimana (non riconosciute dall'Ispettorato del lavoro) punti 500
e) sedi capillari (quando i recapiti abbiano una frequenza minima quindicinale e vengono effettuati da dipendenti) punti 100

Per l'attività di patrocinio, si applicano i criteri fissati dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto interministeriale 26 giugno 1981, attuativo dell'art. 3 della legge 27 marzo 1980, n. 112.

Art. 4

Le norme di cui ai precedenti articoli 2 e 3, si applicano dal 1° gennaio 1983 e da tale data è abrogato l'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1970, n. 21, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 30 novembre 1976, n. 59.

Art. 5

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la maggiore spesa di lire ventimilioni, il cui onere graverà sul Capitolo 41300 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982 e sui corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci preventivi per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente, si provvede mediante riduzione di lire ventimilioni dell'autorizzazione di spesa recata

dalla legge regionale 30 agosto 1972, n. 30 e successive modificazioni.

Art. 6

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 41400 «Spese per l'estensione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro a favore dei lavoratori autonomi dell'agricoltura» L. 20.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 41300 «Contributi ad Enti ed Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale» L. 20.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 24 agosto 1982.

Il Presidente
ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1982, n. **62**.

Istituzione dell'Ufficio regionale della lingua francese.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 14 dell'11 ottobre 1982)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Un Ufficio regionale della lingua francese è istituto in seno all'Amministrazione regionale. Gli uffici sono collegati colla Presidenza della Giunta regionale da cui dipendono. L'Ufficio regionale della lingua francese ha come finalità di rinforzare, promuovere ed estendere l'uso della lingua francese in tutti campi della vita quotidiana in Valle d'Aosta: pubblico impiego e privato, enti locali e organismi decentrati, associazioni e cooperative pubbliche e private, società culturali, U.S.L. agenzie di soggiorno, ecc.

L'Ufficio regionale della lingua francese è suddiviso in quattro settori: la traduzione; la redazione; la ricerca e la documentazione; la toponomastica e l'antroponimia. Fa parte, ai sensi della presente legge, degli uffici della Presidenza della Giunta regionale.

Art. 2

I posti seguenti sono aggiunti nella tabella organica dei posti e del personale della presidenza della Giunta regionale di cui agli allegati A) e C) della legge regionale 9-2-1978 n.1.

— 1 posto di primo segretario capo servizio (qualifica vice direttore, ruolo del personale amministrativo);
— 5 posti di traduttore - linguisti, terminologi, lessicologi (5 livello);
— 3 posti di dattilografo (4 livello).

Art. 3

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in Lire 50.000.000 per l'anno 1982 e in Lire 130.000.000 a partire dall'1-1-1983 graverà sul capitolo 20900 del bilancio di previsione per l'anno 1982 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere si provvede:

— per l'anno 1982 mediante il prelievo della somma di lire 50.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 50000 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) (allegato n. 8) al bilancio di previsione per l'esercizio 1982;
— per gli anni 1983 e 1984 mediante utilizzo per la somma di Lire 260.000.000 dello stanziamento relativo al programma 1.2: Personale

regionale del bilancio pluriennale integrato a tale scopo con la riduzione di pari importo dal programma 2.1.2: altri interventi.

A decorrere dal 1983, le spese necessarie verranno approvate con le relative leggi di bilancio.

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)» L. 50.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 20900 «Spese per il personale adetto ai servizi della Regione: stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'Ente» L. 50.000.000

Art. 5

Al bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 1982/84 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazioni in diminuzione:

2.1. Inerventi a carattere regionale
2.1.2. Altri interventi

	anno 1983	L. 130.000.000
	anno 1984	L. 130.000.000
Totale in diminuzione		L. 260.000.000

Variazioni in aumento:

1. Spese di funzionamento istituzionale
1.2. Personale regionale

	anno 1983	L. 130.000.000
	anno 1984	L. 130.000.000
Totale in aumento		L. 260.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 24 agosto 1982.

Il Presidente:
ANDRIONE

(2516)

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1982, n. **63.**

Rifinanziamento della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, concernente la costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 15 del 29 novembre 1982)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Rifinanziamento fondi di rotazione)

La legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, concernente la costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta è rifinanziata per l'esercizio 1982 con lo stanziamento complessivo di lire 14.400 milioni, da ripartire come segue:

— per gli interventi di cui al capo I della legge	L. 5.000.000.000
— per gli interventi di cui al capo II della legge	L. 5.000.000.000
— per gli interventi di cui al capo III della legge	L. 2.700.000.000
— per gli interventi di cui al capo IV della legge	L. 1.700.000.000

Art. 2

(Norma finanziaria)

L'onere complessivo di lire 14.400 milioni derivante dall'applicazione della presente legge gra-

verà sui capitoli 25350, 32250, 35800 e 37900 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1982.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 50050 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) (Allegato n. 8 - Settore I Assetto del territorio e tutela dell' ambiente; settore II - Sviluppo economico) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982.

Art. 3

(Variazioni al bilancio di previsione)

Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

a) variazione in diminuzione

Cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) L. 14.400.000.000

b) variazioni in aumento

Cap. 25350 Spese per finanziamenti sui fondi regionali di rotazione istituiti per lo sviluppo delle iniziative economiche in Valle d'Aosta (Capo I - Villaggi rurali) L. 5.000.000.000

L. R. 8 ottobre 1973, n. 33
L.R. 11 agosto 1975, n. 41
L.R. 5 luglio 1976, n. 23
L.R. 24 agosto 1979, n. 61
L.R. 25 ottobre 1982, n. 63

Cap. 32250 Spese per finanziamenti su fondi regionali di rotazione istituiti per lo sviluppo di iniziative economiche in Valle d'Aosta (Capo IV - Agricoltura) L. 1.700.000.000

L.R. 8 ottobre 1973, n. 33
L.R. 11 agosto 1975, n. 41
L.R. 5 luglio 1976, n. 23
L.R. 24 agosto 1979, n. 61
L.R. 25 ottobre 1982, n. 63

Cap. 35800 Spese per finanziamenti su fondi regionali di rotazione istituiti per lo sviluppo di iniziative economiche (Capo III - Industria) L. 2.700.000.000

L.R. 8 ottobre 1973, n. 33
L.R. 11 agosto 1975, n. 41
L.R. 5 luglio 1976, n. 23
L.R. 12 novembre 1979, n. 61
L.R. 25 ottobre 1982, n. 63

Cap. 37900 Spese per finanziamenti sui fondi regionali di rotazione istituiti per lo sviluppo di iniziative economiche (Capo II - Alberghi) L. 5.000.000.000

L.R. 8 ottobre 1973, n. 33
L.R. 11 agosto 1975, n. 41
L.R. 5 luglio 1976, n. 23
L.R. 24 agosto 1979, n. 61
L.R. 25 ottobre 1982, n. 63

L. 14.400.000.000

Art. 4

(Dichiarazione di urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bolletttino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 25 ottobre 1982.

Il Presidente
ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1982, n. **64.**

Proroga al 31 dicembre 1982 dell'applicazione della legge regionale 16 maggio 1977, n. 36: Concessione di contributi per la costruzione e sistemazione di piste sciistiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 15 del 29 novembre 1982)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'applicazione della legge regionale 16 maggio 1977, n. 36, è prorogata a tutto il 31 dicembre 1982.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente, previsto in lire 200 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50050 (« Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali » - spese di investimento - settore II, sviluppo economico) della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982.

Art. 2

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) settore II, sviluppo economico

L. 200.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 37585 Contributi per la costruzione e sistemazione di piste sciistiche

L. 200.000.000

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 25 ottobre 1982.

Il Presidente
ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1982, n. **65.**

Aumento della spesa per l'applicazione della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, recante provvidenze a favore di cooperative agricole e di associazioni di produttori agricoli.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 15 del 29 novembre 1982)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

E' autorizzata la maggiore spesa di Lire 250.000.000 di cui Lire 100.000.000 annue e Lire 150.000.000 limitatamente all'anno 1982 per l'applicazione delle norme previste agli artt. 5 e 8 della legge regionale 24 ottobre 1973 n. 34 recante Provvidenze a favore di Cooperative agricole e di associazioni di produttori agricoli.

Art. 2

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà:

— per L. 100.000.000 sul capitolo di nuova istituzione « Contributi nel pagamento interessi su mutui e prestiti di esercizio e su mutui concessi a cooperative agricole ed associazioni di produttori agricoli - Prime rate » del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi successivi, e per Lire 150.000.000 sul capitolo 35705 « Contributi in conto capitale

concessi a cooperative agricole ed associazioni di produttori agricoli » della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1982.

Alla copertura dell'onere si provvede:

— per l'anno 1982 mediante riduzione di Lire 250.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 50050 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982 (fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese di investimento); per gli anni 1983 - 1984 mediante utilizzo per Lire 200.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.2.08 - Interventi a favore della cooperazione del bilancio pluriennale 1982 - 84.

Art. 3

Al Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento)
L. 250.000.000

Variazioni in aumento:

Settore 2.2.2. Sviluppo economico - Programma 2.2.2.08 - Interventi a favore della cooperazione.

Cap. 35701 (di nuova istituzione): Contributi nel pagamento interessi su mutui e prestiti di esercizio e su mutui concessi a cooperative agricole ed associazioni di produttori agricoli - Prime rate.
L.R. 24 ottobre 1973, n. 34 artt. 5 e 8
L.R. 25 ottobre 1982, n. 65.
L. 100.000.000

Cap. 35705 Contributi in conto capitale concessi a cooperative agricole ed associazioni di produttori agricoli.
L.R. 24 ottobre 1973, n. 34 artt. 5 e 8
L.R. 25 ottobre 1982, n. 65
L. 150.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 25 ottobre 1982.

Il Presidente
ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1982, n. 66.

Concessione di garanzia fideiussoria della Regione, presso istituti di credito, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore dell'Azienda Autonoma «Agraria Regionale Valdostana».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 15 del 29 novembre 1982)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, per la durata di un anno, presso Istituti di Credito, a favore dell'Azienda Autonoma «Agraria Regionale Valdostana », istituita con legge regionale 23 maggio 1973, n. 27, fino alla concorrenza massima di complessive L. 700.000.000, per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio inerenti alle finalità statutarie dell'azienda stessa.

La garanzia fideiussoria comprende, altresì, gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dagli istituti di credito mutuanti.

Tale garanzia fideiussora ha carattere sussidiario a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2

La concessione della garanzia fideiussoria regionale è subordinata all'impegno, da parte dell' Azienda Autonoma « Agraria Regionale Valdostana », di sottoporre la propria contabilità e operazioni di gestione a periodici controlli in ogni più

ampia forma disposti dalla Giunta regionale, nonchè all'impegno di trasmettere alla Regione - Assessorato Agricoltura e Foreste - gli elenchi mensili delle operazioni effettuate.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all'impegno da parte degli istituti di credito, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili dell'azienda.

Art. 3

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione a nome e per conto della Regione della garanzia fideiussoria di cui ai precenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli Istituti di credito nonchè a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione e al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria dandone tempestiva comunicazione al Consiglio.

Art. 4

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge valutati in L. 2.000.000 faranno carico al capitolo 51000 del bilancio in corso.

Alla copertura di cui al comma precedente si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50050 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982.

La previsione di spesa iscritta al settore II - Sviluppo economico dell'allegato n. 8 alla legge regionale 23 maggio 1982, n. 6 relativa al rifinanziamento della legge regionale 24 ottobre 1979, n. 34 è destinata per L. 2.000.000 alla copertura della presente legge.

Art. 5

Al bilancio della Regione per l'anno 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) L. 2.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 51000 Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative L.R. 1° aprile 1975, n. 7 L. 2.000.000

Nell'allegato n. 9 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982 approvato con legge regionale n. 6 del 23 maggio 1982 è aggiunto quanto segue:

Legge regionale 25 ottobre 1982, n. 66

Garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti di credito per la assunzione di un mutuo bancario da parte dell'Azienda Autonoma « Agraria Regionale Valdostana ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 25 ottobre 1982.

Il Presidente
ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1982, n. 67.

Concessione di contributi straordinari integrativi per il miglioramento delle infrastrutture finanziate ai sensi del regolamento C.E.E. n. 1760/78 del Consiglio del 25 luglio 1978.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 15 del 29 novembre 1982)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Ai fini di consentire l'esecuzione delle infrastrutture che sono state ammesse a beneficiare

del regolamento del Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea n. 1760/78 del 25 luglio 1978 ed in particolare di soddisfare quanto richiesto dall'articolo 12 punto 2) lett. b) dello stesso regolamento, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, per le medesime opere, contributi integrativi nelle misure massime sottoindicate, purchè siano, in ogni caso rispettate le norme relative alla partecipazione finanziaria del beneficiario, come previsto dal punto 2) lett. a) dell'articolo 12 dello stesso regolamento comunitario:

a) Costruzione di acquedotti rurali ed elettrificazione rurale: 50% della spesa ammessa;

b) Costruzione e sistemazione di strade vicinali ed interpoderali aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2 della legge regionale 14 agosto 1962, n. 17: 40% della spesa ammessa.

c) Costruzione e sistemazione di strade poderali, interpoderali e vicinali non ricadenti nel punto precedente b): 30% della spesa ammessa.

Art. 2

Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 350.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 1986.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue L. 350.000.000, graverà sul Capitolo 32355 che si istituisce nella Parte Spesa del Bilancio della Regione per l'anno 1982 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi successivi.

Alla copertura dell'onere si provvede:

per l'anno 1982 mediante riduzione di Lire 350.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 50050 del Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982 (fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese di investimento);

Per gli anni 1983 - 1984 mediante utilizzo per L. 700.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.2.02 - Infrastrutture nell'agricoltura del Bilancio pluriennale 1982/84.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l' esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

— Variazione in diminuzione

Cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) L. 350.000.000

— Variazione in aumento

Settore 2.2.2. - Sviluppo economico - Programma 2.2.2.02 - Infrastrutture nell'agricoltura

Cap. 32355 (di nuova istituzione) Contributi straordinari integrativi per il miglioramento delle infrastrutture finanziate dalla CEE - (Regolamento 1760/78) L. 350.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 25 ottobre 1982.

Il Presidente
ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1982, n. 68.

Aumento limitatamente all'anno 1982, della spesa per l'applicazione della legge regionale 17 luglio 1981, n. 40 recante provvidenze a favore di cooperative agricole e di associazioni di produttori agricoli.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 15 del 29 novembre 1982)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per gli interventi di cui all'art. 2 della legge regionale 17 luglio 1981 n. 40, recante norme per la concessione di provvidenze a favore di cooperative agricole e di associazioni di produttori agricoli, è autorizzata la ulteriore spesa di Lire 700.000.000 per l'anno 1982.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1982 graverà sul capitolo 35708 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1982; a tale fine lo stanziamento del capitolo stesso è aumentato di Lire 700.000.000.

Al finanziamento della maggiore spesa di Lire 700.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50050 (fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese di investimento).

Settore 2 - Sviluppo economico della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982.

Art. 2

Al Bilancio di previsione della Regione per l' anno 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese di investimento
L. 700.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 35708 Contributi nelle spese di gestione per per le operazioni di raccolta, trasformazione, lavorazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli, zootecnici e forestali. L. 700.000.000

L.R. 17 luglio 1981, n. 40
L.R. 25 ottobre 1982, n. 68

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 25 ottobre 1982.

Il Presidente
ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1982, n. 69.

Norme sulle indennità e sui rimborsi spese spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale e norme sulla previdenza dei consiglieri regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 15 del 29 novembre 1982)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

A decorrere dal 1° gennaio 1983 le norme sulle indennità e sui rimborsi spese spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale, nonchè le norme sulla previdenza dei Consiglieri regionali sono disciplinate dalla presente legge.

Con decorrenza 1° gennaio 1983 è abrogata la legge regionale 10 dicembre 1980, n. 56.

Art. 2

L'indennità spettante ai membri della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, ai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti ed ai Consiglieri è stabilita dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio in misura non superiore alle seguenti percentuali della corrispondente indennità spettante ai membri del Parlamento Nazionale ai sensi della legge statale 31 ottobre 1965, n. 1261:

a) 100% per il Presidente della Giunta;

b) 90% per il Presidente del Consiglio;

c) 80% per gli Assessori regionali;

d) 50% per i Vice Presidenti del Consiglio, i Consiglieri Segretari del Consiglio ed i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti;

e) 40% per i Consiglieri regionali.

Le indennità di cui al comma precedente non sono cumulabili tra loro e spettano una sola volta.

Al Consigliere che cessi dal mandato per qualsiasi causa, o che non sia rieletto, spetta altresì un assegno reversibile pari ad una mensilità lorda di carica di cui al punto e) del primo comma per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di legislatura, con un massimo di anni dieci anche non continuativi.

Art. 3

L'ammontare della diaria mensile spettante ai Consiglieri regionali, senza distinzione di carica, per spese inerenti all'espletamento del mandato, è determinato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sulla base di quindici giorni di presenza per ogni mese, in misura non superiore a quella spetante ai membri del Parlamento Nazionale.

Art. 4

Ai Consiglieri regionali, per ogni assenza dalle sedute del Consiglio, delle Commissioni e degli altri organi interni del Consiglio sarà applicata una trattenuta del 2,00% sull'indennità mensile lorda di cui al punto e) dell'art. 2 e sulla diaria di cui all'articolo 3, salvo che l'assenza sia dovuta ad incarico di missione per conto della Regione dato dal Presidente del Consiglio o dal Presidente della Giunta o a ricovero in ospedale.

L'importo delle ritenute di cui al presente articolo sarà versato al Fondo Cassa di Previdenza per i Consiglieri regionali, istituito con l'articolo 120 del vigente regolamento interno per il funzionamento del Consiglio.

Art. 5

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentito almeno annualmente il Comitato amministrativo della Cassa di Previdenza, determina altresì:

a) l'ammontare delle quote mensili, poste a carico dei singoli Consiglieri regionali, per alimentare il fondo della Cassa di Previdenza dei Consiglieri regionali, in misura non inferiore al 25 per cento dell'indennità di carica di cui al punto e) dell'art. 2 e della diaria di cui all'art. 3;

b) l'ammontare dei contributi a carico della Regione, previsti dall'art. 120 del Regolamento interno, solo entro il limite dell'ammontare delle somme versate dai Consiglieri in carica.

Art. 6

L'ammontare degli assegni vitalizi corrisposti dalla Cassa di Previdenza per i Consiglieri regionali è determinato, ai sensi del Regolamento della Cassa stessa, in proporzione agli anni di contribuzione, in misura percentuale del trattamento base corrispondente all'indennità mensile di carica prevista al punto e) dell'articolo 2 della presente legge, fino ad un massimo del 60 per cento.

Art. 7

Ai membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionali ed ai Consiglieri regionali che, rispettivamente, per l'espletamento del proprio mandato o per incarico dei Presidenti del Consiglio o della Giunta, si rechino fuori sede sono rimborsate le spese di viaggio; per i viaggi compiuti con propri automezzi è corrisposto un rimborso chilometrico pari a quello corrisposto ai dipendenti regionali. E' inoltre corrisposta una indennità di missione eguale a quella spettante ai funzionari dipendenti dell'Amministrazione regionale appartenenti alle qualifiche dirigenziali per missioni nel territorio dello Stato o all'estero.

In sostituzione dell'indennità di missione di cui al comma precedente può essere corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate con una eventuale maggiorazione del 10% del loro ammontare per spese non documentabili. Tale maggiorazione è elevata al 20% per le missioni effettuate all'estero.

Le liquidazioni delle indennità e dei rimborsi di cui al presente articolo sono effettuate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio o dalla Giunta regionale secondo la rispettiva competenza.

Art. 8

Ai Consiglieri residenti ad una distanza superiore ai 5 chilometri da Aosta spetta un rimborso forfettario di spese di viaggio commisurato alle seguenti presenze mensili in misura pari ad un quarto del prezzo di un litro di benzina super per ogni chilometro di percorrenza per raggiungere la sede consiliare:

a) membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, membri della Giunta e Presidenti Commissioni consiliari permanenti: 15 presenze;

b) Consiglieri facenti parte di Commissioni consiliari permanenti: 10 presenze;

c) altri Consiglieri: 5 presenze.

Per ogni giornata di assenza dalle adunanze consiliari o dalle Commissioni il rimborso di cui al precedente comma sarà proporzionalmente ridotto di un quindicesimo, di un decimo o di un quinto.

Art. 9

La corresponsione delle indennità e dei rimborsi spese di cui alla presente legge decorre, per i Consiglieri regionali, dalla data della prima convocazione del Consiglio dopo la proclamazione degli eletti o dalla data di convalida delle elezioni nel caso di seggio rimasto vacante a norma dell' articolo 25 dello Statuto speciale.

Per i Presidenti della Giunta e del Consiglio, per i membri della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e per i Presidente delle Commissioni consiliari permanenti la corresponsione dell'indennità decorre dalla data di elezione o nomina.

La corresponsione delle indennità e dei rimborsi spese cessa alla data della prima riunione del nuovo Consiglio regionale. Per i componenti la Giunta regionale cessa al termine della permanenza nelle rispettive cariche. Nel caso di cessazione dalle cariche nel corso della legislatura le indennittà ed i rimborsi spese sono corrisposti fino al giorno antecedente quello della cessazione.

Art. 10

Ai Consiglieri regionali non competono altre indennità o altri compensi oltre a quelli previsti dalla presente legge.

Art. 11

L'onere annuo, a decorrere dal 1983, derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in Lire 300.000.000 per l'esercizio 1983 e in Lire 302.000.000 per l'esercizio 1984, graverà sui capitoli dei rispetivi bilanci corrispondenti ai capitoli 20000, 20250 e 20300 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982.

La copertura dell'onere di cui al comma precedente è assicurata dal normale incremento delle quote di ripartizione del gettito di tributi erariali.

A decorrere dall'esercizio 1985 gli oneri necessari saranno iscritti con la legge approvativa dei relativi bilanci.

Art. 12

Al bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1982/1984 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte entrata

Variazioni in aumento

Titolo I - Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione.

Categoria 2ª - Compartecipazione di tributi erariali.

anno 1983	L. 300.000.000
anno 1984	L. 302.000.000
Totale in aumento	L. 602.000.000

Parte Spesa

Variazioni in aumento

1.1. - Organi della Regione

1.1.1. - Consiglio regionale

anno 1983	L. 297.000.000
anno 1984	L. 298.000.000
Totale	L. 595.000.000

1.1.2. - Giunta regionale e suo Presidente

anno 1983	L. 3.000.000
anno 1984	L. 4.000.000
Totale	L. 7.000.000

Totale in aumento	L. 602.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 25 ottobre 1982.

Il Presidente
ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1982, n. **70**.

Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 15 del 29 novembre 1982)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

IGIENE E SANITA' PUBBLICA

Capo I

ATTRIBUZIONI

Art. 1

Fatte salve le competenze espressamente riservate allo Stato ed alla Regione, le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico regionale e dagli uffici di igiene comunali e consortili, sono attribuite ai comuni che le esercitano attraverso l'unità sanitaria locale, indicata con l'abbreviazione U.S.L., a norma della presente legge ed in armonia con i principi e le previsioni delle leggi regionali 22 gennaio 1980, n. 2 e 21 aprile 1981, n. 21, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale.

Art. 2

Competenze della Regione

In materia di igiene e sanità pubblica spettano alla Regione:

a) le funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di assicurare, nell'ambito della programmazione regionale, l'uniformità degli interventi e delle prestazioni sul territorio regionale;

b) la classificazione dei comuni, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

c) la formulazione di direttive, anche vincolanti, in applicazione dell'art. 42 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2;

d) i provvedimenti igienici previsti dall'art. 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319, quando siano richiesti da condizioni territoriali interessanti più comuni;

e) tutte le altre funzioni attribuite ad essa dalla legge statale e regionale e non delegate alla U. S.L.

L'attività istruttoria, tecnica ed amministrativa nelle materie indicate dal presente articolo, è espletata dai competenti uffici regionali, i quali possono avvalersi della collaborazione dei servizi della U.S.L.

E' attribuita, altresì, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli, alla competenza regionale, la nomina di commissioni, collegi e comitati disciplinati dalla presente legge.

Art. 3

Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale

Spetta al Presidente della Giunta regionale l' emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità pubblica interessanti il territorio di due o più comuni.

La relativa attività istruttoria, tecnica e amministrativa, è espletata dai competenti uffici regionali che possono avvalersi della collaborazione dei servizi e presidi dell'U.S.L.

L'esecuzione delle ordinanze di cui al primo comma del presente articolo, è demandata ai sindaci; in caso di inadempienza entro il termine indicato nel provvedimento, provvede il presidente della Giunta regionale attraverso la nomina di un commissario ad acta.

Spetta, altresì, al Presidente della Giunta regionale il rilascio delle autorizzazioni all'apertura, esercizio, ampliamento o trasformazione di:

a) case di cura e/o di riabilitazione e presidi residenziali socio-assistenziali privati;

b) istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, ambulatori, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, sia per gli aspetti concernenti le attività di esecuzione che le attività di prelievo, stabilimenti di cure fisiche di qualsiasi natura, gabinetti per indagini radio-diagnostiche e radio-terapiche, siano essi gestiti da persone fisiche o giuridiche o associazioni non riconosciute;

c) stabilimenti termali, pubblici e privati, e di produzione di acque minerali naturali e artificiali;

d) centri di raccolta sangue, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 2, primo comma, della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 60;

e) servizi di trasporto infermi.

Non sono soggetti ad autorizzazione per la loro apertura ed esercizio, gli studi professionali ed i locali destinati all'esercizio professionale del singolo medico, semprechè non rientrino per complessità di strutture o per le atrezzature ivi impiegate in uno dei tipi di cui al precedente comma e dispongano del previsto decreto di usabilità.

Spettano altresì al Presidente della Giunta regionale i provvedimenti di cui agli articoli 93, 96 e 105 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

Le autorizzazioni di cui al presente articolo saranno disciplinate con separata legge regionale non oltre sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Fino a tale termine, il rilascio delle auotrizzazione di cui alle lettere a), b), c), d), e) è sospeso.

Art. 4

Competenze dell'U.S.L.

Le funzioni di competenza della U.S.L. riguardano in particolare:

1) la profilassi delle malattie infettive e diffusive e relativi accertamenti e certificazioni;

2) la promozione ed il coordinamento di indagini epidemiologiche su base locale;

3) l'attuazione di programmi di educazione sanitaria relativi all'igiene e sanità pubblica;

4) il controllo di bevande ed alimenti per l'alimentazione umana, compresi gli alimenti dietetici e per l'infanzia, inteso come:

   a) controllo degli alimenti, delle strutture e delle apparecchiature dove avviene la produzione, manipolazione, vendita e consumo degli alimenti e bevande, compreso il parere di idoneità ai fini della autorizzazione sanitaria ex art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

   b) controllo diretto degli alimenti e delle bevande, compresi gli imballaggi;

5) il controllo della produzione, manipolazione e vendita dei cosmetici;

6) la prevenzione nelle colletività ed il controllo della salubrità degli ambienti di vita;

7) i controlli e le iniziative per la salubrità dell' acque, aria, suolo e abitato, anche mettendo a disposizione le proprie strutture per l'esercizio delle funzioni e competenze residuali statali;

8) la formulazione di pareri e proposte: per progetti di bonifica, quali impianti di depurazione, reflui di qualsiasi origine; su insediamenti abitativi, anche per ristrutturazione o modifiche, compresi gli impianti sportivi, commerciali, ricreativi, culturali; su insediamenti industriali e su attività lavorative, relativamente ai reflui biologici, chimici e fisici;

9) la formulazione di pareri sanitari su attività commerciali, ricreative, culturali, turistiche e sportive;

10) i compiti di cui all'art. 4 della legge regionale 21 aprile 1981, n. 19;

11) la predisposizione di mappe di rischio, anche in collaborazione con gli altri servizi competenti;

12) il controllo e la sorveglianza sui gas tossici, sulle radiazioni ionizzanti, sui fitofarmaci e sui presidi sanitari delle derrate alimentari immagazzinate, secondo disposizioni legislative;

13) la vigilanza sull'esercizio delle professioni sanitarie, delle professioni sanitarie ausiliari e delle arti ausiliarie, compresa la pubblicità sanitaria;

14) la verifica, secondo le modalità previste dalle leggi e regolamenti vigenti, della compatibilità con le esigenze igienico-sanitarie dei piani regolatori e degli strumenti urbanistici;

15) la tutela delle condizioni igieniche degli edifici, in relazione alle diverse utilizzazioni;

16) la tutela igienico-sanitaria degli stabilimenti termali e di quelli di produzione di acque minerali ed artificiali;

17) l'allontanamento e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, di qualunque origine e composizione, nonchè dei fanghi, secondo le vigenti disposizioni di legge;

18) gli accertamenti di polizia mortuaria.

Il piano socio-sanitario regionale prevede le modalità di svolgimento delle attività di guardia igienica permanente e di pronta reperibilità, al fine di garantire la vigilanza igienica continua sull' ambiente e la pronta risposta a chiamate di utenti per segnalazioni di inconvenienti igienici e per interventi di profilassi.

Art. 5

Attribuzioni del Sindaco

Il sindaco, quale autorità sanitaria locale, adotta — avvalendosi dei servizi della U.S.L. ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2 — i provvedimenti in materia di igiene e sanità pubblica che comportano, secondo le vigenti disposizioni, poteri autorizzativi, prescrittivi o di concessione, ivi compresi quelli già demandati all'Ufficiale sanitario, e che non rientrino nella competenza della Regione o dell'U.S.L.

Ai sensi del precedente comma, spetta al Sindaco, in particolare:

1) l'emissione di provvedimenti ingiunzionali di cui all'art. 151 del testo unico leggi comunali e provinciali;

2) l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica, di cui all'art. 153 del testo unico leggi comunali e provinciali, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

3) l'emissione di ordinanze di ricovero degli affetti da malattie infettive, ai sensi dell'art. 280 del testo unico leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e dell'art. 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

4) il rilascio di autorizzazione per l'esercizio di attività di barbiere, parrucchiere ed affini e presidenza della relativa commissione comunale di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

5) il rilascio di concessioni alle opere di edilizia, previo esame igienistico dei relativi progetti di costruzione e ristrutturazione;

6) il rilascio ed adozione di ogni altro provvedimento in materia di edilizia, previo accertamento dei requisiti per l'abitabilità ed usabilità degli edifici e/o dell'idoneità igienica degli alloggi;

7) il rilascio delle autorizzazioni per l'uso dei combustibili ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

8) il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 44, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327;

9) il rilascio delle autorizzazioni per gli scarichi nel suolo e nel sottosuolo, nei limiti e con l' osservanza delle norme vigenti in materia;

10) l'emissione di provvedimenti di propria competenza ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni;

11) l'emissione di ordinanze per la regolamentazione delle attività rumorose, ai sensi dell'art. 66 del testo unico leggi di pubblica sicurezza e della vigente legislazione.

12) il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio alberghiero e affini e per autorimesse;

13) il rilascio di autorizzazioni per trasporto di salme da comune a comune;

14) l'adozione di provvedimenti relativi ai trattamenti sanitari obbligatori, di cui alla legge 13 maggio 1978, n. 180 e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;

15) la vidimazione dei registri relativi alle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui agli articoli 60 e 64 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

Il sindaco trasmette i provvedimenti adottati al responsabile del competente servizio dell'U.S.L. ai fini dell'esecuzione degli stessi.

Art. 6

Organizzazione delle attività

Le funzioni indicate al precedente art. 4 vengono esercitate dall'U.S.L. attraverso il servizio di igiene pubblica ed ambientale, dell'alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro previsto dall'art. 3, punto 1) della legge regionale 21 aprile 1981, n. 21, ad eccezione di quelle in materia di tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale demandate al servizio di igiene ed assistenza veterinaria.

Tale servizio opera in coincidenza con l'ambito territoriale dell'U.S.L. ed a livello di ciascun distretto sanitario di base, con eventualità organizzative interdistrettuali determinate dal piano sanitario regionale, ed è composto da medici possibilmente igienisti, operanti preferibilmente a tempo pieno, laureati non medici, operatori con funzioni di vigilanza ed ispezione ed altro personale inquadrato nei ruoli nominativi dell'U.S.L., che è tenuto a prestare la propria opera in relazione alle proprie specifiche attribuzioni.

Il servizio di igiene pubblica ed ambientale, dell'alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro, svolge compiti di indirizzo unitario, coordinamento e gestione di tutte le attività a salvaguardia dell'ambiente di vita e di lavoro. Esso agisce direttamente sia a supporto ed integrazione del personale operante nei distretti sanitari di base, sia su previsioni attuative di specifici programmi di intervento.

In particolare, a livello di distretto sanitario di base, il servizio cura — tramite l'organizzazione distrettuale — lo svolgimento delle attività di primo livello e di pronto intervento e, comunque, almeno i seguenti interventi:

a) la vigilanza igienico-sanitaria delle scuole e degli ambienti culturali e ricreativi e di quelli destinati alla ospitalità;

b) i rilievi microclimatici negli ambienti di vita;

c) i sopralluoghi igienici nelle abitazioni e nei locali privati destinati all'esercizio di attività di diagnosi e terapia;

d) i sopralluoghi igienici di semplice rilevamento e di interesse territorialmente limitato, in ambiente libero;

e) la vigilanza sugli esercizi di generi alimentari, i prelievi di campioni, le prime analisi elementari, il controllo dei libretti sanitari degli addetti agli esercizi stessi;

f)) i compiti di cui ai punti 2) e 6) dell'art. 4 della legge regionale 21 aprile 1981, n. 19;

g) gli accertamenti necroscopici;

h) le prime segnalazioni di situazioni di emergenza;

i) le prime attività di prevenzione della patologia umana, con particolare riguardo alle comunità;

l) gli accertamenti e le certificazioni correnti, ivi comprese le attività medico-legali espletabili dal medico e dal pediatra di base;

m) la raccolta dei dati iigenico-sanitari e ambientali del distretto.

La determinazione delle unità operative in cui si articola il servizio e dei relativi compiti, nonchè la consistenza numerica del personale dello stesso sono stabiliti dal piano socio-sanitario regionale.

Art. 7

Laboratorio di sanità pubblica

Il servizio di igiene pubblica ed ambientale, dell'alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro deve disporre delle strumentazioni fisse e mobili per l'esecuzione di accertamenti strumentali di primo livello e per la raccolta di campioni.

Per l'esecuzione di indagini di laboratorio nell'esercizio delle attività di cui all'art. 4, il servizio si avvale del laboratorio di sanità pubblica dell'U.S.L. costituito mediante il riordino del laboratorio regionale di igiene e profilassi nelle seguenti sezioni di lavoro:

— fisico-ambientale;

— chimico-ambientale;

— microbiologica-virologica e sierologica;

— impiantistico-antinfortunistica.

Il laboratorio di sanità pubblica costituisce struttura di supporto tecnico-specialistico dei servizi dell'U.S.L. nell'ambito delle specifiche competenze di ciascuno. Le sezioni hanno il dovere della reciproca collaborazione nell'espletamento dei compiti loro assegnati.

La direzione delle sezioni è attribuita ai responsabili delle unità operative in cui si articola il servizio di cui al primo commna, nel rispetto delle norme di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979, numero 761 e sulla base dei compiti attribuiti a ciascuna unità operativa, nonchè dei requisiti di professionalità necessari per il loro esercizio.

Il responsabile del servizio di cui al primo comma sovraintende alle attività del laboratorio di sanità pubblica e disciplina, d'intesa con i responsabili delle sezioni, l'impiego del personale e della struttura secondo le indicazioni del piano socio-sanitario regionale e le direttive impartite dal comitato di gestione.

I compiti, il funzionamento e la dotazione organica del personale di cui deve avvalersi il laboratorio di sanità pubblica sono stabiliti dal piano socio-sanitario regionale.

Art. 8

Analisi cliniche

La sezione microbiologica-virologica e sierologica di cui al precedente articolo svolge indagini su' materiale proveniente dal corpo umano e non, dirette a fornire risultati analitici o risultati analitici con giudizi diagnostici.

Tale sezioni si articola in due nuclei di lavoro ubicati nell'ambito del laboratorio di sanità pubblica di cui al precedente articolo e nell'ambito del laboratorio di anilisi del presidio ospedaliero.

Tale sezione opera in modo integrato con l' unità operativa di laboratorio di analisi del presidio ospedaliero — della quale costituisce supporto specifico per lo svolgimento di indagini nel settore della microbiologia-sierologia e virologia — e collabora con le unità operative trasfusionale-immunoematologica e di anatomia-istologia patologica del suddetto presidio.

Le unità operative di cui al precedente comma, ivi compreso il nucleo di cui al secondo comma operante nel presidio ospedaliero, costituiscono la struttura di laboratorio di analisi cliniche dell'U.S.L. per l'espletamento, ai fini diagnostici, preventivi ed epidemiologici, di prelievi ed eventuali somministrazioni funzionali, nonchè di indagini su materiali provenienti dal corpo umano dirette a fornire risultati analitici o risultati analitici con giudizi diagnostici.

Tali unità operative hanno il dovere della reciproca collaborazione nell'espletamento dei compiti loro assegnati ed i rispettivi responsabili, pur in posizione apicale, rispondono della propria attività al responsabile del servizio di assistenza sanitaria specialistica, ospedaliera ed extra-ospedaliera, integrativa dell'assistenza di base.

I compiti, l'organizzazione e la dotazione organica della struttura di cui al presente articolo, sono stabiliti dal piano socio-sanitario regionale, tenuto conto delle norme e delle indicazioni dello schema di cui, rispettivamente, agli articoli 17 e 25, settimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 9

Attività ispettiva, di vigilanza e controllo

L'attività ispettiva, di vigilanza e controllo è diretta dal responsabile del servizio di igiene pubblica ed ambientale, dell'alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei responsabili di unità operativa in cui si articola il servizio stesso, che sia medico ed abbia maggior anzianità di

servizio. Il responsabile del servizio può avvalersi di personale posto alle sue dipendenze o chiedere di avvalersi di altro personale, dipendente da altre pubbliche amministrazioni, con qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria.

La funzione ispettiva e di controllo è organizzata a livello di U.S.L..

Nell'ambito delle attività predette; spetta all'ufficio di direzione fissare idonee modalità di coordinamento con gli altri servizi dell'U.S.L., i quali, comunque, sono tenuti a svolgere, nell'ambito delle proprie competenze, attività di vigilanza igienico-sanitaria.

Nell'ambito dell'attività istruttoria nelle materie di cui al precedente art. 4, le valutazioni di ordine tecnico spettano al responsabile del servizio di cui al primo comma al quale spetta altresì l'adozione dei provvedimenti già di competenza del medico regionale e dell'ufficiale sanitario.

Di tali provvedimenti deve essere fatta immediata comunicazione al Presidente del comitato di gestione dell'U.S.L. ed all'ufficio di direzione.

Le persone che esercitano attività ispettiva e di controllo, individuate periodicamente con decreto del Presidente della Giunta regionale — su indicazione dell'U.S.L. — nel rispetto delle attribuzioni previste ai sensi del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, svolgono funzioni di ufficiale od agente di polizia giudiziaria e godono dell'autonomia tecnico-funzionale necessaria a garantire la dovuta indipendenza alle attività di vigilanza.

A tal fine detti operatori sono muniti di un apposito tesserino di riconoscimento recante la loro fotografia, rilasciato dal Presidente del comitato di gestione dell'U.S.L.. Tali operatori, fermo restando l'obbligo del segreto d'ufficio, non possono rilasciare dichiarazioni o informazioni di alcun tipo e con qualsiasi mezzo, relative all'attività svolta, senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio di direzione, fatti salvi i casi previsti dalla legge.

Tale divieto è altresì esteso a tutto il personale dei servizi dell'U.S.L. che, in rapporto alle specifiche attribuzioni, operi su dati od elementi conoscitivi raccolti nell'ambito delle attività di cui al presente articolo.

Il personale di cui al presente articolo che opera anche a livello di distretto di base e che abbia la qualifica di ufficiale od agente di polizia giudiziaria adotta i primi provvedimenti urgenti in materia igienico-sanitaria, compreso il sequestro di sostanze destinate all'alimentazione ed al consumo che risultano pregiudiziali alla salute umana. Di tali provvedimenti deve essere data immediata comunicazione al responsabile del servizio di cui al primo comma ed all'ufficio di direzione.

Art. 10

Regolamento di igiene dell'U.S.L.

L'assemblea generale dell'U.S.L. approva, su proposta del comitato di gestione dell'U.S.L., il regolamento di igiene per il territorio di propria competenza e le eventuali modifiche ed aggiornamenti in conformità a quanto previsto dalla presente legge.

La deliberazione di approvazione è soggetta all'omologazione della Giunta regionale.

Copia del regolamento approvato deve essere trasmesso a tutti i comuni compresi nell'U.S.L.

Art. 11

Attività nell'interesse dei privati

Le tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica, espletati dai servizi dell'U.S.L. a favore di privati, sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

Con lo stesso provvedimento saranno disciplinate le modalità di riscossione delle somme da introitare e la loro destinazione, tenendo conto della legislazione vigente e degli accordi nazionali di lavoro.

Le tariffe sono soggette a revisione periodica.

Art. 12

Soppressione servizi ed uffici medico regionale ed ufficiali sanitari

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi e gli uffici del medico regionale e degli ufficiali sanitari comunali o consortili sono soppressi; il relativo personale è trasferito al servizio sanitario regionale e iscritto nei ruoli nominativi regionali, in applicazione delle norme di cui alla legge regionale 22 gennaio 1980, n. 59 ed in

base alle tabelle di equiparazione di cui all'allegato 2 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

Al medico regionale ed all'ufficiale sanitario subentra il responsabile del servizio di igiene pubblica ed ambientale, dell'alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro o, per sua delega, altro medico del predetto servizio, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

Le disposizioni di cui al primo comma si riferiscono anche ai servizi delle ostetriche condotte.

Il personale sanitario condotto che non intende essere trasferito ed iscritto nei ruoli nominativi suddetti, deve comunicarlo mediante lettera raccomandata A.R., indirizzata al Presidente della Giunta regionale ed al comune o consorzio di appartenenza entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, comunque, non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica Italiana, concernente l'accordo nazionale unico di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Tale comunicazione, decorsi 180 giorni dalla data di trasmissione, costituisce atto di dimissione dal servizio.

I diritti e gli obblighi inerenti gli immobili sede dei servizi ed uffici di cui al presente articolo, nonchè i relativi arredamenti sono trasferiti ai comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alla U.S.L. fatta eccezione per i locali e gli arredamenti dell'Ufficio del medico regionale, che continueranno ad essere destinati alle esigenze funzionali dell'Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale.

Le disposizioni di cui al comma precedente si riferiscono anche ai servizi ed uffici veterinari.

Art. 13

Funzioni già di competenza del consorzio antitubercolare

Le funzioni già espletate dal consorzio antitubercolare sono svolte dai servizi dell'U.S.L., secondo l'organizzazione prevista dalla legge regionale 21 aprile 1981, n. 21 e le indicazioni e previsioni del piano sanitario regionale.

Il relativo personale è trasferito al servizio sanitario nazionale ed iscritto nei ruoli nominativi regionali in base alle tabelle di equiparazione di cui all'allegato 2 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 14

Funzioni sanzionatorie

Le funzioni amministrative per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie in materia di igiene e profilassi sono esercitate dalla U.S.L.

Capo II

ORGANISMI COLLEGIALI

Art. 15

Commissione regionale per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi di radiazioni ionizzanti

Ai compiti previsti dall'art. 90 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, provvede la commissione regionale per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti costituita presso l'assessorato regionale della Sanità ed assistenza sociale.

La commissione predetta è organo consultivo della Regione e dell'U.S.L. in materia di rischi da radiazioni ionizzanti.

La stessa è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della medesima ed è composta:

a) dall'Assessore alla sanità ed assistenza sociale o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) dal responsabile del servizio di igiene pubblica ed ambientale dell'alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro dell'U.S.L.;

c) da un medico dipendente dell'U.S.L. specialista in radiologia;

d) di un esperto qualificato iscritto nell'elenco di cui al n. 3 dell'art. 90 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185;

e) da un medico specialista in medicina legale o del lavoro, esperto in sorveglianza medica per la protezione sanitaria della popolazione;

La segreteria della commissione è affidata ad un dipendente dell'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale.

Art. 16

Commissione regionale per la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano

Ai compiti tecnico-consultivi per le attività di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano, ivi compresi quelli previsti dall'art. 3 della legge 14 luglio 1967, n. 592, provvede la commissione di cui all'art. 7 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 60.

Art. 17

Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico

Il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico di cui all'art. 5 della legge 13 luglio 1966, n. 615, ha sede presso l'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale.

Il Presidente della Giunta può delegare di volta in volta l'Assessore alla sanità ed assistenza sociale a presiedere il Comitato.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della medesima con le seguenti variazioni:

a) il medico regionale e l'ufficiale sanitario del Comune di Aosta sono sostituiti dal responsabile del servizio di igiene pubblica ed ambientale, della alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro dell'U.S.L.;

b) i direttori del laboratorio di igiene e profilassi sono rispettivamente sostituiti dai responsabili della sezione microbiologica - virologica e sierologica e della sezione chimico-ambientale del laboratorio di sanità pubblica dell'U. S.L. di cui al precedente art. 7;

c) il capo dell'ispettorato medico regionale del lavoro e sostituito da un medico specialista in medicina del lavoro o in medicina legale, dipendente dall'U.S.L.;

d) il direttore della sezione della associazione nazionale controllo combustione (A.N.C.C.) è sostituito, a decorrere dal 1° luglio 1982, dal responsabile della sezione impiantistico-infortunistica del laboratorio di sanità pubblica dell' U.S.L., di cui al precedente art. 7.

La segreteria del comitato è affidata ad un dipendente dell'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale.

Art. 18

Commissione regionale tecnica per i gas tossici

Ai compiti previsti dall'art. 24 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, così come sostituito dall'art. 39 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, provvede la commissione tecnica permanente per i gas tossici, costituita presso l'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale.

La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima ed è composto da:

a) l'Assessore alla sanità ed assistenza sociale o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) il responsabile del servizio di igiene pubblica ed ambientale, dell'alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro dell'U.S.L.;

c) l'ingegnere capo del genio civile, salvo quanto previsto dall'art. 7 della legge 16 maggio 1978, n. 196.

d) il responsabile della sezione chimico-ambientale del laboratorio di sanità pubblica di cui al precedente art. 7;

Fanno parte, altresì, quali membri di diritto, il questore di Aosta od un suo delegato ed il comandante dei vigili del fuoco o suo delegato.

La segreteria della commissione è affidata ad un dipendente dell'assessorato regionale della Sanità ed assistenza sociale.

Art. 19

Commissione esaminatrice per gli aspiranti all' idoneità all'impiego dei gas tossici

Ai compiti previsti dall'art. 32 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, provvede la commissione regionale per gli aspiranti al certificato di idoneità all'impiego dei gas tossici, costituito presso l'assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale.

La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della medesima ed è composto da:

a) l'Assessore alla sanità ed assistenza sociale o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) il responsabile della sezione chimico-ambientale del laboratorio di sanità pubblica di cui al precedente art. 7;

c) il responsabile del servizio di igiene pubblica ed ambientale, dell'alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro dell'U.S.L..

Fanno altresì parte, quali membri di diritto, il questore di Aosta o un suo delegato ed il comandante dei vigili del fuoco o suo delegato.

La segreteria della Commissione è affidata ad un dipendente dell'assessorato della sanità ed assistenza sociale.

Art. 20

Commissione sanitaria regionale per la formulazione dei programmi di risanamento degli allevamenti nei confronti della tubercolosi e della brucellosi

La commissione regionale per la formulazione dei programmi di risanamento degli allevamenti nei confronti della tubercolosi e della brucellosi di cui all'art. 4 della legge 9 giugno 1964, n. 615, così come sostituito dall'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, opera nell'ambito dell'U.S. L. ed ha sede in Aosta.

La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima, ed è composta:

a) dal responsabile del servizio di igiene ed assistenza veterinaria dell'U.S.L., in funzione di presidente;

b) da un veterinario, esperto zootecnico, appartenente al predetto servizio;

c) dal dirigente dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste;

d) da un funzionario dell'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale;

e) dal dirigente dell'assessorato regionale dell'industria, commercio, artigianato e trasporti;

f) da tre rappresentanti designati dalle Associazioni regionali allevatori.

La segreteria della commissione è affidata ad un dipendente del ruolo amministrativo dell'U.S. L., designato dal comitato di gestione.

Art. 21

Commissione sanitaria per il rilascio del certificato medico per le patenti di guida per autoveicoli e natanti

La commissione sanitaria prevista dall'art. 481 del D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420, così come sostituito dall'art. 12 del D.P.R. 23 settembre 1976, n. 995, opera nell'ambito della U.S.L. ed ha sede in Aosta ed, eventualmente, in altri comuni della U.S.L. previamente individuati con provvedimento della Giunta regionale — su richiesta del Comitato di gestione dell'U.S.L. — la quale determina altresì l'ambito di competenza territoriale coincidente con quello di più distretti di base.

La commissione è nominata con decreto del presidente della Giunta regionale, ed è composta:

a) dal responsabile del servizio di medicina legale dell'U.S.L., ovvero per sua delega, da altro medico del predetto servizio, in funzione di presidente;

b) da due medici appartenenti alle categorie indicate nell'art. 12, secondo comma, del D.P.R. 23 settembre 1976, n. 995, designati dal Comitato di gestione dell'U.S.L..

Qualora, in quest'ultimo caso, la scelta debba farsi con riguardo alla lettera c) del citato art. 12, la stessa ha luogo fra medici appartenenti al servizio di igiene pubblica ed ambientale, dell'alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La segreteria della commissione è affidata ad un dipendente del ruolo amministrativo dell'U.S. L., designato dal Comitato di gestione.

Art. 22

Commissione sanitaria per l'ampliamento dei cimiteri

La commissione di cui all'art. 53 del D.P.R. 21 ottobre 1977, n. 803, opera nell'ambito dell'U.S.L. ed ha sede in Aosta. Essa è nominata con decreto

del Presidente della Giunta regionale e la sua composizione è così modificata:

a) il medico igienista dei ruoli regionali è sostituito dal responsabile del servizio di igiene pubblica ed ambientale, dell'alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro dell'U.S.L. o, per sua delega, da altro medico dello stesso servizio;

b) l'ufficiale sanitario è sostituito da altro medico del predetto servizio, designato dal Comitato di gestione dell'U.S.L.

Art. 23

Membri supplenti, durata in carica, sostituzioni, compensi

In seno alle commissioni sanitarie di cui al presente capo per i membri affettivi non di diritto, nonchè per i segretari, devono essere nominati altrettanti supplenti, i quali partecipano alla seduta in caso di assenza o di impedimento dei titolari.

Le dimissioni di un componente devono essere indirizzate alla Giunta regionale che provvederà a sostituirlo con le stesse modalità seguite per la nomina.

Le commissioni sanitarie durano in carica per un triennio. In caso di vacanza della carica nel corso del triennio per qualsiasi causa, il rinnovo del componente relativo ha luogo per il tempo necessario alla scadenza del triennio stesso.

Ai componenti le commissioni sanitarie di cui al presente capo, vengono corrisposti compensi secondo quanto previsto al successivo articolo 40.

Art. 24

Soppressione organismi collegiali

Sono soppressi:

a) il consiglio di sanità della Valle d'Aosta di cui al decreto legislativo del C.P.S. 23 dicembre 1946, n. 532;

b) la commissione di vigilanza sui brefotrofi, sulle case di refezione e sugli analoghi istituti che provvedono all'assistenza agli illegittimi, prevista dall'art. 17 del regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798;

c) la commissione di cui all'art. 3 della legge 14 luglio 1967, n. 592;

d) la commissione di cui all'art. 89 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

TITOLO II

MEDICINA LEGALE

CAPO I

ATTRIBUZIONI E FUNZIONI

Art. 25

Le funzioni in materia di medicina legale previste dall'art. 14, terzo comma, lettera a), e dall' art. 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed attribuite alla U.S.L., vengono svolte mediante il servizio di medicina legale di cui all'art. 3, punto 3), della legge regionale 21 aprile 1981, n. 21, fatto salvo quanto disposto al precedente art. 6.

L'U.S.L. stipula — sulla base di uno schema-tipo approvato dalla Giunta regionale — convenzioni con gli enti gestori delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per la realizzazione delle finalità medico-legali, in relazione al coordinamento previsto dall' art. 57, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Fino all'entrata in vigore della normativa di cui all'art. 75 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il servizio di medicina legale dell'U.S.L. assolve anche i compiti connessi alla istruttoria delle pratiche previdenziali affidati alla U.S.L., a norma delle convenzioni previste dal terzo comma del suddetto art. 75.

Art. 26

Funzioni medico-legali

Le funzioni medico-legali ineriscono a valutazioni di ordine clinico-biologico connesso a specifiche norme di legge nell'ambito dell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale e si esplicano mediante accertamenti, certificazioni e ogni altra prestazione avente finalità e natura medico-legale.

Le attività medico-legali sono:

gli accertamenti preventivi di idoneità e non idoneità generica e/o specifica psico-fisica previsti quali obbligatori da leggi e regolamenti;

la disposizione e l'esecuzione degli accertamenti medico-legali per idoneità lavorativa temporanea, ai sensi degli articoli 5 e 30 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonchè dell' art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;

l'esecuzione degli accertamenti medico-legali sulla idoneità lavorativa e sulla idoneità psicofisica e sulle assenze per infermità, per malattia o infortunio dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

l'esecuzione degli accertamenti medico-legali sulla idoneità lavorativa e sulla idoneità psicofisica e sulle assenze dal lavoro per infermità, gravidanza, parto, puerperio, malattie professionali e infortuni di lavoratori dipendenti da pubbliche amministrazioni;

l'esecuzione di altri accertamenti concernenti l'invalidità temporanea e/o permanente previsti dalle leggi e regolamenti e già demandati al medico regionale, o ufficiali sanitari o medici dell'Ispetorato del Lavoro;

l'attività, anche collegiale, per l'accertamento dell'invalidità permanente per infortunio sul lavoro o malattia professionale, per causa di servizio, per riduzione della capacità di guadagno, per riduzione della capacità di lavoro generico o specifico, per cecità, sordomutismo o altre malformazioni o difetti fisici o psichici, con esclusione dei giudizi medico-legali nei confronti di personale militare;

l'attività, anche collegiale, per l'accertamento della idoneità alla guida di autoveicoli e natanti, con esclusione dei giudizi medico-legali nei confronti del personale militare o dipendente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

l'attività, anche collegiale, per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alle leggi 30 marzo 1971, n. 118 e 11 febbraio 1980, n. 18.

i) il servizio necroscopico di cui agli artt. 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, che è coordinato dal responsabile del servizio medico-legale della U. S.L.;

l) l'assistenza tecnica medico-legale nelle controversie civili e nei procedimenti penali a tutela degli interessi del servizio sanitario gestito dalle UU.SS.LL.;

m) ogni altra attività prevista dalle norme vigenti.

Art. 27

Esercizio delle funzioni medico-legali

Per l'espletamento delle relative funzioni il servizio medico-legale dell'U.S.L. si avvale, oltre che del personale medico specializzato e qualificato e del personale infermieristico e amministrativo previsto dalla relativa pianta organica, anche dell'apporto di altri servizi, presidi, uffici e strutture delle unità sanitarie locali.

L'attività del servizio medico-legale si caratterizza per l'apporto multidisciplinare nella fase di definizione diagnostica e per la specificità nella fase valutativa.

Il piano socio-sanitario regionale dispone le forme ed i modi di integrazione, collegamento funzionale e coordinamento tra il servizio di medicina legale e gli altri servizi della U.S.L., allo scopo di perseguire l'utilizzazione integrativa dei dati clinici, l'economicità delle valutazioni medico-legali, la corretta utilizzazione di queste ai fini della prevenzione, della riabilitazione e del reinserimento sociale del cittadino.

Art. 28

Sostituzione del medico regionole e dell'ufficiale sanitario

Le funzioni medico-legali attribuite dalle leggi in vigore alla competenza del medico regionale e degli ufficiali sanitari sono svolte dall'U.S.L., che le esercita avvalendosi dei sanitari appartenenti al servizio di medicina legale.

Il medico regionale e gli ufficiali sanitari sono sostituiti dal responsabile del servizio di medicina legale o, per sua delega, da altro medico del servizio.

Capo II

ORGANISMI COLLEGIALI DI PRIMA E DI SECONDA ISTANZA

Art. 29

Commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile

Ai compiti previsti dall'art. 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, provvede, nell'ambito dell'U. S.L., la commissione sanitaria costituita in Aosta presso la U.S.L..

La commissione e nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta:

a) dal responsabile del servizio di medicina legale dell'U.S.L. o, per sua delega, da altro medico del predetto servizio, in funzione di presidente;

b) da un medico specialista in medicina del lavoro o disciplina affine, scelto fra i medici iscritti nei ruoli nominativi regionali del S.S.N., designato dal Comitato di gestione dell'U.S.L..

La segreteria della Commissione è affidata ad un dipendente del ruolo amministrativo dell'U.S. L., designato dal Comitato di gestione.

Art. 30

Commissione di prima istanza per l'accertamento delle condizioni visive

Ai compiti previsti dall'art. 10 della legge 27 maggio 1970, n. 382, provvede, nell'ambito della U.S.L., la commissione sanitaria costituita in Aosta presso la U.S.L..

La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta:

a) dal responsabile del servizio di medicina legale dell'U.S.L. o, per sua delega, da altro medico del predetto servizio, in funzione di presidente.

b) da un medico specialista in oculistica, scelto fra i medici iscritti nei ruoli nominativi regionali del S.S.N., designato dal Comitato di gestione dell'U.S.L..

La segreteria della Commissione è affidata ad un dipendente del ruolo amministrativo dell'U.S. L., designato dal Comitato di gestione.

Art. 31

Commissione di prima istanza per l'accertamento del sordomutismo

Ai compiti previsti dall'art. 3 della legge 27 maggio 1970, n. 382 provvede, nell'ambito della U. S.L., la commissione sanitaria costituita in Aosta presso l'U.S.L..

La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta:

a) dal responsabile del servizio di medicina legale dell'U.S.L. o, per sua delega, da altro medico del predetto servizio, in funzione di presidente;

b) da un medico specialista in otorinolaringoiatria, iscritto nei ruoli nominativi regionali del S.S.N., designato dal comitato di gestione dell'U.S.L..

La segreteria della Commissione è affidata ad un dipendente del ruolo amministrativo dell'U.S. L., designato dal Comitato di gestione.

Art. 32

Funzionamento delle commissioni di prima istanza

Le domande di accertamento degli stati di invalidità di cui ai precedenti articoli 29, 30, 31, devono essere presentate, su apposito modulo, dagli interessati alla competente commissione di prima istanza dell'U.S.L., corredate da un certificato medico attestante la natura dell'infermità invalidante, nonchè dai prescritti certificati anagrafici.

Le commissioni devono pronunciarsi sulle domande presentate entro novanta giorni dalla data di ricevimento.

Le commissioni, previa verifica che la causa invalidante — di origine fisica, psichica o sensoriale — rientra nella propria sfera di competenza, accerta l'esistenza dello stato di invalidità e valuta il grado di minorazione, facendo riferimento alle tabelle approvate con decreto del Presidente della Repubblica.

Le commissioni svolgono altresì attività di consulenza e di orientamento ai competenti servizi dell'U.S.L. e all'interessato al fine di tutelare la salute ed il recupero funzionale e sociale.

In relazione al flusso delle domande ed al fine di facilitare l'accesso della utenza, la Giunta regionale — su richiesta del Comitato di gestione dell'U.S.L. — può nominare più commissioni, stabilendone altresì l'ambito di competenza territoriale coincidente con uno o più distretti di base, ovvero autorizzare la commissione stessa ad effettuare sedute in individuate sedi decentrate.

Entro quindici giorni dalla data della decisione, il segretario della commissione deve comunicare all'interessato l'esito dell'accertamento medico-legale, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e, qualora il grado di invalidità dia diritto a provvidenze economiche in base alla vigente legislazione, all'assessorato alla sanità ed assistenza sociale, per i conseguenti adempimenti amministrativi.

La richiesta di nuovo accertamento è sempre ammessa dopo che siano sopraggiunti nuovi fattori determinanti un effettivo e persistente peggioramento dello stato di salute, comprovato con idonea certificazione sanitaria.

I compiti amministrativi connessi agli accertamenti medico-legali espletati dalle commissioni saranno trasferiti all'U.S.L. con provvedimento del presidente della Giunta regionale — su conforme deliberazione della medesima — da adottarsi entro il 31 dicembre 1983.

Nelle more del trasferimento i suddetti compiti saranno esercitati dall'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale presso il quale, in relazione alle domande presentate ed agli accertamenti da espletare, sarà comandato, ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, un dipendente del ruolo amministrativo dell'U.S.L..

Art. 33

Commissione sanitaria regionale per l'accertamento dell'invalidità civile

Fermo restando il disposto degli articoli 9, ultimo comma, 10 e 11 della legge 30 marzo 1971, n. 118, contro il giudizio della commissione sanitaria dell'U.S.L. di cui al precedente art. 28 ed entro trenta giorni dalla relativa notifica, a pena di decadenza, l'interessato può presentare ricorso in carta libera alla commissione sanitaria regionale per l'accertamento dell'invalità civile costituita presso l'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale.

La commissione è nominata con decreto del presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima, ed è composta:

a) da un medico appartenente al ruolo del personale regionale o altro medico di livello apicale iscritto nel ruolo regionale del S.S.N., in funzione di presidente;

b) da un medico specialista in medicina del lavoro ovvero in medicina legale o igiene;

c) da altro medico specialista in neurologia e/o in psichiatria o in discipline equipollenti.

La segreteria della commissione è affidata ad un funzionario dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale.

Art. 34

Commissione sanitaria regionale per l'accertamento delle condizioni visive

Contro il giudizio della commissione sanitaria dell'U.S.L. di cui al precedente art. 29 ed entro trenta giorni dalla relativa notifica, a pena di decadenza, l'interessato può presentare ricorso in carta libera alla commissione sanitaria regionale per l'accertamento delle condizioni visive, costituita presso l'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale.

La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima ed è composta:

a) da un medico appartenente al ruolo del personale regionale o da altro medico di livello apicale iscritto nel ruolo regionale del S.S.N., in funzione di presidente;

b) da un medico specialista in oculistica, di livello apicale;

c) da un medico specialista in oculistica.

La segreteria della commissione è affidata ad un funzionario dell'Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza sociale.

Art. 35

Commissione sanitaria regionale per l'accertamento del sordomutismo

Contro il giudizio della commissione sanitario dell'U.S.L. di cui al precedente art. 30 ed entro trenta giorni dalla relativa notifica, a pena di decadenza, l'interessato puo presentare ricorso in carta libera alla commissione sanitaria regionale per l'accertamento del sordomutismo, costituita presso l'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale.

La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale — su conforme deliberazione della medesima — ed è composta:

a) da un medico appartenente al ruolo del personale regionale o da altro medico di livello apicale iscritto nel ruolo regionale del S.S.N., in funzione di presidente;

b) da un medico specialista in medicina del lavoro ovvero in medicina legale o igiene;

c) da due medici specialisti in otorinolaringoiatria ovvero in audiologia o in disciplina affine.

La segreteria della commissione è affidata ad un funzionario dell'assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale.

Art. 36

Funzionamento delle commissioni sanitarie regionali

I componenti delle commissioni sanitarie regionali di cui ai precedenti articoli 32, 33, 34, non possono essere componenti di commissioni di prima istanza.

La commissione si pronucia entro novanta giorni dalla data di ricevimento dei relativi ricorsi; la decisione è atto definitivo.

Entro quindici giorni dalla data di decisione, il segretario deve comunicare all'interessato ed alla competente commissione di prima istanza l'esito dell'accertamento medico-legale, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nei casi in cui l'invalidità dia diritto a provvidenze economiche in base alla legislazione vigente, l'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale provvede ai conseguenti compiti amministrativi.

Per l'esercizio della propria attività, le commissioni possono avvalersi dei verbali e di ogni altra documentazione acquisita dalle commissioni di prima istanza. A tale scopo la Giunta regionale può stabilire che le commissioni operino in coincidenza con la sede delle commissioni di prima istanza.

Art. 37

Norme comuni per le commissioni sanitarie regionali e dell'U.S.L.

Per ciascun membro effettivo delle commissioni di cui al presente titolo, nonchè per i segretari, deve essere nominato, con gli stessi criteri previsti per i membri effettivi, un supplente che partecipi alle sedute in caso di assenza o di impedimento del titolare.

La rappresentanza delle associazioni di categoria dei cittadini interessati agli accertamenti viene determinata sulla base della normativa nazionale vigente.

Le dimissioni di un componente devono essere indirizzate alla Giunta regionale, che provvederà a sostituirlo con le stesse modalità seguite per la nomina.

Le commissioni durano in carica per un triennio.

In caso di vacanza della carica nel corso del triennio, per qualsiasi causa, il rinnovo del componente relativo ha luogo per il tempo necessario alla scadenza del triennio stesso.

Fino alla nomina delle nuove commissioni, che deve comunque essere deliberata entro centoventi giorni dalla data di scadenza, restano in carica le precedenti commissioni.

Ciascuna decisione delle commssioni è espressa a maggioranza di voti, con la presenza di tutti i componenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Le commissioni, ove lo ritengano necessario, a causa della gravità della minorazione, possono

effettuare l'accertamento al domicilio dell'interessato, delegando all'uopo due componenti. La relativa decisione è comunque adottata in seduta plenaria, sulla base delle risultanze della visita domiciliare.

Le commissioni, al fine di un migliore apprezzamento diagnostico, di una più esatta valutazione della minorazione e di un corretto recupero funzionale e sociale dell'interessato, possono avvalersi dei competenti servizi dell'U.S.L.

Le commissioni di prima istanza sono tenute a trasmettere all'Assessorato della sanità ed assistenza sociale i dati sulla attività svolta e sul numero delle domande in attesa di esame.

Art. 38

Collocamento obbligatorio al lavoro

L'accertamento dello stato di invalidità, della causa invalidante, la valutazione del grado di minorazione, hanno efficacia anche ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro degli interessati, secondo le leggi vigenti.

Art. 39

Collegio medico per l'accertamento della compatibilità dello stato psico-fisico dell'invalido rispetto alle mansioni lavorative affidate o da affidare.

Ai compiti previsti dall'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, provvede, nell'ambito dell'U.S.L., il collegio medico costituito in Aosta, presso l'U.S.L.

Il collegio medico è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:

a) dal responsabile del servizio di medicina legale dell'U.S.L. o, per sua delega, da altro medico del predetto servizio, in funzione di presidente;

b) da due medici dei quali uno specialista in medicina del lavoro o in disciplina affine, uno specialista in igiene o medicina legale o in altra disciplina affine, scelti fra i medici iscritti nei ruoli nominativi regionali del S.S.N., designati dal Comitato di gestione dell'U.S.L.

La rappresentanza delle associazioni di categoria dei cittadini interessati agli accertamenti viene determinata sulla base della vigente normativa.

La segreteria del collegio è affidata ad un dipendente del ruolo amministrativo dell'U.S.L.

Art. 40

Compensi

Ai componenti le commissioni di cui al presente titolo, sono corrisposti compensi secondo quanto previsto dalla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 78.

TITOLO III

ATTIVITA' IN MATERIA FARMACEUTICA

CAPO I

ORGANIZZAZIONE

Art. 41

Attribuzioni

Nel quadro delle indicazioni del piano sociosanitario regionale — fatto salvo quanto disposto in merito ai servizi dell'U.S.L. — allo sviluppo, coordinamento e controllo dell'attività farmaceutica espletata nell'ambito dell'U.S.L., provvede il servizio di cui all'art. 3, secondo comma, punto 4) della legge regionale 21 aprile 1981, n. 21, mediante apposita unità operativa per l'attività farmaceutica.

Tale unità operativa esercita in particolare le seguenti funzioni:

a) predisposizione e realizzazione delle iniziative di documentazione e informazione sicentifica sulle caratteristiche e sull'uso dei farmaci;

b) collaborazione alle iniziative di aggiornamento professionale in tema di farmaci e nella realizzazione di programmi di insegnamento in ambito farmacologico e terapeutico;

c) collaborazione alla realizzazione di particolari progetti-direttivo previsti dal piano sanitario regionale;

d) consulenza sull'uso dei farmaci agli operatori dei presidi, servizi e distretti sanitari di base dell'U.S.L.;

e) collaborazione nella stesura, aggiornamento e gestione del Prontuario Terapeutico predisposto dalla Regione ad uso interno dei presidi e servizi dell'U.S.L..

f) predisposizione, gestione ed aggiornamento del Repertorio dell'U.S.L., indicante i reagenti ed i presìdi medico-chirurgici da utilizzare nei presidi e servizi dell'U.S.L.;

g) raccolta dei dati quantitativi e qualitativi su consumo e spesa per farmaci, reagenti, presìdi medico-chirurgici utilizzati dall'U.S.L.;

h) predisposizione dei piani di acquisto dei medicinali e del restante materiale sanitario nell'ambito delle indicazioni del Prontuario e del Repertorio dell'U.S.L ;

i) approvvigionamento di farmaci essenziali non reperibili in commercio, secondo le modalità previste dalle norme vigenti ad uso sperimentale all'interno dei presidi ospedalieri;

l) definizione di programmi per la produzione di preparati magistrali ad uso interno;

m) espletamento di controlli di qualità e quantità sui medicinali e su altro materiale sanitario acquistato dalla U.S.L.;

n) tenuta ed aggiornamento del Prontuario terapeutico del S.S.N.;

o) ricezione delle ricette dalle farmacie;

p) revisione delle ricette per la liquidazione;

q) raccolta dei dati quantitativi su consumo e spesa per farmaci distribuiti tramite le farmacie pubbliche e private dell'U.S.L. al fine di condurre indagini di tipo epidemiologico e statistico relative a:
   - indice di prescrizione secondo distretto sanitario e secondo prescrivente;
   - andamento del consumo e della spesa per gruppi di farmaci e per classi terapeutiche;
   - individuazioni di eventuali aree di iperconsumo;

r) collaborazione con il servizio economico-finanziario per le liquidazioni alle farmacie e le elaborazioni meccanizzate sulle ricette;

s) vigilanza sulla corretta applicazione della convenzione nazionale per l'assistenza farmaceutica di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

t) ispezione e controllo sulle farmacie pubbliche e private, secondo le norme vigenti;

u) attività istruttoria nella materia di competenza del comitato di gestione in tema di farmacie, inclusi gli aspetti amministrativi.

Art. 42

Esercizio delle funzioni

L'attività farmaceutica della U.S.L. deve essere diretta a realizzare un'adeguata informazione scientifica e documentazione sui farmaci, la razionalizzazione del loro impiego ed il contenimento della spesa farmaceutica.

A tal scopo, annualmente, il responsabile della unità operativa di cui al precedente articolo 41 predispone, d'intesa con l'ufficio di direzione dell' U.S.L., una relazione da sottoporre al comitato di gestione, sul consumo dei medicinali e del restante materiale sanitario nei servizi dell'U.S.L. e sulla quantificazione della spesa con conseguenti proposte per la sua eventuale riduzione.

Art. 43

Apertura ed esercizio delle farmacie

Sono di competenza della Giunta regionale le funzioni amministrative concernenti la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie e la istituzione di dispensari farmaceutici. Spetta al comitato di gestione dell'U.S.L., nel rispetto della vigente normativa statale e regionale, adottare i provvedimenti esecutivi in base alle decisioni della Giunta in tema di:

a) autorizzazione all'apertura ed all'esercizio deldelle farmacie, incluse le farmacie succursali, purchè comprese nella pianta organica;

b) gestione provvisoria delle farmacie, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie;

c) decadenza dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico;

d) chiusura temporanea dell'esercizio farmaceutico nei casi stabiliti dal testo unico delle leggi sanitarie;

e) indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni;

f) erogazione dell'indennità di disagiato servizio ai farmacisti rurali, dell'indennità spettante al farmacista o al sanitario incaricato della gestione del dispensario farmaceutico e del contributo spettante al comune gestore della farmacia rurale;

g) regolazione del servizio farmaceutico in ordine alla fissazione dei turni delle farmacie e della disciplina dell'apertura e chiusura, inclusa la chiusura per ferie annuali, sino ad un massimo di trenta giorni, come da legge regionale in materia;

h) ogni altra funzione relativa al servizio farmaceutico, non riservata alla competenza dello Stato o della Regione.

Il Comitato di gestione adotta i provvedimenti indicati nelle lettere c), d), e), f), g), sentita una apposita commissione formata dal coordinatore sanitario, che la presiede, dal responsabile dell'unità operativa di cui al precedente art. 41, da un funzionario amministrativo dell'Unità sanitaria locale, che svolge anche funzioni di segretario, e da due farmacisti esercenti in farmacia, di cui almeno uno farmacista rurale, scelti rispettivamente su terne fornite dall'ordine dei farmacisti della Regione entro il termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.

Per ciascun farmacista componente è designato, con la stessa procedura, il relativo supplente.

E' soppressa la commissione di cui all'art. 8 della legge 4 aprile 1968, n. 475. Le fuzioni già attribuite alla predetta commissione sono svolte nei modi indicati al precedente terzo comma del presente articolo.

Art. 44

Vigilanza sulle farmacie

Fatte salve le competenze della commissione di cui all'articolo 15 del D.P.R. 15 settembre 1979, per la disciplina del rapporto con le farmacie, l'attività ispettiva di vigilanza e di controllo sulle farmacie di cui sono titolari enti pubblici e sulle farmacie di cui sono titolari i privati, è esercitata dall'unità operativa di cui al precedente art. 41, intendendosi sostituito al medico regionale il responsabile dell'unità stessa.

In relazione all'art. 127 del testo unico delle leggi sanitarie del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, tutte le farmacie, nel corso di ciascun biennio, devono essere ispezionate da una commissione nominata dal comitato di gestione e costituita:

a) dal responsabile dell'unità operativa di cui al precedente art. 41;

b) da un medico dipendente dell'U.S.L. designato dalla Giunta regionale;

c) da un farmacista designato dall'ordine dei farmacisti della Regione.

Assiste in qualità di segretario un funzionario dell'U.S.L.

La predetta commissione può anche compiere ispezioni straordinarie.

Copia del verbale della ispezione è inviata al comitato di gestione dell'U.S.L. e all'assessorato della sanità ed assistenza sociale, per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

La commissione che procede alla ispezione, ove nel corso di essa ravvisi situazioni di pericolo, provvede immediatamente a rimuoverle impartendo ogni opportuna disposizione al responsabile della farmacia e si assicura della loro esecuzione. I provvedimenti amministrativi adottati in via d'urgenza devono essere segnalati senza ritardo al Presidente del Comitato di gestione ed all'Ufficio di direzione dell'U.S.L.

Art. 45

Concorsi per il conferimento di farmacie. Commissione giudicatrice

I concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per l'esercizio privato, vacan-

ti o di nuova istituzione, sono indetti dalla Giunta regionale.

La commissione giudicatrice è presieduta dall'Assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale o suo delegato, ed è composta:

— da un professore di ruolo, ordinario o associato, titolare di insegnamento in disciplina farmaceutica;

— da due farmacisti esercenti in farmacie, di cui uno non titolare, scelti su due terne, una di farmacisti titolari e una di farmacisti esercenti, proposte dall'ordine dei farmacisti;

— da un farmacista dei ruoli nominativi regionali del S.S.N., designato dalla Giunta regionale.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario amministrativo dell'assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale.

La Giunta regionale nomina la commissione indicata nel secondo comma, approva le relative graduatorie, nomina i vincitori, fissa i compensi da corrispondere ai componenti e al segretario della commissione stessa in quanto dovuti.

L'elenco dei vincitori è trasmesso al presidente dell'U.S.L. per i provvedimenti di competenza.

CAPO II

ASSISTENZA FARMACEUTICA

Art. 46

Approvvigionamento dei farmaci

L'U.S.L. provvede all'approvvigionamento dei farmaci impiegati presso i propri presidi e servizi secondo criteri di efficacia, qualità ed economicità per il consumo interno.

A tal fine l'approvvigionamento è effettuato sulla base di un elenco-tipo adottato dalla Giunta regionale, derivato dal prontuario terapeutico nazionale, su proposta di una apposita commissione tecnica locale coordinata dall'Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale e formata da esperti e da sanitari operanti nell'ambito dei servizi della U.S.L..

Tale commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima.

La distribuzione dei medicinali nei presidi ospedalieri è, di norma, personalizzata. Nel regolamento di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge regionale 21 aprile 1981, n. 21, è disciplinata specificamente, in conformità alle presenti norme, l'attività farmaceutica espletata nell'ambito dei presidi ospedalieri.

Art. 47

Disciplina degli acquisti di medicinali e del restante materiale sanitario

Gli acquisti di medicinali e del restante materiale sanitario da destinare alla U.S.L. sono disciplinati dalla legge regionale 22 dicembre 1980, n. 61.

Gli acquisti, nei casi consentiti, sono effettuati con lo sconto previsto dalla vigente normativa.

L'U.S.L. può acquistare direttamente dalle imprese o dai depositi o magazzini all'ingrosso i medicinali ed il restante materiale sanitario, indicati nell'elenco di cui al precedente art. 46 e nel Repertorio dei reagenti e dei presidi medico-chirurgici dell'U.S.L., da destinare al consumo interno dei propri presidi e servizi, nonchè alle farmacie ubicate nel proprio territorio di cui sono titolari gli enti pubblici.

L'acquisto viene attuato su indicazione del responsabile dell'unità operativa di cui al precedente articolo 41.

Art. 48

Approvvigionamento di medicinali e materiale sanitario in caso di urgenza

In caso di comprovata necessità e urgenza, l'U.S.L. può acquistare medicinali e materiale sanitario occorrenti per l'utilizzo nelle proprie strutture presso depositi all'ingrosso, farmacie comunali e farmacie private.

Nei casi previsti dal comma precedente, spetta al dirigente del presidio interessato effettuare l'acquisto, previa autorizzazione del coordinatore del distretto sanitario in cui il presidio è ubicato.

Art. 49

Acquisto da parte dell'U.S.L. di preparazioni farmaceutiche per la distribuzione agli assistiti attraverso le farmacie pubbliche

L'U.S.L., nei termini indicati dalla convenzione nazionale, può acquistare direttamente le preparazioni farmaceutiche comprese nel prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale per la distribuzione agli assistiti nelle farmacie di cui sono titolari gli enti pubblici.

Art. 50

Coordinamento delle farmacie con i servizi dell'U.S.L.

L'U.S.L. può avvalersi della collaborazione delle farmacie comunali e di quelle private per la realizzazione di programmi di medicina preventiva, di informazione e di educazione sanitaria e per le valutazioni di ordine statistico-epidemiologico in materia sanitaria, nonchè per ogni altra finalità come indicato nella convenzione nazionale.

Art. 51

Disciplina per la consegna di materiale sanitario a pazienti da parte di strutture sanitarie pubbliche e private

L'U.S.L. può autorizzare il rilascio di buoni di prelevamento presso i propri ospedali o presidi ambulatoriali soltanto di materiale sanitario non ammesso alla prescrizione ai sensi dell'art. 28, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 o di accordi applicativi alla convenzione stipulati fra l'Amministrazione regionale e l'Associazione titolari di farmacie della Valle d'Aosta, in favore di assistiti che ne facciano documentata richiesta convalidata dal competente servizio dell' unità sanitaria locale, purchè affetti da malattie a lungo decorso o da lesioni comportanti invalidità per qualunque causa.

In ogni altro caso è fatto divieto agli ospedali, ai presidi e ai servizi della Unità sanitaria locale di consegnare direttamente ai pazienti assistiti propri medicinali o altro materiale sanitario

Art. 52

Acquisto di stupefacenti e sostanze psicotrope da parte delle farmacie degli ospedali e dei presìdi e servizi dell'U.S.L.

La vendita o cessione a qualsiasi titolo di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'art. 12 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è fatta al dirigente della farmacia ospedaliera, in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario buoni acquisto conformi al modello predisposto dal Ministero della sanità.

La richiesta è inviata alle ditte dalla unità operativa di cui al precedente art. 41.

La terza sezione del buono acquisto di cui all'art. 39 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, deve essere inviata al responsabile dell'unità operativa suddetta, che provvede a comunicare trimestralmente all'assessorato della sanità ed assistenza sociale la qualità e quantità dei relativi acquisti.

TITOLO IV

OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO REGIONALE

Art. 53

Finalità

Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni di valutazione, verifica, indirizzo e programmazione delle attività del servizio socio-sanitario regionale, oltrechè in attuazione dell'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è istituito ed opera nell' ambito dell'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, l'osservatorio epidemiologico regionale.

Art. 54

Compiti

L'osservatorio epidemiologico costituisce, in particolare, supporto tecnico-scientifico al fine di:

— valutare lo stato di salute della popolazione in relazione al tempo, allo spazio ed alle caratteristiche individuali dei gruppi;

— individuare i fattori di rischio negli ambienti di vita e di lavoro;

— valutare la compatibilità dei programmi con le risorse disponibili;

— valutare l'efficacia degli interventi e i benefici prodotti in relazione alle risorse utilizzate;

— valutare il modello organizzativo del servizio socio- sanitario regionale;

— predisporre una relazione annuale sullo stato sanitario della Regione;

— predisporre la relazione sulla gestione ed efficienza dei servizi sanitari di cui all'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

— favorire e promuovere la ricerca finalizzata alla realizzazione degli obiettivi del servizio sanitario regionale;

— favorire, fra tutti gli operatori del servizio socio-sanitario regionale, con particolare riguardo a quelli operanti nei distretti sanitari di base, la diffusione della conoscenza dei principi fondamentali dell'approccio epidemiologico.

Art. 55

Organizzazione

L'osservatorio epidemiologico svolge i propri compiti mediante i servizi e gli uffici dell'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale e si avvale della collaborazione dei servizi e delle strutture dell'U.S.L.

L'osservatorio epidemiologico può altresì avvalersi delle strutture dell'università, nel quadro delle convenzioni di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè di altri istituti o enti pubblici che svolgono attività di ricerca, mediante apposite convenzioni.

Le istituzioni pubbliche e private, operanti nell'ambito del territorio regionale, sono tenute a fornire all'osservatorio epidemiologico le informazioni di carattere sanitario e sociale, dallo stesso richieste per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

La individuazione, la raccolta, la classificazione, la memorizzazione, la diffusione delle informazioni statistiche attinenti ai compiti dell'osservatorio epidemiologico sono svolte nel quadro dei programmi e delle attività del sistema informativo socio-sanitario di cui all'art. 17 della legge regionale 21 aprile 1981, n. 21.

TITOLO V

NORME FINALI E FINANZIARIE

Art. 56

Norme abrogate

Le norme della presente legge abrogano, qualora contrastante, ogni disposizione contenuta in precedenti normative regionali.

Art. 57

Norme finanziarie

La Regione assicura il finanziamento delle attività svolte in attuazione della presente legge con la quota annua del fondo sanitario nazionale assegnata ai sensi dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè con eventuali fondi integativi annualmente messi a disposizione della Regione con la procedura di cui all'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 58

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 25 ottobre 1982.

Il Presidente
ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1982, n. **71**.

Interventi per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e handicappate.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 15 del 29 novembre 1982)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Finalità della legge)

La Regione Valle d'Aosta interviene per la realizzazione di opere pubbliche destinate all'assistenza alle persone anziane, inabili ed handicappate.

L'intervento della Regione si attua mediante la diretta assunzione di spese ovvero mediante la concessione di contributi in conto capitale, a fondo perduto, agli enti locali, per la progettazione, l'acquisto, la costruzione — compresa l'acquisizione di aree — la ristrutturazione, l'ampliamento di stabili da adibire a centri diurni e notturni di assistenza, a micro-comunità, di cui agli artt. 7 e 8 della legge regionale 20 giugno 1978, n. 47, a centri di sostegno per handicappati.

Art. 2

(Programma di intervento)

Per l'attuazione delle finalità della presente legge, è autorizzata la spesa complèssiva di cinque miliardi, ripartititi in ragione di lire duemiliardicinquecentomilioni per l'esercizio finanziario 1982, di lire unmiliardocinquecentomilioni per l'esercizio finanziario 1983 e di lire un miliardo per l'esercizio finanziario 1984.

Art. 3

(Contributi agli enti locali)

I contributi agli enti locali, di cui al precedente articolo 1, possono essere concessi fino ad un importo massimo del 90% della spesa ritenuta ammissibile.

I contributi sono cumulabili con quelli previsti dalla legge regionale 25 agosto 1980, n. 38 recante interventi regionali per favorire l'accesso al credito della Cassa Depositi e Prestiti.

Le domande di contributo devono essere presentate all'Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale, corredate dalla seguente documentazione:

a) domanda in carta legale sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente locale e copia dell'atto autorizzativo alla presentazione della domanda;

b) planimetria e stima delle aree — nel caso di loro acquisizione —, progetto esecutivo dell'opera;

c) documentazione dimostrativa degli oneri con l'indicazione delle modalità con le quali l'ente intende far fronte alla quota di spesa a proprio carico.

Art. 4

(Piano annuale di intervento)

Il piano annuale delle opere da realizzare direttamente dalla Regione e da ammettere ai contributi di cui all'articolo precedente, è approvato previo parere della commissione consiliare per la sicurezza sociale, dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

Nel piano annuale sono fissati i criteri, le condizioni e le modalità di erogazione dei contributi agli enti beneficiali.

Art. 5

(Rinvio)

All'esame e alla approvazione dei progetti, all'appalto dei lavori e all'obbligo del rendiconto per le opere di cui alla presente legge, si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 8 e 9 della legge regionale 26 maggio 1982, n. 10.

Art. 6

(Norme finanziarie)

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, graveranno sugli istituendi capitoli n. 42560 e 42570 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1982 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente, si fa fronte:

— per l'anno 1982 mediante prelievo della somma di lire duemiliardicinquecentomilioni dal cap. 50050 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento)» - allegato 8 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1982;

— per gli anni 1983 e 1984 mediante utilizzo per lire duemiliardicinquecentomilioni delle disponibilità relative al programma 2.2.3.04 « Servizi Sociali » del bilancio pluriennali 1982/1984 della Regione.

Art. 7

Al bilancio di previsione della Regione per l' esercizio finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50050 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento)» L. 2.500.000.000

Variazione in aumento

Cap. 42560 (di nuova istituzione) - « Spese per la costruzione e ristruttturazione di presidi residenziali socio-assistenziali » L. 1.250.000.000

Cap. 42570 (di nuova istituzione) - « Contributi per la costruzione e ristrutturazione di presidi residenziali socio-assistenziali » L. 1.250.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 25 ottobre 1982.

Il Presidente
ANDRIONE

(2517)

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1982, n. 72.

Norme sulla commissione di disciplina dell'U.S.L..

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 16 del 6 dicembre 1982)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Composizione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 nell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta è istituita una commissione di disciplina composta di sei membri titolari, di cui tre nominati dal comitato di gestione e tre designati dalle organizzazioni sindacali del personale.

Per ciascun membro titolare e con le stesse modalità, è rispettivamente nominato o designato un membro supplente.

Tutti i membri - effettivi e supplenti - devono essere dipendenti dell'unità sanitaria locale. L'incarico di componente della commissione di disciplina rientra fra i compiti del personale dell'U.S.L. ed è obbligatorio.

Nei procedimenti disciplinari a carico di dipendenti per i quali è richiesta l'iscrizione agli albi professionali, la commissione è integrata da un membro, con voto consultivo, designato, entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta, dal competente ordine o collegio professionale. In caso di mancata designazione entro il termine indicato, la commissione provvede nella sua composizione ordinaria.

Il presidente del comitato di gestione, all'inizio del triennio, può richiedere, a ciascun ordine o collegio professionale, la designazione di un membro effettivo e di un supplente, che abbia validità per il triennio.

Art. 2

Nomina dei membri da parte dell'U.S.L.

Alla nomina dei tre membri effettivi di sua spettanza il comitato di gestione provvede con votazio-

ne unica e segreta, con voto limitato a due nomi. In caso di parità di suffragio risulta eletto il più anziano di età.

Ad avvenuta nomina dei tre membri effettivi, il comitato di gestione provvede nella stessa seduta e con le stesse modalità di cui al precedente comma alla nomina dei tre membri supplenti di sua pertinenza, avendo cura di abbinare ad ogni nominativo di questi ultimi ciascuno dei membri effettivi già nominati; a tal fine, prima della distribuzione ai votanti, devono essere riportati sulle schede di votazione i nominativi dei membri effettivi.

Art. 3

Designazione dei membri da parte delle organizzazioni sindacali

Le designazioni dei membri effettivi e supplenti vengono richieste dal presidente del comitato di gestione a tutte le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo contrattuale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi alle rappresentanze aziendali di dette organizzazioni.

Le organizzazioni sindacali provvedono alle designazioni congiuntamente.

La designazione deve obbligatoriamente contenere, accanto a quello del membro effettivo, il nominativo del corrispondente membro supplente e deve essere fatta pervenire al presidente del comitato di gestione entro trenta giorni da quello di ricevimento della richiesta di cui al precedente comma.

Scaduto inutilmente il predetto termine, il presidente del comitato di gestione assegna, a pena di decadenza, un ulteriore termine di giorni quindici, trascorso inutilmente il quale provvede in merito il comitato di gestione con le modalità di cui all'art. 2.

Art. 4

Costituzione della commissione

La commissione di disciplina è costituita con delibera del comitato di gestione.

Con lo stesso provvedimento il comitato di gestione affida le funzioni di segretario della commissione ad un dipendente dell'unità sanitaria locale appartenente al ruolo del personale amministrativo con posizione funzionale non inferiore a collaboratore amministrativo.

Art. 5

Insediamento della commissione

Il presidente del comitato di gestione insedia la commissione di disciplina assumendone provvisoriamente la presidenza. Indi, coadiuvato dal segretario, ne verifica la regolare composizione ed invita i presenti a procedere all'elezione del presidente con le modalità di seguito indicate.

Il presidente della commissione di disciplina è eletto a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti.

In caso di esito negativo il presidente del comitato di gestione indice una seconda e, occorrendo, una terza votazione; dopo di che, persistendo il risultato negativo rinvia la votazione a una seduta successiva, da tenersi entro trenta giorni, dandone comunicazione scritta ai membri assenti. In tale seduta si procede al ballottaggio fra i due componenti che nella precedente tornata abbiano ottenuto il maggior numero di suffragi.

Della seduta di insediamento viene redatto apposito verbale firmato dal presidente del comitato di gestione, dal presidente della commissione di disciplina e dal segretario. In caso di mancata elezione sottoscrive il verbale il componente più anziano di età fra i presenti.

Art. 6

Durata in carica e rinnovo

La commissione di disciplina dura in carica tre anni che decorrono dalla data della sua costituzione.

I poteri della commissione sono prorogati per il tempo necessario alla conclusione dei procedimenti in corso alla data di scadenza avanti alla stessa.

L'iniziativa per il rinnovo della commissione spetta al presidente del comitato di gestione il quale è tenuto ad avviare le procedure, previste dagli articoli 2 e 3, entro il quarto mese precedente quello di scadenza del triennio.

Oltre che alla normale scadenza, si procede al rinnovo totale della commissione di disciplina in caso di dimissione di tre membri effettivi presentate contestualmente a quelle dei tre supplenti. In questo caso il presidente del comitato di gestione dichiara ufficialmente sciolta la commissione ed avvia le procedure di rinnovo.

Il presidente ed i componenti effettivi della commissione non possono essere confermati per più di una volta. Tale divieto permane anche in caso di anticipato scioglimento o di dimissioni volontarie.

Art. 7

Incompatibilità

Non possono far parte della commissione di disciplina i dipendenti che da meno di cinque anni siano incorsi in una sanzione disciplinare superiore alla censura. Non possono, del pari, far parte della commissione i dipendenti che siano fra loro parenti od affini di primo o secondo grado.

Non possono partecipare alle sedute relative al procedimento disciplinare i componenti effettivi o supplenti della commisione che nell'espletamento delle mansioni connesse alla propria posizione funzionale abbiano, anche per delega compiuto accertamenti, esperito indagini, assolto incarichi inerenti alle infrazioni per cui si procede.

Non possono, inoltre, partecipare alle sedute del procedimento i componenti effettivi o supplenti che siano parenti o affini entro il quarto grado del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare.

La decisione e gli atti adottati in violazione del presente articolo sono nulli di diritto.

Art. 8

Decadenza

Il componente effettivo o supplente della commissione decade di diritto dall'incarico qualora venga egli stesso sottoposto a procedimento disciplinare o nei casi di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 9

Ricusazione

Il componente della commissione di disciplina può essere ricusato:

a) se ha interesse personale nel procedimento o se il dipendente giudicabile è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;

b) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dall'esercizio delle sue funzioni;

c) se vie è un'inimicizia grave tra lui od alcuni dei suoi prossimi congiunti e l'impiegato sottoposto a procedimento;

d) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso dall'infrazione disciplinare o ne è l'autore;

e) se è parente od affine di primo o secondo grado del funzionario istruttore o del consulente tecnico.

La ricusazione è proposta con dichiarazione notificata dal giudicabile, comunicata al presidente della commissione prima dell'adunanza, od inserita nel verbale della seduta in cui il giudicabile sia personalmente comparso.

Sulla istanza di ricusazione decide in via definitiva il presidente sentito il ricusato. Se sia stato ricusato il presidente questi trasmette la dichiarazione con le proprie controdeduzioni al presidente del comitato di gestione che decide definitivamente.

Il provvedimento che riespinge la istanza di ricusazione può essere impugnato soltanto insieme col provvedimento che infligge la punizione.

Il presidente ed il membro della commissione ricusabili a termini del primo comma hanno l'obbligo di astenersi anche quando non sia stata proposta istanza di ricusazione.

I vizi della composizione della commissione di disciplina possono essere denunciati con il ricorso contro il provvedimento definitivo che infligge la sanzione disciplinare anche se il giudicabile non li abbia rilevati in precedenza.

Art. 10

Presidente

Il presidente convoca e presiede la commissione, ne firma gli atti e le deliberazioni e, coadiuvato dal segretario, ne esegue le decisioni e provvede in generale all'espletamento di tutti i compiti connessi al buon funzionamento della commissione stessa, o comunque, richiesti dalla presente legge.

In particolare il presidente:

a) fissa la data della trattazione orale;

b) riferisce sui casi sottoposti a giudizio;

c) può nominare un relatore;

d) decide sulla ricusazione dei membri effettivi e supplenti;

e) cura che l'ordine e le modalità di votazione dei

componenti la commissione avvenga in armonia con il dettato dell'art. 112, lettere a), b) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

f) raccoglie le volontà dei membri della commissione.

All'inizio del triennio di carica il presidente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, designa, nella prima seduta, il suo sostituto scegliendolo tra i membri effettivi eletti dal comitato di gestione. La designazione è valida per tutta la durata in carica del designante salvo sua diversa determinazione. Il membro designato nelle sedute in cui esercita le funzioni di presidente è sostituito dal supplente.

In caso di dimissioni del presidente, se questi conserva la carica di componente della commissione, si fa luogo soltanto ad una nuova elezione con i criteri indicati nel secondo comma dell'art. 5, ma sotto la presidenza del presidente uscente; in caso contrario, si procede anche come previsto all'ultimo comma del successivo articolo mentre, per la nomina del nuovo presidente, la commissione è presieduta dal membro effettivo più anziano di età.

Art. 11

Membri

I membri effettivi e supplenti devono astenersi dal compiere atti, esperire indagini o manifestare pareri in ordine a procedimenti disciplinari, al di fuori dell'esercizio delle loro funzioni di componenti della commissione.

Ogni membro effettivo ha il suo sostituto nel corrispondente membro supplente; quest'ultimo può intervenire a tutte le riunioni della commissione, ma la sua presenza assume rilevanza ad ogni conseguente effetto soltanto in caso di assenza o di legittimo impedimento del titolare. Il membro supplente sostituisce altresì l'effettivo decaduto o cessato, fino alla nomina o alla designazione del nuovo titolare, fermo restando quanto previsto dal terzo comma del precedente art. 6.

La comunicazione delle dimissioni deve essere fatta pervenire al presidente della commissione e al presidente del comitato di gestione.

Il membro dimissionario, effettivo o supplente, rimane in carica fino alla nomina o designazione del successore; a tal fine si procede con le modalità e i criteri indicati all'art. 2, se trattasi di membro nominato, ed all'art. 3 in caso di membro designato.

Art. 12

Segretario

Il segretario assiste alle sedute della commissione e ne redige e firma i verbali, coadiuva il presidente nell'espletamento delle sue funzioni, assolve a tutte le incombenze di segreteria e provvede, tra l'altro, alla tenuta obbligatoria:

— di un registro protocollo per la corrispondenza in arrivo o in partenza;
— di un registro di spedizioni;
— di un registro originale dei verbali delle sedute.

Il segretario è responsabile della conservazione degli atti, della spedizione della corrispondenza, della trasmissione dei plichi, della notifica di avvisi, convocazioni, ordinanze, decisioni. Egli, inoltre, autentica le copie dei documenti e compie tutti gli atti che il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 demanda al segretario della commissione di disciplina per i dipendenti civili dello Stato.

In caso di dimissioni o di decadenza per i motivi indicati al precedente art. 8, alla sostituzione del segretario provvede il comitato di gestione ai sensi del secondo comma dell'art. 4.

In caso di legittimo impedimento del segretario, provvede alla sua sostituzione il presidente del comitato di gestione.

La segreteria della commissione di disciplina ha sede nell'ufficio dove il segretario esplica le mansioni di servizio connesse alla sua posizione funzionale.

Art. 13

Validità delle adunanze e delle deliberazioni

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno quattro componenti e del segretario. Non concorre a formare la predetta maggioranza qualificata il componente di cui al quarto comma dell'art. 1.

La convocazione delle adunanze deve essere notificata a tutti i membri mediante raccomandata a mano o raccomandata postale con avviso di ricevimento, almeno 8 giorni prima di quello fissato per la seduta.

Salvo quanto disposto all'art. 5, la commissione delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Art. 14

Rinvio ad altre normative

Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alla vigente normativa per gli impiegati civili dello Stato nonchè alla normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 15

Disposizioni transitorie e finali

In sede di prima applicazione, il presidente del comitato di gestione deve avviare le procedure previste dagli articoli 2 e 3 entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16

Disciplina dei procedimenti in corso

I procedimenti disciplinari a carico del personale trasferito ai ruoli nominativi regionali ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n 833, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti dalla commissione di disciplina già investita del procedimento.

Art. 17

Organizzazioni sindacali interessate alla designazione dei componenti

Fino all'entrata in vigore dell'accordo nazionale unico di lavoro del personale delle unità sanitarie locali di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le organizzazioni sindacali interessate alla designazione dei componenti di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 761/79 sono quelle fimatarie dei singoli accordi di lavoro del personale trasferito alle unità sanitarie locali ai sensi della richiamata legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 18

Procedura d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore in giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 12 novembre 1982.

Il Presidente:
ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1982, n. **73.**

Modificazione della legge regionale 1° aprile 1977, n. 18, recante norme di polizia per la circolazione dei veicoli a motore nella Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 16 del 6 dicembre 1982)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 1° aprile 1977, n. 18, è modificato nel modo seguente:

«La circolazione ed il parcheggio dei veicoli a motore sono consentiti ai proprietari, usufruttuari, conduttori e loro familiari ed ospiti, a tutti coloro che abbiano necessità di accedervi per ragione di abitazione o dimora o di lavoro o servizio, nonchè alle persone disabili munite del contrassegno di cui al decreto del Ministero del Lavoro 8 giugno 1979».

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 12 novembre 1982.

Il Presidente:
ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1982, n. **74.**

Anticipazione straordinaria di cassa.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 16 del 6 dicembre 1982)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata a contrarre per l'esercizio 1982 anticipazioni di cassa con l'Istituto Tesoriere o altri istituti di credito a ciò autorizzati, fino alla concorrenza massima di lire 120 miliardi.

Art. 2

L'anticipazione è concessa unicamente a fronte delle quote di tributi erariali spettanti alla Regione, a' sensi della legge 26 novembre 1981, n. 690, iscritte nel bilancio di previsione per l'esercizio 1982, quali risultano dai gettiti dei tributi ripartibili presso i competenti uffici finanziari dello Stato.

Art. 3

L'onere derivante alla Regione dall'applicazione della presente legge previsto in lire 6.000.000.000 per l'esercizio 1982, graverà sul capitolo 50350 del bilancio di previsione per l'anno 1982.

Alla copertura dell'onere di lire 6.000.000.000, si provvede, per l'esercizio 1982, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (sepse d'investimento) del bilancio per l'esercizio 1982.

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione

Cap. 50150 - Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)

L. 6.000.000.000

Variazione in aumento

Cap. 50350 - Interessi passivi

L. 6.000.000.000

Lo stanziamento di lire 12.500.000.000 iscritto al settore II - sviluppo economico dell'allegato 8 alla legge regionale 3 maggio 1982, n. 6, è conseguentemente ridotto a L. 6.500.000.000.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 15 novembre 1982.

Il Presidente:
ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1982, n. **75.**

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1982.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 16 del 6 dicembre 1982)*

(Omissis).

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1982, n. **76.**

Rifinanziamento, per l'esercizio finanziario 1982, di spese nei diversi settori regionali di intervento, con modifiche alle autorizzazioni di spesa di cui alla legge regionale 3 maggio 1982, n. 5.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 16 del 6 dicembre 1982)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

(Disposizione in materia di opere pubbliche)

Art. 1

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della legge regionale 3 maggio 1982, n. 5 per gli interventi previsti dalla legge regionale 22 giugno 1964, n. 8. con le modifiche apportate dagli artt. 11 e 12 della legge regionale 26 maggio 1982, n. 10 è incrementata, per l'esercizio 1982, della somma di complessive L. 2.420.000.000 così ripartite:

a) opere stradali di interesse regionale per complessive L. 1.750.000.000 così suddivise:
cap. 26000 L. 800.000.000
cap. 26150 L. 320.000.000
cap. 26450 L. 500.000.000
cap. 26550 L. 130.000.000

b) edifici destinati a pubblica utilità per complessive L. 350.000.000 (cap. 27950)

c) acquedotti di interesse pubblico per complessive L. 320.000.000 (cap. 29500)

Art. 2

E' autorizzata, per l'esercizio 1982, la maggiore spesa di complessive L. 2.486.000.000 destinata:

a) quanto a L. 1.886.000.000 per lavori di sistemazione straodinaria a beni immobili di proprietà (cap. 23200)

b) quanto a L. 600.000.000 per l'acquisto di beni patrimoniali (cap. 23250)

Art. 3

Per le finalità di cui all'art. 12 - 2° comma, della legge regionale 26 maggio 1982, n. 10, è autorizzata, per l'esercizio 1982, la spesa di L. 590.000.000 (cap. 23320 di nuova istituzione).

(Disposizioni in materia di difesa del suolo, forestazione e difesa dei boschi)

Art. 4

Le autorizzazioni di spesa previste dall'art. 2 della legge regionale 3 maggio 1982, n. 5 per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica forestale, di difesa da valanghe, nonchè di difesa idrogeologica del suolo sono elevate, per l'esercizio 1982, di complessive L. 4.600.000.000 così ripartite:
cap. 28250 L. 1.500.000.000
cap. 28510 L. 2.000.000.000
cap. 28530 L. 1.100.000.000

Art. 5

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 della legge regionale 3 maggio 1982, n. 5, per gli interventi intesi alla conservazione e all'incremento del patrimonio boschivo e forestale è elevata, per l'esercizio 1982, di complessive L. 180.000.000 così suddivise:
cap. 29060 L. 150.000.000
cap. 29180 L. 30.000.000

(Disposizioni in materia di agricoltura)

Art. 6

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4 della legge regionale 3 maggio 1982, n. 5 per gli interventi nel settore delle macchine e attrezzature agricole, è ulteriormente elevata, per l'esercizio 1982, di L. 400.000.000 (cap. 31950)

Art. 7

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8 della legge regionale 3 maggio 1982, n. 5, è elevata, per l'esercizio 1982, di L. 200.000.000 (cap. 32100)

Art. 8

Per gli interventi previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984 nel settore della irrigazione, l'autorizzazione di spesa recata dall'art. 9 della legge regionale 3 maggio 1982, n. 5 è ulteriormente elevata, per l'esercizio 1982, di L. 1.000.000.000 (cap. 32200)

(Disposizioni in materia di cooperazione, artigianato e commercio)

Art. 9

Per gli interventi previsti dalla legge regionale 22 giugno 1981, n. 35 è autorizzata, per l'esercizio 1982, la spesa di L. 530.000.000 (cap. 36850)

La sospensione di cui all'art 13 della legge regionale 3 maggio 1982, n. 5 è pertanto revocata.

Art. 10

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 14 della legge regionale 3 maggio 1982, n. 5, per le finalità di cui alla legge regionale 9 giugno 1981, n. 30 è elevata, per l'esercizio 1982, di L. 160.000.000 (cap. 36550)

(Interventi a favore del turismo)

Art. 11

L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla legge regionale 14 luglio 1982, n. 24 è elevata, per l'esercizio 1982, di L. 1.500.000.000 (cap. 37575)

Art. 12

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 16 della legge regionale 3 maggio 1982, n. 5, è elevata, per l'esercizio 1982, di complessive L. 200.000.000 destinata:

a) quanto a L. 100.000.000 per spese di pubblicità e azioni promozionali turistiche (cap. 37100)

b) quanto a L. 100.000.000 per contributi ad enti che svolgono attività nel settore del turismo e del tempo libero (cap. 37200)

(Disposizioni in materia di assistenza sociale)

Art. 13

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 19 della legge regionale 3 maggio 1982, n. 5, è elevata, per l'esercizio 1982, di L. 90.000.000 (cap. 41900)

(Diritto allo studio e altri interventi a carattere scolastico)

Art. 14

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 25 della legge regionale 3 maggio 1982, n. 5, è elevata, per l'esercizio 1982, di complessive L. 153.000.000 destinata:

a) quanto a L. 83.000.000 per la concessione di contributi per la gestione di scuole elementari parificate (cap. 45460)

b) quanto a L. 70.000.000 per la concessione di contributi per la gestione e funzionamento di altre iniziative scolastiche (cap. 45475)

(Disposizioni in materia di attività culturali e scientifiche)

Art. 15

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 26 della legge regionale 3 maggio 1982, n. 5, per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche è elevata, per l'esercizio 1982, di L. 30.000.000 (cap. 46350)

Art. 16

Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge ammontanti a L. 14.539.000.000, per l'esercizio 1982, la Regione fa fronte nel modo seguente:

a) per L. 4.539.000.000 con le maggiori entrate, già accertate sui proventi derivanti dalla tassa di concessione della Casa da Gioco di Saint-Vincent

b) per L. 10.000.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50150 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982 destinato al collegamento stradale Aosta - Courmayeur (allegato n. 8 - Settore I)

Art. 17

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Entrata (Allegato A)

Variazione in aumento:

Cap. 0300	Tassa di concessione della Casa da Gioco di Saint-Vincent	L.	4.539.000.000

Parte Spesa (Allegato B)

Variazione in aumento:

Cap. 23200	Spese per lavori di sistemazione e di manutenzione straodinaria a beni immobili di proprietà non adibiti ad uffici ed alle aree attigue agli stabili di proprietà regionale	L.	1.886.000.000
Cap. 23250	Spese per l'acquisto di beni patrimoniali	L.	600.000.000
Cap. 26000	Spese per opere stradali di interesse regionale — L.R. 26 maggio 1982, n. 10	L.	800.000.000
Cap. 26150	Spese per lavori di ripristino e manutenzione straodinaria di opere stradali di interesse regionale — L.R. 26 maggio 1982, n. 10	L.	320.000.000
Cap. 26450	Spese per la manutenzione delle strade regionali, per sgombero neve e spese accessorie	L.	500.000.000
Cap. 26550	Spese per l'acquisto, la riparazione e la manutenzione di strumenti tecnici, di macchine e di attrezzature stradali	L.	130.000.000
Cap. 27950	Spese per la costruzione e la sistemazione straodinaria di edifici pubblici — L.R. 26 maggio 1982, n. 10 — L.R. 20 marzo 1970, n. 10	L.	350.000.000
Cap. 28250	Spese per opere di sistemazione idraulico-forestale e di difesa da valanghe	L.	1.500.000.000
Cap. 28510	Spese per interventi antivalanghe L.R. 7 agosto 1980, n. 35	L.	2.000.000.000
Cap. 28530	Spese per interventi di regimazione idraulica sui corsi di acqua principali nonchè di sistemazione frane in zone urbanizzate — L.R. 7 agosto 1980, n. 35	L.	1.100.000.000
Cap. 29060	Spese per retribuzioni al personale addetto alla consevazione e all'incremento del patrimonio boschivo (contratti nazionali collettivi di lavoro)	L.	150.000.000

Cap. 29180	Spese per la costruzione di casermette forestali	L.	30.000.000
Cap. 29500	Spese per la costruzione e sistemazione di acquedotti — L.R. 26 maggio 1982, n. 10	L.	320.000.000
Cap. 31950	Contributi per macchine ed attrezzature agricole	L.	400.000.000
Cap. 32100	Contributi per la costruzione, ricostruzione e sistemazione di fabbricati rurali ed annesse abitazioni	L.	200.000.000
Cap. 32200	Contributi per lavori di costruzione e di sistemazione di opere di irrigazione — L. 27 dicembre 1977, n. 984	L.	1.000.000.000
Cap. 36550	Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese artigiane — L.R. 6 giugno 1977, n. 41 — L.R. 16 giungno 1978, n. 30 — L.R. 30 gennaio 1981, n. 11 — L.R. 9 giugno 1981, n. 30	L.	160.000.000
Cap.36850	Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese commerciali — L.R. 29 novembre 1978, n. 59 — L.R. 30 gennaio 1981, n. 12 — L.R. 22 giugno 1981, n. 35	L.	530.000.000
Cap. 37100	Spese per pubblicità ed azioni promozionali turistiche	L.	100.000.000
Cap. 37200	Contributi e sussidi ad aziende di soggiorno, pro-loco, enti ed altri organismi pubblici e privati per attività nel settore del turismo e del tempo libero — L.R. 11 agosto 1981, n. 53	L.	100.000.000
Cap. 37575	Spese per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive — L.R. 11 agosto 1976, n. 33	L.	1.500.000.000
Cap. 41900	Contributi per l'assistenza ai minori	L.	90.000.000
Cap. 45460	Contributi per la gestione di scuole elementari parificate	L.	83.000.000
Cap. 45475	Contributi per la gestione ed il funzionamento di altre iniziative scolastiche ivi compresi i corsi per lavoratori e studenti lavoratori	L.	70.000.000
Cap. 46350	Spese per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche	L.	30.000.000
	Totale in aumento	L.	13.949.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 50150	Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)	L.	10.000.000.000

Art. 18

E' approvata l'istituzione del seguente nuovo capitolo dello stato di previsione della Spesa (allegato B) del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio 1982:

2.1 — Interventi a carattere generale

2.1.2 — Altri interventi

Cap. 23320 Contributi a Enti e privati per la realizzazione di opere di pubblico interesse ai sensi dell'art. 12 — 2° comma della leggge regionale 26 maggio 1982, n. 10 L. 590.000.000

Art. 19

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 15 novembre 1982.

Il Presidente:
ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1982, n. 77.

Aumento, limitatamente all'anno 1982, della spesa per l'applicazione della legge regionale 28 giugno 1962, n. 13, modificata con legge regionale 31 maggio 1979, n. 31, recante norme per il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta nei riguardi delle brucellosi, tubercolosi e mastiti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 16 del 6 dicembre 1982)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per gli interventi di cui alla legge regionale 28 giugno 1962, n. 13, modificata con legge regionale 31 maggio 1979, n. 31, recante norme per il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta, nei riguardi delle brucellosi, tubercolosi e mastiti, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.500.000.000 per l'anno 1982.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sul Capitolo 33700 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1982.

Alla copertura dell'onere, si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al Capitolo 50150 «Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di svilluppo (spese di investimento)».

Art. 2

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione

Cap. 50150 - Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) L. 2.500.000.000

Variazione in aumento

Cap. 33700 - Spese per la bonifica sanitaria del bestiame. L.R. 28 giugno 1962, n. 13, L.R. 30 agosto 1970, n. 24 L. 2.500.000.000

Lo stanziamento relativo alla costituzione del metanodotto regionale iscritto al settore II — Sviluppo economico dell'Allegato n. 8 alla L.R. 3 maggio 1982, n. 6 è destinato per lire 2.500.000.000 alla copertura della presente legge ed è conseguentemente ridotto a lire 1.440.000.000.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, 15 novembre 1982.

Il Presidente:
ANDRIONE

(2518)

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1982, n. **78.**

Aumento per l'esercizio 1982 dello stanziamento per l'applicazione della legge regionale 15 giugno 1978, n. 18. «Contributi per la costruzione e la ricostruzione di tetti in lose e di balconi tipici in legno».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 17 del 21 dicembre 1982)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Lo stanziamento di cui al Cap. 25300 (Contributi per la costruzione e la ricostruzione di tetti in lose e di balconi tipici in legno - L.R. 15 giugno 1978, n. 18) del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982 della Regione Valle d'Aosta è aumentato, limitatamente all'esercizio in corso, da lire 200 milioni a lire 700 milioni.

Restano invariate tutte le modalità di applicazione della legge regionale 15 giugno 1978, n. 18 « Concessione di contributi per la costruzione e la ricostruzione di tetti in lose e di balconi tipici in legno ».

Art. 2

L'onere derivante alla Regione dall'applicazione della presente legge valutato in Lire 500.000.000 graverà sul Capitolo 25300 del bilancio di previsione per l'anno 1982.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 « Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)» del bilancio per l'esercizio 1982.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50150 Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)
L. 500.000.000

Variazione in aumento

Cap. 25300 Contributi per la costruzione, ricostruzione di tetti in lose e di balconi tipici in legno
L.R. 15 giugno 1978, n. 18
L. 500.000.000

Lo stanziamento relativo alla costruzione del metanodotto regionale iscritto al settore II - Sviluppo economico - dell'allegato n. 8 alla legge regionale 3 maggio 1982, n. 6, è destinato per Lire 500.000.000 al finanziamento della presente legge, ed è conseguentemente ridotto a L. 940.000.000.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 2 dicembre 1982.

Il Presidente
ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1982, n. **79.**

Aumento, per l'anno 1982, della spesa per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10 relativa alla sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 17 del 21 dicembre 1982)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10: « Sottoscrizione di capitale azio-

nario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale » è autorizzata, limitatamente all'anno 1982, la maggiore spesa di L. 940.000.000.

Art. 2

La Giunta regionale è delegata a procedere con proprie deliberazioni all'impegno e alla liquidazione delle somme di cui al precedente art. 1, con le modalità di cui alla legge regionale 3 agosto 1971, n. 10.

Art. 3

L'onere derivante alla Regione dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 37500 del bilancio di previsione per l'anno 1982, nell'ammontare di L. 940.000.000.

Alla copertura dell'onere di cui all'articolo precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 « Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese d'investimento)» del bilancio per l'esercizio 1982.

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50150 Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese d'investimento)
L. 940.000.000

Variazione in aumento

Cap. 37500 Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di società di funivie e seggiovie locali e di altre società
— L. R. 3 agosto 1971, n. 10
— L. R. 14 dicembre 1972, n. 40
L. 940.000.000

La disponibilità di L. 940.000.000 dello stanziamento relativo alla costruzione del metanodotto regionale iscritto al settore II - Sviluppo economico - dell'allegato n. 8 alla legge regionale 3 maggio 1982, n. 6, è interamente destinata al finanziamento della presente legge.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 2 dicembre 1982.

Il Presidente
ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1982, n. **80.**

Aumento per l'anno 1982 della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 23 giugno 1975, n. 27, concernente provvedimenti in favore dei territori montani.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 17 del 21 dicembre 1982)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per le finalità previste dall'art. 2 della legge regionale 23 giugno 1975, n. 27, è autorizzata per l'anno 1982 una maggiore spesa di L. 150.000.000.

Art. 2

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 31200 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982.

Al finanziamento della maggiore spesa di Lire 150.000.000 si provvede per l'anno 1982 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti - Settore II - « Sviluppo economico ») della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti - Settore II - Sviluppo economico »
L. 150.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 31200 « Spese per il rimborso dei contributi unificati in agricoltura »

L.R. 23 giugno 1975, n. 27
L.R. 2 dicembre 1982, n. 80
L. 150.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 2 dicembre 1982.

Il Presidente
ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1982, n. **81**.

Concessione di un contributo straordinario al Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca nella Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 17 del 21 dicembre 1982)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 1982, un contributo straordinario di Lire 100.000.000 a favore del Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta per la ristrutturazione dello stabilimento ittiogenico di Morgex.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1982, graverà sul capitolo 30260 della Parte Spesa del bilancio della Regione per l'anno 1982.

Alla copertura dell'onere di L. 100.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50050 (fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese di investimento. Allegato n. 8 - Settore 1 - Assetto del territorio e tutela dell'ambiente) della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982.

Art. 2

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese d'investimento.
L. 100.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 30260 Contributi per la ristrutturazione dello stabilimento ittiogenico di Morgex. L. 100.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 2 dicembre 1982.

Il Presidente
ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1982, n. **82.**

Finanziamento, per l'anno 1982, della legge regionale 25 agosto 1980, n. 44, recante provvedimenti per il risparmio energetico e per l'utilizzazione delle fonti integrative e alternative di energia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 17 del 21 dicembre 1982)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'articolo 9 della legge regionale 25 agosto 1980, n. 44, modificato dall'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 76, è sostituito dal seguente:

« Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 1982, previsti in Lire 250 milioni, graveranno sul capitolo 38110 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1982.

Per gli anni successivi, le spese per l'applicazione della presente legge saranno finanziate annualmente, con legge di bilancio, sulla base dei piani d'intervento di cui al precedente articolo 3».

Art. 2

Alla copertura dell'onere derivante per l'anno 1982 dall'applicazione della presente legge, ammontante a lire 250 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al Capitolo 50050 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali)spese di investimento)» della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982 (allegato n. 8 della legge regionale 3 maggio 1982, n. 6; settore 2 - sviluppo economico) all'uopo utilizzando il fondo di lire 250 milioni a disposizione per il rifinanziamento della legge regionale 25 agosto 1980, n. 44.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l' anno 1982, sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese d'investimento) L. 250.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 38110 Contributi a enti e privati per installazione di impianti finalizzati al risparmio energetico (L.R. 25 agosto 1980, n. 44 - L.R. 2 dicembre 1982, n. 82) L. 250.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 2 dicembre 1982.

Il Presidente
ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1982, n. 83.

Concessione di garanzia fideiussoria della Regione a favore della Ditta Buzzi Romano di Aosta per il pagamento di canoni di locazione finanziaria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 17 del 21 dicembre 1982)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione a favore della Ditta Buzzi Romano di Aosta, fino alla concorrenza massima di L. 118.193.112 a garanzia del contratto di locazione stipulato dalla Ditta stessa con la Leasimpresa S.p.A., per il leasing di macchinari per maglieria con decorrenza dal 13° mese dalla data di inizio del canone di locazione mensile e scadenza al 35° mese.

La garanzia fideiussoria comprende altresì l'IVA, gli interessi moratori, i premi assicurativi, le spese accessorie e quant'altro connesso direttamente o indirettamente con il contratto di locazione finanziaria.

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento l'Assessore regionale all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui al precedente articolo secondo le condizioni e le modalità in vigore, nonchè a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

Art. 3

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia fideiussoria, prevista dalla presente legge, valutati in L. 2.000.000 per ciascuno degli anni 1983 e 1984, faranno carico al capitolo dei futuri bilanci, corrispondente al capitolo 51000 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente per gli anni 1983 e 1984 si provvede mediante utilizzo per L. 4.000.000 delle risorse disponibili relative al programma « 3 - 2 altri oneri non ripartibili », all'uopo integrato di pari importo con le risorse disponibili relative al programma «2.2.2.09 - Interventi promozionali per l'industria» del bilancio pluriennale 1982 - 1984.

Art. 4

Al bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1982 - 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazioni in diminuzione

Settore II - Sviluppo economico

Programma 2.2.2.09: Interventi promozionali per l'industria

Anno 1983	L. 2.000.000
Anno 1984	L. 2.000.000
Totale in diminuzione	L. 4.000.000

Variazioni in aumento:

3. Oneri non ripartibili

3.2. Altri oneri non ripartibili

Anno 1983	L. 2.000.000
Anno 1984	L. 2.000.000
Totale in aumento	L. 4.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 2 dicembre 1982.

Il Presidente
ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1982, n. **84**.

Finanziamenti per la realizzazione di presidi socio-sanitari distrettuali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 17 del 21 dicembre 1982)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Finalità della legge)

La Regione Valle d'Aosta, in armonia con i principi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e con le finalità di cui alla legge regionale 11 novembre 1977, n. 65, provvede direttamente, nell'ambito dell'articolazione organizzativa e funzionale del servizio socio-sanitario regionale, alla realizzazione di presidi distrettuali di cui all'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1981, n. 21.

A tal fine, la Giunta regionale, in anticipazione alle indicazioni del piano socio-sanitario regionale, previo parere della Commissione consiliare per la sicurezza sociale, predispone per il triennio 1982 - 1984 un piano stralcio annuale di investimenti per la realizzazione di presidi distrettuali.

La realizzazione del piano stralcio di investimenti comporta in particolare la diretta assunzione degli oneri per la progettazione, l'acquisto di immobili, la costruzione — compresa l'acquisizione di aree — ovvero per la ristruttutrazione o l' ampliamento di beni di proprietà della Regione medesima o di enti locali.

Sono, altresì, a carico della Regione, gli oneri per l'arredamento e le attrezzature di primo impianto dei presidi.

Ai sensi dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le opere realizzate rimangono o sono trasferite al patrimonio del Comune ove sono ubicate, con vincolo di destinazione all'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

Art. 2

(Programma di intervento)

Per l'attuazione delle finalità della presente legge, oltre all'utilizzazione di fondi sulla quota assegnata alla Regione sul fondo di cui all'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è autorizzata la spesa di due miliardi e cento milioni, ripartita in ragione di lire settecentomilioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1982, 1983 e 1984.

E' fatto divieto agli enti locali di utilizzare fondi propri per la realizzazione di presidi socio-sanitari distrettuali.

Art. 3

(Norme finanziarie)

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno sull'istituendo capitolo 40550 del bilancio preventivo della Regione per l' anno 1982 e sui corrisopndenti capitoli per gli esercizi 1983 e 1984.

Alla copertura degli oneri, di cui al comma precedente, si fa fronte:

— per l'anno 1982 mediante prelievo della somma di lire settecentomilioni dal Capitolo 50050 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento)» - allegato 8 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1982;

per gli anni 1983 e 1984 mediante utilizzo per lire 1.400.000.000 delle disponibilità relative al programma 2.2.3.2. « Strutture sanitarie » del bilancio pluriennale 1982 - 1984 della Regione.

Art. 4

(Variazione di bilancio)

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50050 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di spese normali (Spese di investimento) »
L. 700.000.000

Variazione in aumento

Cap. 40550 « Spese per la realizzazione di presidi socio-sanitari distrettuali ».
L. 700.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 2 dicembre 1982.

Il Presidente
ANDRIONE

ERRATA CORRIGE

Nella legge regionale 15 luglio 1982, n. 32, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione - parte I - n. 11 del 15 settembre 1982, a pag. 153, le prime tre righe del 7° capoverso sono sostituite da: « L'autorizzazione di apertura al pubblico esercizio previo nulla osta tecnico ai fini della sicurezza rilasciato dai competenti Uffici della M.C.T.».

(2519)

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1982, n. **85.**

Norme per la difesa dei boschi dagli incendi.

(Pubblicata nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale *della Regione n. 17 del 12 dicembre 1982)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO 1

Piano Regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi

Art. 1

Ai fini della conservazione e della difesa del patrimonio boschivo dagli incendi sarà predisposto, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano organico nel quale saranno individuate le singole zone boscate in base al diverso indice di pericolosità e saranno previsti i mezzi e le opere occorrenti per la prevenzione e l'estinzione degli incendi, a norma dei successivi articoli 2 e 3.

Il piano, elaborato dal Servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste della Regione Valle d'Aosta d'intesa con il Corpo dei Vigili del Fuoco, sarà approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale all'Agricoltura e alle Foreste, sentite le Comunità Montane, le quali potranno formulare eventuali osservazioni e proposte entro 30 giorni dalla comunicazione del progetto di piano. Trascorso inutilmente tale termine, il progetto di piano si darà per accettato dalle Comunità Montane.

Il piano ha la durata di anni 5 ed alla scadenza verrà sottoposto a revisione, con le modalità previste dai commi precedenti.

Esso potrà essere oggetto di revisioni straordinarie prima della scadenza prevista e con le medesime modalità, in occasione di eventi di eccezionale gravità.

Al fine del coordinamento previsto dall'art. 1, secondo comma, della Legge nazionale 1° marzo

1975, n. 47, il piano approvato viene comunicato al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

Art. 2

Il piano previsto dal precedente articolo è costituito da una cartografia in scala 1:50.000 e da una relazione illustrativa. Esso prevede:
— gli indici di pericolosità degli incendi boschivi;
— l'indicazione della consistenza e della localizzazione dei mezzi e degli strumenti per la prevenzione e l'estinzione degli incendi;
— la determinazione del fabbisogno di mezzi antincendio occorrenti per il completamento di quelli già rilevati ai sensi del punto precedente;
— l'indicazione dei dispositivi di prevenzione ed intervento;
— l'individuazione e la localizzazione delle opere da realizzare nelle zone a maggior indice di pericolosità;
— la localizzazione del servizio antincendio;
— gli interventi per la ricostituzione dei boschi danneggiati dagli incendi;
— le norme per la rilevazione dei sinistri;
— i divieti e le prescrizioni.

Al piano è allegato un programma organico di ricostituzione del patrimonio forestale già percorso dal fuoco.

Art. 3

Si considerano opere e mezzi per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi:
a) l'adozione di tecniche e l'impianto di specie forestali atti ad assicurare al bosco le migliori funzionalità e resistenza nei confronti degli incendi;
b) gli interventi colturali nei soprassuoli boschivi e le periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate;
c) l'apertura di viali frangifuoco e di strade, piste e sentieri forestali atti a svolgere analoghe funzioni, nonchè il loro miglioramento e manutenzione;
d) la costruzione, il ripristino e la manutenzione di serbatoi d'acqua, invasi, canalizzazioni, condutture fisse e mobili, nonchè pompe, motori e impianti di sollevamento d'acqua di qualsiasi tipo;
e) l'impiego di prodotti chimici per la prevenzione e l'estinzione degli incendi;
f) i posti di avvistamento con le relative attrezzature;
g) gli apparecchi e gli impianti di osservazione, segnalazione e comunicazione fissi e mobili;
h) i mezzi di trasporto e di intervento;
i) i mezzi aerei e gli apprestamenti relativi al loro impiego;
l) l'addestramento e l'impiego, in economia, di squadre antincendio;
m) la cartografia tecnica e tematica delle zone comprese nel piano di cui all'art. 1 della presente legge;
n) la distribuzione di generi di conforto, di materiale di rapido consumo, nonchè l'equipaggiamento di rapida usura, alle persone direttamente impegnate nelle operazioni di spegnimento di incendi boschivi;
o) ogni iniziativa rivolta all'educazione del pubblico e alla pubblicazione in materia di difesa dei boschi dagli incendi;
p) ogni altra attrezzatura o mezzo idoneo, nonchè l'impiego di imprese specializzate.

Le opere ed i mezzi di cui sopra, se compresi nel piano di cui all'art. 1 sono a totale carico dell'Amministrazione regionale, la quale è autorizzata all'acquisto di attrezzature speciali nonchè al noleggio ovvero all'affitto di aeromobili, mediante particolari convenzioni con Enti pubblici, con società o con privati.

L'approvazione dei progetti delle opere previste dal presente articolo equivale, ad ogni effetto, a dichiarazione di pubblica utilità, nonchè di urgenza e di indifferibilità.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi fino al 90% della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione di opere di prevenzione e per l'acquisto di mezzi ed attrezzature di cui alle lettere a), c), d), e), f), g), h), m) dell'art. 3 della legge nazionale 1° marzo 1975, n. 47, qualora non siano previsti nel piano regionale antincendi.

Art. 4

Alla ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco e compresi nel piano di cui all'art. 1 della presente legge, si provvederà con fondi regionali nonchè con fondi statali, qualora resi disponibili ai sensi dell'art. 8, 1° comma della Legge nazionale 1° marzo 1975, n. 47, salvo il recupero della spesa a carico dei responsabili, se individuati.

Qualora il danno causato da un incendio interessi superfici boscate di proprietà dei Comuni, delle Consorterie di cui alla legge regionale 5 aprile 1973, n. 14 o di altri Enti, ovvero, in caso di beni di pro-

prietà privata, esso assuma proporzioni rilevanti a giudizio del Servizio «Tutela dell'ambiente naturale e delle foreste», la spesa per le operazioni di intervento è a totale carico della Regione ed in tal caso i lavori vengono eseguiti direttamente a cura del Servizio «Tutela dell'ambiente naturale e delle foreste».

Per la ricostituzione dei soprassuoli forestali, danneggiati o distrutti dal fuoco, di proprietà privata, la Regione concede ai proprietari contributi fino al 90% delle spese necessarie, determinate dal Servizio «Tutela dell'ambiente naturale e delle foreste». In tal caso, le opere necessarie devono essere eseguite entro e non oltre l'anno solare successivo a quello in cui si è verificato l'incendio. L'opera di ricostituzione forestale deve essere eseguita secondo le direttive tecniche impartite dal Servizio «Tutela dell'ambiente naturale e delle foreste», in conformità ai piani di sviluppo delle Comunità Montane.

Qualora il proprietario privato non provveda ad iniziare l'opera di ricostituzione del bene danneggiato o distrutto dal fuoco, tale opera verrà eseguita dal Servizio «Tutela dell'ambiente naturale e delle foreste», che si sostituisce al proprietario, fino alla completa ricostituzione dello stato primitivo del bene danneggiato o distrutto dal fuoco, eseguendo i lavori ritenuti necessari.

Per l'occupazione temporanea dei terreni boscati da ricostituire a norma dei commi precedenti, nonchè per la realizzazione delle opere di prevenzione degli incendi di cui al precedente art. 3 e per le operazioni di estinzione, non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva ai proprietari e non spetta agli stessi alcuna indennità.

Nell'applicazione delle leggi che dispongono il finanziamento di opere volte al rimboschimento ed al miglioramento dello stato delle foreste, la ricostituzione dei boschi distrutti o danneggiati dal fuoco dovrà essere considerata azione prioritaria nella formualzione dei programmi.

I Comuni, i loro Consorzi e le Comunità Montane possono presentare alla Regione proposte di interventi prioritari per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.

La Regione coordina i programmi di intervento predisposti dagli Enti suddetti e partecipa alla loro attuazione mettendo a disposizione i propri mezzi tecnici ed il proprio personale.

Art. 5

Nelle zone boscate, comprese nel piano di cui all'articolo 1 della presente legge, i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco, è vietato l'insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo, fatto salvo il diritto al ripristino di immobili preesistenti, nel rispetto delle norme della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, e successive modificazioni.

Tali zone non possono comunque avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio.

TITOLO II

Disposizioni concernenti la prevenzione e lo spegnimento degli incendi

Art. 6

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 9, I°, II° e III° comma, della legge nazionale 1° marzo 1975, n. 47, lo stato di eccezionale pericolo di incendi boschivi ed i divieti relativi sono resi noti, per i terreni o la parte di essi compresi nel piano di cui all'art. 1 della presente legge, annualmente o per periodi di tempo più brevi, con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste.

Sempre ai sensi dell'articolo di legge predetto, il Decreto viene immediatamente comunicato al competente Comando Militare ed ai Comuni interessati, il cui Sindaco, entro 24 ore dalla comunicazione, è tenuto a rendere noto lo stato di eccezionale pericolo mediante avviso da esporre all'Albo Pretorio ed in altri spazi idonei. Il Decreto viene reso noto alla popolazione anche mediante comunicazione ai locali organi d'informazione.

Alla dichiarazione della cessazione dello stato di eccezionale pericolo si provvede nelle stesse forme e con i medesimi mezzi di pubblicità di cui ai commi precedenti.

Durante il periodo di eccezionale pericolo, il servizio di avvistamento e di prevenzione degli incendi boschivi viene intensificato.

Art. 7

Ai sensi ed agli effetti della presente legge e dell'art. 7 della legge nazionale 1° marzo 1975, n. 47, il Corpo Forestale Valdostano coordina le operazioni di sorveglianza, di avvistamento e di spegnimento degli incendi. Esso può organizzare, a tal fine, con il proprio personale, reparti di pronto impiego per la lotta contro gli incendi boschivi, dotandoli delle necessarie attrezzature

Alla direzione ed al coordinamento delle operazioni di spegnimento degl'incendi boschivi provvedono di concerto il rappresentante del suddetto Corpo Forestale ed il Comandante operativo del Corpo dei Vigili del Fuoco, qualora l'intervento di questi si renda necessario.

Nel caso di incendi esclusivamente boschivi, i reparti del Corpo regionale dei Vigili del Fuoco intervenuti di propria iniziativa o su richiesta del Presidente della Giunta regionale, ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge dello Stato 1° marzo 1975, n. 47, operano sotto la diretta responsabilità dei propri superiori e secondo le direttive generali del Corpo Forestale Valdostano.

Nel caso invece che l'incendio boschivo minacci l'incolumità delle persone o la rovina di edifici, la direzione delle operazioni di soccorso passa al Comandante dei reparti dei Vigili del Fuoco, con cui i reparti dell'organo forestale sono tenuti a collaborare.

In casi di urgente necessità ed in assenza della direzione tecnico-operativa di cui ai commi precedenti, i Comuni, i loro Consorzi e le Comunità Montane possono affidare la direzione delle operazioni a personale tecnico dipendente o da essi comunque impiegato.

Il territorio regionale è diviso in distretti antincendio determinati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, in base alle delimitazioni territoriali delle Comunità Montane e alle circoscrizioni dei Comandi di Stazione del Corpo Forestale Valdostano.

I distretti dispongono di un nucleo di pronto impiego in collegamento con apposite vedette tramite radio-telefoni, e di mezzi fuoristrada muniti di attrezzatura rice-trasmittente ed anticendio.

I distretti sono collegati a mezzo radio con la sede del Servizio «Tutela dell'ambiente naturale e delle Foreste» della Regione Valle d'Aosta.

I comandi di Stazione Forestale possono avvalersi dell'opera delle guardie comunali o di altri Enti, Consorzi od associazioni, e, in modo particolare per i compiti di avvistamento, segnalazione e sorveglianza, della collaborazione volontaria degli enti ed associazioni naturalistiche operanti in Regione.

Oltre al personale forestale ed alla mano d'opera di cui innanzi, il Corpo Forestale Valdostano può reclutare, in sede di spegnimento degli incendi, anche altre persone idonee, ai sensi dell'art. 33 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267.

I Comuni provvedono al censimento degli automezzi e delle macchine operatrici esistenti nell'ambito del rispettivo territorio ed utilmente impiegabili nella lotta contro gli incendi. Gli elenchi, da aggiornarsi annualmente, sono messi a disposizione degli Enti, organi ed uffici impiegati nell'azione di prevenzione ed estinzione degli incendi.

I Comuni assicurano, attraverso convenzioni con i proprietari, la disponibilità di tali mezzi, fermo restando il potere di requisizione da parte del Sindaco, in caso di grave ed urgente necessità, come previsto dall'art. 7 della legge 20 marzo 1965, n. 2248 (allegato E).

Nei casi in cui gli incendi boschivi minaccino abitati, impianti industriali ed in genere la pubblica incolumità, il Presidente della Giunta regionale dovrà richiedere l'intervento del Corpo dei Vigili del Fuoco.

Se necessario, il Corpo Forestale Valdostano può anche chiedere, tramite il Presidente della Giunta, la collaborazione dell'Esercito, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo delle Guardie di Finanza e del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza.

Nei casi di particolare gravità, l'intervento deve essere altresì coordinato con gli Organi del Servizio di Protezione Civile, di cui alla legge 8 dicembre 1970, n. 996, e con le Forze Armate eventualmente impiegate.

Art. 8

Alle persone comunque impiegate nelle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi e di conseguente eventuale salvataggio di persone e di cose, sempre che non intervengano per ragioni di servizio in quanto dipendenti da Enti pubblici ed Organi dello Stato, è corrisposto, per le prestazioni effettuate, un compenso orario determinato dalla Giunta regionale in base alle vigenti tariffe previste dalle tabelle nazionali e da quelle integrative regionali per gli operai addetti ai lavori forestali. Il compenso grava sul bilancio della Regione; al suo pagamento provvedono direttamente la Regione od il Comune, al quale la Regione rimborsa successivamente le spese sostenute, previa presentazione di apposita distinta degli oneri stessi.

Al personale regionale, ai componenti le squadre antincendio ed ai volontari comunque impiegati nelle operazioni di estinzione degli incendi spetta una indennità oraria di rischio, secondo i criteri da stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale in misura non superiore al compenso orario per la re-

tribuzione del lavoro straordinario del personale regionale appartenente al 4° livello.

A favore degli stessi soggetti e dei loro aventi causa si applicano, in caso di infortunio nel corso delle operazioni suindicate, nonché di quelle conseguenti il salvataggio di persone o cose, le disposizioni relative agli infortuni sul lavoro, di cui al titolo I del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9

La Giunta Regionale è autorizzata ad istituire corsi di preparazione ed aggiornamento aventi ad oggetto le tecniche di intervento contro gli incendi boschivi, ai quali potranno partecipare il personale addetto al Servizio «Tutela dell'ambiente naturale e delle foreste», gli operai addetti ai lavori forestali, i membri del Corpo dei Vigili del Fuoco, nonchè, a richiesta accettata, volontari.

I corsi di cui al precedente comma saranno organizzati a cura dell'Assessorato Agricoltura e Foreste.

Art. 10

La Giunta regionale provvederà a svolgere attività di propaganda diretta a sensibilizzare l'opinione pubblica, ed in particolar modo la popolazione rurale e quella scolastica, circa la necessità di evitare e prevenire gli incendi boschivi e di tutelare e sviluppare il patrimonio forestale.

Detta propaganda sarà attuata mediante adeguata campagna di stampa ed audiovisiva, nonchè mediante l'apprestamento di idonea segnaletica fissa e mobile ed altri mezzi.

Art. 11

All'interno dei boschi e ad una distanza inferiore a 50 metri dai medesimi è sempre vietato a chiunque accendere fuochi, abbruciare stoppie od altri residui vegetali, dar fuoco alle discariche di rifiuti ed usare inceneritori sprovvisti di abbattitore di scintille.

E' altresì vietato a chiunque accendere fuochi ad una distanza inferiore a metri 50, e al loro interno, in zone incolte o ricoperte da vegetazione residua secca, confinanti con i boschi.

E' fatta eccezione per le persone incaricate della sorveglianza o addette alla gestione del bosco, nei limiti di quanto strettamente necessario e previa adozione delle opportune cautele: al riguardo è fatto comunque divieto di accensione di fuoco in presenza di vento, ed obbligo della presenza di almeno due persone adulte valide, nonchè del preventivo rinettamento del terreno circostante da ogni residuo vegetale suscettibile di comunicare il fuoco ai boschi, a qualunque distanza questi siano posti.

Le persone addette all'abbruciamento sono tenute a seguire l'andamento del fuoco fino alla sua totale estinzione.

La Stazione Forestale competente per giurisdizione può autorizzare l'uso del fuoco anche a distanza inferiore a quella prescritta, allo scopo di costituire fasce frangifuoco o di bonifica dei terreni, stabilendo eventualmente l'adozione delle cautele ritenute idonee ad evitare il pericolo d'incendio.

E' in ogni caso consentita l'accensione di fuochi nei punti fissi all'uopo attrezzati dal Servizio «Tutela dell'ambiente naturale e delle foreste», nonchè l'uso di fornelli protetti da dispositivi o strutture atte ad impedire il diffondersi di faville o braci.

Gli Enti pubblici o privati gestori di strade aperte al traffico ordinario o di ferrovie che attraversino boschi o che siano con essi confinanti, debbono provvedere alla sistematica ripulitura con mezzi diversi dal fuoco delle scarpate al fine di evitare incendi boschivi.

A tale identico scopo, gli Enti predetti sono tenuti a mettere in atto gli speciali trattamenti o accorgimenti tecnici che potranno essere prescritti dal Servizio «Tutela dell'ambiente naturale e delle foreste».

A chiunque scorga in un bosco o nei terreni limitrofi l'esistenza di un fuoco abbandonato o non controllato oppure di un incendio, è fatto obbligo di spegnerlo con i mezzi a disposizione, ovvero di segnalarlo immediatamente alla più vicina Stazione del Corpo Forestale, dei Vigili del fuoco o degli altri corpi di Polizia, in modo che possa tempestivamente venire organizzata la necessaria opera di spegnimento.

Art. 12

Nelle zone individuate con il Decreto di cui all'art. 6, I° comma, della presente legge, sino a quando non venga dichiarata la cessazione dello stato di eccezionale pericolo, è vietato, oltre a compiere gli atti di cui all'art. 11:

a) far brillare mine all'interno di zone boscate senza una preventiva autorizzazione da parte della stazione Forestale competente giurisdizional-

mente; usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;

b) usare all'interno di zone boscate motori sprovvisti di scarico di sicurezza, nonchè fornelli od inceneritori che producano faville o brace;

c) transitare, con mezzi di trasporto dotati di motore a scoppio, su strade di carattere agricolo o forestale entro le zone boscate, fatta eccezione per coloro che abbiano diritto di accesso in quanto proprietari, usufruttuari o conduttori di fondo e loro familiari e ospiti, nella zona servita dalla strada, ovvero abbiano necessità di accedervi per ragioni di abitazione o dimora o lavoro o servizio;

d) eliminare col fuoco i residui vegetali delle scarpate stradali, ferroviarie e d'altro genere, fumare nei boschi o compiere ogni altra azione che possa comunque creare pericolo mediato o immediato d'incendio.

Art. 13

In tutti i boschi distrutti o danneggiati da incendio sono sempre vietati:

a) tutti i lavori che comportino comunque movimento di terreno, ad eccezione di quelli relativi alla sola ricostituzione del bosco stesso;

b) la trasformazione del bosco danneggiato e del terreno in una qualità di coltura diversa da quella silvicola;

c) il pascolo di ogni specie di animali per un periodo di 10 anni, prorogabile, se necessario, fino a quando il nuovo bosco non avrà assicurato una sufficiente copertura arborea ai fini della difesa e della conservazione del suolo;

d) l'esercizio della caccia;

e) il transito di persone, animali o mezzi motorizzati, con l'eccezione di quelli adibiti o addetti ai lavori di ricostituzione dei boschi prescritti dalle competenti autorità; e sotto il controllo della Stazione forestale giurisdizionalmente competente;

Tali divieti entrano automaticamente in vigore col verificarsi dell'evento dannoso conseguente all'incendio e dietro semplice notificazione, da parte del predetto Comando di Stazione forestale, fatta direttamente al proprietario del bene distrutto o danneggiato dal fuoco ed ai competenti organi regionali cui è devoluta la competenza di ratificare tale provvedimento.

I divieti di cui ai punti c), d) ed e) permangono fino alla completa restituzione del terreno o bosco ad uno stato selvicolturalmente accettabile e la loro revoca è comunque subordinata all'autorizzazione del competente organo della Regione, previo parere del competente Servizio «Tutela dell'ambiente naturale e delle foreste».

Il Servizio «Tutela dell'ambiente naturale e delle foreste», nell'emettere la dichiarazione di assenso di cui all'art. 3 comma IV° della Legge regionale 22 luglio 1980, n. 34, tiene conto del potenziale pericolo di incendi rappresentato da campeggi ed altri complessi turistici all'aria aperta e subordina pertanto il suo eventuale assenso al rispetto di particolari norme e cautele da prescrivere caso per caso a seconda della situazione dei luoghi.

L'inosservanza di tali norme e cautele comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 4 della suddetta legge.

Art. 14

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, con particolare riguardo agli articoli 423, 424, 425, 449 e 451 del C.P. qualora il fatto costituisca reato ai sensi delle leggi vigenti, e fatta salva inoltre l'applicazione dell'art. 10 della legge nazionale 1° marzo 1975, n. 47, chiunque viola le disposizioni sotto richiamate soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da £. 60.000 a £. 300.000 in caso di violazione di alcune delle disposizioni contenute negli artt. 11, 12 e 13 lettere c), d) ed e);

b) da £. 80.000 a £. 400.000 in caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 13, lettere a) e b).

Per le violazioni di cui ai precedenti commi compiute da persone soggette all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata, in solido con l'autore delle violazioni, al pagamento della somma da questo dovuta.

In caso di violazione delle prescrizioni e dei divieti posti dal piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi di cui all'art. 1, nonchè dei divieti di cui all'art. 6, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a £. 50.000 e non superiore a £. 300.000.

Art. 15

In caso di violazione dell'art. 5 della presente legge, ferme restando le altre sanzioni previste dalle

norme in vigore, l'Assessorato all'Agricoltura e Foreste propone all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 10 ultimo comma della Legge 1° marzo 1975, n. 47, di emettere ordinanza provvisoriamente esecutiva mirante al ripristino, entro 6 mesi, dello stato dei luoghi, da eseguirsi a cura e spese del trasgressore, in solido con il proprietario o il possessore del suolo interessato.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, in caso di inadempienza i lavori di ripristino sono eseguiti dal Servizio «Tutela dell'ambiente naturale e delle foreste» del predetto Assessorato, e le relative spese sono anticipate dalla Regione, con diritto di rivalsa, ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 16

Per l'accertamento ed il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio, nonché per la irrogazione delle sanzioni amministrative previste al precendente art. 14, si procede ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 17

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, fino al 1986 la seguente spesa il cui onere graverà sul capitolo 28900 del Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982 e sui corrispondenti capitoli di Bilancio per gli esercizi successivi:
— per l'anno 1982 £. 300.000.000
— per l'anno 1983 £. 370.000.000
— per l'anno 1984 £. 410.000.000
— per gli anni 1985/1986 £. 450.000.000

Alla copertura della maggiore spesa a carico della Regione derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede:

— per l'anno 1982 mediante riduzione di lire 250.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50050 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzione normali (spese di investimento) (Allegato n. 8 - Settore 1° - Assetto del territorio e tutela dell'ambiente) del Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982;
— per gli anni 1983/1984 mediante utilizzo per lire 680.000.000 delle risorse disponibili relative al programma 2.2.1.07 - Forestazione e difesa dei boschi;
— per gli anni 1985 e 1986 gli oneri di cui al 1° comma del presente articolo saranno iscritti con legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 18

Al Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982 sono approvare le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento)»
L. 250.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 28900 «Spese per la prevenzione e la lotta agli incendi dei boschi e per la ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco»
L. 250.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 3 dicembre 1982.

Il Presidente
ANDRIONE

(2520)

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1982, n. **86.**

Sessioni d'esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, riservate al personale docente delle scuole regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 18 del 21 dicembre 1982)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Ai fini della successiva immissione nei ruoli regionali del personale docente della scuola ma-

terna e delle scuole ed istituti di istruzione secondaria, la Regione indice le apposite sessioni d'esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, di cui agli articoli 23 e 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270, riservate agli insegnanti non provvisti della prescritta abilitazione, in servizio nell'anno scolastico 1982 - 1983 nelle scuole da essa dipendenti, compresi i corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, con incarico a tempo indeterminato o annuale conferito non posteriormente all'anno scolastico 1980-1981 e successivamente prorogato.

Gl insegnanti di cui al precedente comma sono ammessi a partecipare alla sessione riservata d'esami per il conseguimento della sola abilitazione relativa all'insegnamento prestato con incarico nel corrente anno scolastico, sempre che essi siano in possesso dei prescritti titoli di studio.

Coloro che non conseguono l'abilitazione sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata d'esami.

Art. 2

Gli insegnanti incaricati, che conseguono l'abilitazione nelle sessioni riservate d'esami indette ai sensi del precedente articolo 1, sono mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo, a condizione che superino con esito positivo una prova di verifica della piena conoscenza della lingua francese, da effettuarsi al termine di appositi corsi di aggiornamento, organizzati dall'amministrazione regionale.

Alle stesse condizioni sono mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo gli insegnanti incaricati in servizio nelle scuole elementari della Regione alla data di entrata in vigore della presente legge e gli insegnanti incaricati in servizio alla stessa data negli istituti e scuole di istruzione secondaria della Regione, già forniti di abilitazione, ove prescritta.

La prova di verifica della piena conoscenza della lingua francese consisterà nella discussione orale di un argomento proposto dalla commissione tra quelli svolti nel corso di aggiornamento. Gli insegnanti che non superano tale prova potranno ripeterla una sola volta e saranno ulteriormente mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico immediatamente successivo, nel corso del quale saranno tenuti a frequentare una seconda volta l'apposito corso.

Le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento di lingua francese e della susseguente verifica e la composizione delle relative commissioni saranno stabilite dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, sentite le Organizzazioni Sindacali scolastiche.

Gli insegnanti che, nelle sessioni riservate d'esami indette ai sensi del precedente articolo 1, conseguono l'abilitazione per l'insegnamento della lingua francese e quelli che sostengono l'esame di abilitazione interamente nella lingua medesima sono esonerati, ai fini dell'immissione in ruolo, dalla frequenza dei corsi di aggiornamento e dalla susseguente verifica previsti dal precedente primo comma.

Parimenti sono mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo, con esonero dalla verifica della piena conoscenza della lingua francese, gli insegnanti incaricati in servizio nella scuola materna regionale nel corrente anno scolastico, che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento a seguito dell'ultimo concorso ordinario espletato nella Regione prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Con successiva legge regionale, da adottarsi entro il 31 dicembre 1982, saranno stabilite le norme relative alla immissione in ruolo del personale di cui ai precedenti commi, secondo le decorrenze previste dalla legge 20 maggio 1982, n. 270, e le modalità di assegnazione della sede.

Art. 3

Ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento la Regione indice le apposite sessioni d'esami, di cui all'articolo 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, riservate agli insegnanti non provvisti della prescritta abilitazione, in servizio negli anni scolastici 1980-1981 e 1981-1982, in qualità di supplenti, nella scuole materne e negli istituti e scuole di istruzione secondaria da essa dipendenti, ovvero in servizio negli stessi anni scolastici, con nomina di durata almeno annuale conferita secondo le norme di legge, nelle scuole materne autorizzate o, rispettivamente, negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti, funzionanti nel territorio della Regione.

Agli effetti del precedente comma il servizio prestato nell'anno scolastico 1980-81 nelle scuole statali è equiparato a quello prestato nelle scuole dipendenti dalla Regione ed il servizio prestato nelle scuole materne autorizzate e negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti del restante territorio dello Stato è equiparato al servizio prestato nelle corrispondenti scuole ed istituti funzionanti nel territorio della Regione.

Gli anni di servizio, richiesti dal primo comm adel presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo prestato in ciascun anno con il possesso del prescritto titolo di studio. E' comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.

Sono ammessi alla sessione riservata d'esami prevista dal presente articolo gli insegnanti laureati, sforniti d'abilitazione, in servizio negli anni scolastici 1980-81 e 1981-82 negli istituti tecnici e professionali dipendenti dalla Regione in qualità di assistenti di cattedra, con incarico conferito dalla Giunta regionale. Detto personale è ammesso a partecipare per una sola classe di abilitazione tra quelle previste dal vigente ordinamento scolastico statale, in base al titolo di studio posseduto.

Art. 4

Le prove di esame delle sessioni riservate di cui ai precedenti articoli 1 e 3 si svolgeranno con le modalità indicate negli articoli 23 e 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

In ossequio al principio statutario della parità linguistica tra italiano e francese nella Valle d'Aosta, le prove suddette potranno essere svolte indifferentemente nell'una o nell'altra lingua, a scelta del candidato; la prova orale potrà essere svolta anche in entrambe le lingue. Fanno eccezione le prove per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento della lingua francese o di una lingua estera, che dovranno essere svolte interamente nella lingua di insegnamento.

Le commissioni esaminatrici saranno nominate dal sovraintendente agli studi della Regione. Il Presidente ed i componenti delle commissioni saranno scelti tra il personale in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole statali, secondo modalità stabilite dall'assessore regionale alla pubblica istruzione, sentito il consiglio scolastico regionale.

Ai membri delle commissioni esaminatrici si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

Art. 5

L'onere per l'applicazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni graverà sul capitolo del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983 corrispondente al capitolo 43300 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982.

La copertura dell'onere di cui al comma precedente è assicurata dal normale incremento delle quote di ripartizione del gettito di tributi erariali.

Art. 6

Al bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1982 - 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte entrata

Variazioni in aumento

TITOLO I - Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso dovute alla Regione.

Categoria 2ª - Compartecipazione di tributi erariali
anno 1983 L. 50.000.000

Parte spesa

Variazioni in aumento

2.2.4 - Settore Promozione Sociale - istruzione e cultura

2.2.4.01 - Personale scolastico
anno 1983 L. 50.000.000

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 3 dicembre 1982.

Il Presidente
ANDRIONE

(2521)

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1982, n. 87.

Applicazione del Regolamento CEE 270/79 - Approvazione dell'accordo concernente la costituzione, la gestione e la organizzazione del Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli C.I.F.D.A..

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 19 del 24 dicembre 1982)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

E' approvato l'accordo, che sarà pubblicato in allegato alla presente legge, tra le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria ed Emilia Romagna e le Province autonome di Trento e Bolzano per l'istituzione del « Consorzio Interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli - C.I.F.D.A.» in applicazione del Regolamento CEE n. 270 del 6 febbraio 1979 relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia.

Eventuali modificazioni al suddetto accordo, previa intesa tra i contraenti, saranno approvate con legge regionale.

Art. 2 -

Alla designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta nel Consiglio generale del Consorzio provvede la Giunta regionale (sentite le Commissioni consiliari competenti).

Art. 3

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue L. 20.000.000, graverà sul capitolo 33460 che si istituisce nella parte spesa del bilancio della Regione per l'anno 1982 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi successivi.

Alla copertura dell'onere si provvede, per l'esercizio 1982, mediante riduzione di L. 20.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 33450 «Spese per attività sperimentali e dimostrative e per la preparazione tecnico professionale degli agricoltori (corsi e concorsi) nonchè spese per il funzionamento del Laboratorio caseario regionale del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982.

Per gli anni 1983 e 1984 mediante utilizzo per L. 40.000.000 delle disponibilità del settore 2.2.2. «Sviluppo economico» programma 2.2.2.04 « Assistenza tecnica » del bilancio pluriennale 1982 - 1984.

A decorrere dall'esercizio 1983 l'onere necessario sarà iscritto con leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 33450 Spese per attività sperimentali e dimostrative e per la preparazione tecnico professionale degli agricoltori (corsi e concorsi) nonchè spese per il funzionamento del Laboratorio caseario regionale L. 20.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 33460 (di nuova istituzione)

« Spese per la gestione e il funzionamento del Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli C.I.F.D.A.» L. 20.000.000
L.R. 15 dicembre 1982, n. 87

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo e chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 15 dicembre 1982.

Il Presidente
ANDRIONE

(Omissis)

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1982, n. **88.**

Modificazione legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34. Provvidenze a favore di Cooperative agricole e di associazioni di produttori agricoli.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 19 del 24 dicembre 1982)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34 è abrogato.

Art. 2

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla concessione di garanzie fideiussorie valutati in Lire 3.000.000 faranno carico al capitolo 51000 del bilancio in corso.

Alla copertura di cui al comma precedente si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50050 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982.

La previsione di spesa iscritta al settore II - Sviluppo economico dell'allegato n. 8 alla legge regionale 23 maggio 1982 n. 6 relativa al rifinanziamento della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, è destinata per Lire 3.000.000 alla copertura della presente legge.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l' anno 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) L. 3.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 51000 Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative L. R. 1° aprile 1975, n. 7 L. 3.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 15 dicembre 1982.

Il Presidente
ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1982, n. **89.**

Integrazioni alla legge regionale 26 maggio 1982, n. 10, recante finanziamenti di opere pubbliche nell'interesse di enti locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 19 del 24 dicembre 1982)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Alla fine dell'art. 2 della legge regionale 26 maggio 1982, n. 10, è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Gli stanziamenti della presente legge sono altresì destinati a finanziare l'acquisto di mezzi meccanici e relative attrezzature per l'espletamento di servizi di pubblico interesse ».

Art. 2

Dopo l'art. 4 della legge regionale 26 maggio 1982, n. 10, è inserito il seguente nuovo articolo:

Art. 4 bis
(Acquisto di mezzi meccanici ed attrezzature)

I finanziamenti per l'acquisto dei mezzi meccanici e delle relative atrezzature, saranno autorizzati previo accertamento da parte dei competenti uffici tecnici regionali dell'idoneità e della capacità operativa dei mezzi da acquistare.

Detti finanziamenti non sono cumulabili con altre provvidenze regionali.

Art. 3

Dopo il quarto comma dell'art. 7 della legge regionale 26 maggio 1982, n. 10, è inserito il seguente nuovo comma:

« Per l'acquisto di mezzi meccanici e relative attrezzature la liquidazione del finanziamento regionale è disposta con decreto dell'Assessore ai Lavori Pubblici in una unica soluzione, su richiesta dell'Ente locale interessato, ad avvenuto acquisto, collaudo ed immatricolazione dei mezzi meccanici ».

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 15 dicembre 1982.

Il Presidente
ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1982, n. 90.

Rifinanziamento della spesa per la gestione e la costruzione di asili-nido in Valle d'Aosta di cui alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 39.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 19 del 24 dicembre 1982)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per l'attuazione delle finalità previste dalla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 39, è autorizzata la spesa complessiva di lire 920.000.000, ripartita in ragione di lire trecentomilioni per l'esercizio finanziario 1982, di lire trecentomilioni per l'esercizio finanziario per l'anno 1983 e di lire trecentoventimilioni per l'esercizio finanziario 1984.

Art. 2

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, graveranno sui capitolo 22805 e 22820 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1982 e sui corrispondenti Capitoli per gli esercizi successivi.

Nei bilanci di previsione della Regione per gli anni 1983/1984 ovvero in sede di provvedimenti di variazioni dei bilanci stessi, la spesa annua autorizzata dal precedente art. 1 potrà essere diversamente ripartita tra i due capitoli di spesa sopra citati, in base alle accertate necessità inerenti l'applicazione della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 39.

Alla copertura degli oneri di cui al 1° comma per l'anno 1982, si provvede:

— quanto a lire duecentomilioni, mediante prelievo dal Capitolo 50000 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) » del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982;

— quanto a lire centomilioni, mediante prelievo dal Capitolo 50050 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di

funzioni normali (Spese di investimento)» del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982;

— per gli anni 1983/1984, mediante utilizzo per lire seicentoventimilioni delle disponibilità relative al programma 2.1.1. - « Interventi a carattere generale - Finanza locale » del bilancio pluriennale 1982/1984 della Regione.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l' esercizio finanziario 1982, sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazioni in diminuzione:

Cap. 50000 Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) L. 200.000.000

Cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) L. 100.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 22805 Contributi ai Comuni e ad altri Enti locali nelle spese di gestione di servizi sociali di loro competenza L. 200.000.000

Cap. 22820 Contributi ai Comuni e ad altri Enti locali nelle spese di investimento di loro competenza nel settore dei servizi sociali L. 100.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 15 dicembre 1982.

Il Presidente
ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1982, n. **91.**

Norme concernenti il collegio dei revisori dell'Unità Sanitaria locale della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 19 del 24 dicembre 1982)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Istituzione del collegio dei revisori dell'U.S.L.

Ai sensi dell'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, è istituito il collegio dei revisori dei conti dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

Art. 2

Nomina e composizione del collegio dei revisori

Il collegio è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministero del Tesoro, uno eletto dall'assemblea generale dell'Unità sanitaria locale ed uno nominato dalla Giunta regionale, con funzioni di presidente.

I membri eletti debbono essere cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Valle d' Aosta, eleggibili a consiglieri comunali ed essere esperti in materia contabile-amministrativa.

Il Collegio dura in carica quanto l'assemblea generale dell'Unità sanitaria locale ed esercita le proprie funzioni fino alla rinnovazione.

I componenti del collegio dei revisori possono essere riconfermati.

In caso di cessazione anticipata dalla carica per qualsiasi motivo, il componente viene sostituito entro trenta giorni dall'organo che l'ha espresso.

Per la validità delle adunanze del collegio è necessaria la presenza di tutti i suoi membri.

Art. 3

Ineleggibilità e incompatibilità.

Non possono essere nominati revisori e, se nominati, decadono dall'ufficio:

— coloro che si trovino in uno dei casi di ineleggibilità o incompatibilità a Consigliere comunale;

— coloro che abbiano ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione dell'Unità sanitaria locale l'ufficio di presidente o di componente del comitato di gestione, di membro dell'ufficio di direzione, oppure che coprano posti nell'istituto di credito che svolge funzioni di tesoriere dell'Unità sanitaria locale;

— i membri dell'assemblea generale e del comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale;

— coloro che abbiano un rapporto di impiego o convenzionale con l'Unità sanitaria locale;

— i membri della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali;

— i fornitori dell'Unità sanitaria locale;

— gli amministratori, i dipendenti e, in generale, chi a qualsiasi titolo svolga in modo continuativo attività retribuita presso istituzioni sanitarie di carattere privato ubicate nell'ambito dell'Unità sanitaria locale;

— coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti l'attività della Unità sanitaria locale, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora, ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile, oppure si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo.

Art. 4

Compiti del collegio dei revisori

Al collegio dei revisori dei conti spetta:

— vigilare sulla gestione finanziaria dell'Unità sanitaria locale;

— esaminare i conti consuntivi e redigere una propria relazione da allegare alle deliberazioni di approvazione degli atti suddetti;

— accertare la regolarità delle scritture e delle operazioni contabili;

— effettuare riscontri sulla consistenza di cassa e, almeno una volta all'anno, riscontri sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia.

Sui risultati dell'attività di vigilanza il collegio dei revisori riferisce alla Regione ed all'assemblea generale dell'Unità sanitaria locale, esprimendo anche valutazioni circa i livelli di economicità e di efficienza conseguiti nella gestione della spesa

Il collegio dei revisori è tenuto in particolare a sottoscrivere i rendiconti di cui all'articolo 50, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e a predisporre una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo-contabile dell'Unità sanitaria locale da trasmettere alla Giunta regionale e ai Ministeri della Sanità e del Tesoro.

Art. 5

Funzionamento del collegio dei revisori - Indennità

Il collegio dei revisori si riunisce almeno una volta ogni due mesi.

I componenti del collegio dei revisori possono essere invitati a presenziare alle sedute dell'assemblea generale e del comitato di gestione della Unità sanitaria locale.

Al Presidente e ai componenti del collegio, per ogni giornata di seduta, è dovuto un gettone di presenza di importo pari a quello previsto per il Presidente ed i componenti della Commissione regionale di controllo, istituita con legge regionale 15 maggio 1978, n. 11.

Ai componenti del collegio spetta, altresì, il rimborso delle spese effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169.

Alla relativa spesa, prevista in lire 12 milioni annui circa, farà fonte l'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, mediante imputazione al capitolo di spesa « Indennità e rimborso spese ai membri di altri organi collegiali » dei suoi bilanci di previsione annuali.

Art. 6

Dichiarazione d'urgenza.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 15 dicembre 1982.

Il Presidente
ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1982, n. **92.**

Modificazioni delle delimitazioni territoriali stabilite con legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, recante norme sulla istituzione e sul funzionamento delle comunità montane.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 19 del 24 dicembre 1982)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La settima zona dell'articolo 2 della legge regionale 5 aprile 1973, n. 13 è sostituita dalla presente:

7a zona: Gaby, Fontainemore, Lillianes, Perloz, Pont-Saint-Martin, Donnas, Bard, Hône, Pontboset e Champorcher.

Dopo la settima zona di cui al citato articolo 2 della legge regionale 5 aprile 1973, n. 13 è aggiunta la seguente ottava zona:

8a zona: Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean e Issime.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 15 dicembre 1982.

Il Presidente
ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1982, n. **93.**

Testo unico delle norme regionali in materia di promozione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 19 del 24 dicembre 1982)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Contenuti della legge)

Con la presente legge sono riunite e coordinate, con modificazioni ed integrazioni, in forma di testo unico, le leggi regionali recanti norme per la promozione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili.

Sono abrogate le leggi regionali 20 giugno 1978, n. 47, 23 aprile 1979, n. 26, 10 dicembre 1980, n. 55.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 2

(Finalità)

La Regione Valle d'Aosta promuove qualificanti interventi in materia di assistenza socio-sanitaria a favore degli anziani e delle persone che, indipendentemente dall'età, versino in obiettive condizioni di disagio sociale, sanitario ed economico; le attività promosse debbono essere finaliz-

zate al mantenimento e al reinserimento delle persone nell'ambito della famiglia e della comunità di appartenenza.

I servizi previsti dalla presente legge debbono essere coordinati ed integrati con la rete dei servizi generali e con i programmi regionali di sviluppo.

Al cittadino deve essere assicurata la libertà di scelta nell'accesso ai servizi.

Art. 3

(Tipologia dei servizi)

Gli interventi della Regione sono finalizzati all'istituzione e alla gestione dei seguenti tipi di servizi:

a) servizi aperti;

b) servizi residenziali;

c) servizi per l'integrazione sociale.

Sono compresi nei servizi aperti: l'assistenza domiciliare socio-sanitaria; i soggiorni climatici marini, lacustri, montani e termali; i centri di incontro per le attività culturali e del tempo libero.

I servizi residenziali comprendono: i centri diurni e notturni di assistenza; le micro-comunità, le comunità protette e le comunità alloggio.

Di regola i servizi residenziali ed i centri d'incontro per le attività culturali e del tempo libero debbono essere ubicati nella stessa struttura edilizia.

Le attività per l'integrazione sociale comprendono: gli interventi diretti ed indiretti per fare fronte ad esigenze primarie quali il sostentamento alimentare, l'affitto, il riscaldamento ed i trasporti.

Sono ammesse inoltre altre forme di attività a livello sperimentale volte a conseguire le finalità generali della presente legge.

Art. 4

(Soggetti destinatari degli interventi regionali)

La Regione assegna a Comuni, a consorzi di comuni e all'Associazione dei Comuni di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, contributi finanziari per l'istituzione, il potenziamento e la gestione dei servizi di cui al precedente articolo.

I servizi debbono essere funzionalmente integrati con quelli dell'Unità sanitaria locale, nella sua articolazione in distretti socio-sanitari.

I piani socio-sanitari regionali triennali fissano i programmi e gli obiettivi degli interventi in materia di assistenza sanitaria per le persone anziane ed inabili.

I comitati di zona per la partecipazione e gestione sociale, di cui agli articoli 10 e successivi della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, costituiscono organismi di proposta e di consulenza dei comuni, consorzi di comuni e dell'Associazione dei comuni, per la istituzione e la gestione dei servizi previsti dalla presente legge.

Apposite leggi regionali disciplinano il finanziamento per la realizzazione di opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane ed inabili.

Art. 5

(Partecipazione alle spese di gestione dei servizi da parte degli utenti)

Gli utenti sono tenuti a partecipare alle spese di gestione dei servizi di cui intendono usufruire, in rapporto alle loro possibilità economiche.

Nel piano annuale di riparto dei contributi, di cui al successivo articolo 20, possono essere fissate le misure della contribuzione degli utenti per ogni singolo servizio, in accordo con l'Associazione dei Sindaci della Valle d'Aosta.

Art. 6

(Interventi della Regione)

La Regione, nell'esercizio delle proprie potestà legislative e nell'espletamento delle proprie funzioni amministrative, sentite la Consulta permanente delle Organizzazioni Sindacali e l'Associazione dei Sindaci della Valle d'Aosta, assume iniziative e adotta specifici provvedimenti volti ad agevolare il soddisfacimento di esigenze primarie degli anziani quali il contenimento del costo della vita, dei canoni di affitto, delle spese per il riscaldamento e per i trasporti.

TITOLO II - DEFINIZIONE DEI SERVIZI

Art. 7

(Assistenza domiciliare)

L'assistenza domiciliare è il complesso delle prestazioni assistenziali (aiuto domestico, disbrigo delle commissioni, preparazione e fornitura dei pasti, igiene della casa e della persona, sostegno psicologico, ecc.) e sanitarie (visite mediche, interventi infermieristici o di altri operatori di base), volte a mantenere l'utente nel proprio contesto sociale.

Art. 8

(Soggiorni climatici marini, lacustri, montani e termali)

I soggiorni climatici marini, lacustri, montani e termali svolgono la funzione di mantenimento e di ristabilimento dello stato di salute in relazione ad affezioni che risentono dei fattori metereologici.

Art. 9

(Centri d'incontro per le attività culturali e del tempo libero)

Il centro d'incontro si attua in ambienti forniti di sussidi ed arredi idonei per lo svolgimento di attività culturali e del tempo libero possibilmente con la presenza di animatori.

I centri di incontro possono avere carattere permanente, temporaneo o stagionale ed operare in collaborazione con le biblioteche comunali.

Di norma le modalità di funzionamento e le attività del centro di incontro sono determinate ed autogestite dagli utenti in accordo con l'ente locale che l'ha istituito.

Art. 10

(Centri diurni e notturni di assistenza)

I centri diurni e notturni di assistenza, possibilmente integrati con i centri di cui all'articolo precedente, forniscono servizi di ristoro e di pernottamento e costituiscono anche punti di appoggio dei servizi di assistenza domiciliare.

Art. 11

(Micro-comunità e comunità protette)

La micro-comunità e la comunità protetta sono un complesso di vani, munito di servizi generali idonei alla convivenza, destinato a persone anziane che hanno bisogno di sostegno di tipo sanitario, infermieristico e domestico.

Art. 12

(Comunità - alloggio)

La Comunità - alloggio è costituita da un complesso di alloggi assegnati, con canone di favore, dagli enti indicati nell'articolo 4, ad anziani singoli o coniugati autosufficienti che non abbiano necessità di assistenza particolare.

La comunità-alloggio è dotata di servizi generali comuni quali la cucina, la fornitura del vitto, la lavanderia, la emeroteca, ecc., nonchè di personale per l'aiuto domestico.

Art. 13

(Abitazioni)

I programmi di edilizia popolare ed economica degli enti locali territoriali, debbono contenere norme per il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma.

Gli alloggi situati nei piani terreni delle case dell'edilizia economica e popolare debbono essere riservati agli assegnatari anziani ed inabili. Tali alloggi debbono essere conformi alle norme previste dal D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 14

(Servizi per l'integrazione sociale)

I servizi per l'integrazione sociale sono garantiti dai comuni mediante finanziamenti previsti da apposite leggi regionali.

TITOLO III - NORME PER L'OTTENIMENTO DEI CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 15

(Procedura)

Gli enti interessati, per essere ammessi ai contributi previsti dalla presente legge, debbono presentare, entro il 31 maggio dell'anno precedente a quello per il quale il contributo viene richiesto, domanda all'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale, corredata da analitica documentazione, dimostrativa della tipologia del servizio o dei servizi che si intendono istituire, del numero e della qualifica del personale addetto, ivi compreso l'eventuale apporto di personale volonotario, nonchè dell'onere di spesa previsto.

I programmi annuali degli enti debbono prevedere le misure della contribuzione degli assistiti alla fruizione dei servizi.

Nella formulazione dei programmi, gli enti locali, al fine di una corretta interpretazione dei bisogni prioritari della popolazione, debbono attivare forme di consultazione con la popolazione stessa e garantire la costante partecipazione delle forze sociali rappresentative degli interessi dei cittadini ed in particolare delle rappresentanze sindacali dei pensionati presenti nel territorio.

Art. 16

(Rendiconti)

Entro il 31 marzo di ogni anno, gli enti gestori di servizi debbono presentare all'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale il rendiconto analitico delle spese sostenute nell'anno precedente.

I contributi degli utenti per la fruizione dei servizi finanziati dalla Regione sono riscossi dai Comuni per conto della Regione ed a questa versati. Detti contributi sono introitati al Capitolo 9500 della parte entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1982 ed al corrispondente capitolo per gli esercizi futuri.

Art. 17

(Gestione)

L'Amministrazione dei servizi è espletata dagli enti locali promotori attraverso i propri organi istituzionali, secondo le rispettive competenze. L'organizzazione, la conduzione e la verifica della funzionalità operativa deve essere attuata con l' apporto di organismi partecipativi degli utenti e delle rappresentanze sindacali delle categorie interessate.

TITOLO IV - MISURA DEI CONTRIBUTI E CRITERI PER LA LORO CONCESSIONE

Art. 18

(Assegnazione di fondi per spese di gestione)

Gli importi delle assegnazioni annue di fondi agli enti beneficiari, da considerare con vincolo di destinazione per la gestione dei servizi di cui alla presente legge, sono stabiliti con il piano annuale di riparto dei contributi di cui al successivo articolo 20.

L'assunzione, da parte degli enti gestori, di personale da adibire ai servizi deve essere preventivamente concordata con l'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale.

Art. 19

(Contributi in conto spese capitale)

I contributi in conto spese capitale si distinguono in contributi «una tantum» per l'avvìo e il primo impianto di servizi e in contributi annui per l'acquisto ed il rinnovo di attrezzature ed arredi.

Detti contributi sono stabiliti come segue:

— per il centro d'incontro per le attività culturali e del tempo libero:

a) contributo «una tantum» massimo di lire 5.000.000;

b) contributo massimo annuo di L. 2.000.000;

— per il centro diurno e notturno di assistenza:

a) contributo «una tantum» massimo di lire 8.000.000;

b) contributo massimo annuo di L. 3.000.000;

— per la micro-comunità e la comunità protetta:

a) contributo «una tantum» massimo di lire 2.000.000 per ogni vano;

b) contributo massimo annuo di lire 800.000 per ogni vano;

— per la comunità-alloggio:

a) contributo «una tantum» di lire 1.000.000 per ogni alloggio;

b) contributo massimo annuo di lire 300.000 per ogni alloggio.

I contributi « una tantum » per l'avvìo ed il primo impianto di servizi non sono cumulabili con finanziamenti per analoghe finalità previsti dà altre leggi.

TITOLO V - ADEMPIMENTI DELLA REGIONE

Art. 20

(Piano annuale di riparto dei contributi)

Entro il trentun ottobre di ogni anno, previo parere della Commissione consiliare permanente per la Sicurezza Sociale, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il piano di riparto dei contributi per l'anno successivo, sentita la Consulta permante delle Organizzazioni Sindacali dei pensionati, costituita dalla Giunta regionale d'intesa con le predette Organizzazioni Sindacali.

I piani annuali di riparto sono approvati in conformità ai piani socio-sanitari regionali triennali e alla programmazione regionale nel settore.

Art. 21

(Concessione dei contributi)

Sulla base del piano annuale di riparto dei contributi, la Giunta regionale provvede alla concessione dei contributi agli enti interessati con proprie deliberazioni, fissandone le modalità e condizioni.

Art. 22

(Vigilanze)

Alla vigilanza sui lavori che interessino strutture edilizie, provvede l'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, di intesa con l'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale.

La vigilanza e le funzioni di coordinamento e di indirizzo sulla funzionalità dei servizi, sono demandate all'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale.

Art. 23

(Corsi di formazione di personale)

La Regione organizza, direttamente o tramite gli Enti locali, corsi di qualificazione e formazione professionale per personale da adibire ai servizi di cui alla presente legge. Nelle assunzioni di personale deve essere data precedenza a coloro che abbiano frequentato con profitto i predetti corsi.

TITOLO VI - NORME FINANZIARIE

Art. 24

(Finanziamento)

Gli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, valutati in lire 1.700.000.000 annue graveranno per lire 1.600.000.000 sul Capitolo 22805 e per lire 100.000.000 sul Capitolo 22820 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982 e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.

Alla copertura degli oneri, per l'esercizio finanziario 1982, si provvede:

— quanto a lire 500.000.000 mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale 23 aprile 1979, n. 26;

— quanto a lire 1.105.000.000 mediante prelievo di pari importo dal Capitolo 50000 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1982 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti)»;

— quanto a lire 95.000.000 mediante prelievo di pari importo dal Capitolo 50050 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1982 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) »;

per gli anni 1983 - 1984 mediante utilizzo delle risorse disponibili del bilancio pluriennale 1982 - 1984, relative al programma 2.1.1.

— Finanza locale;

per gli esercizi successivi gli oneri saranno iscritti con legge di approvazione dei relativi bilanci.

Nei bilanci di previsione della Regione per gli anni 1983 e seguenti, ovvero in sede di provvedimenti di variazione di bilanci per l'anno 1983 e seguenti, la spesa annua complessiva di Lire 1.700.000.000 potrà essere diversamente ripartita tra i due capitoli di spesa sopracitati in base alle accertate necessità inerenti alla applicazione della presente legge.

Art. 25

(Variazioni di bilancio)

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazioni in diminuzione:

Cap. 50000 Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) L. 1.105.000.000

Cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) L. 95.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 22805 Contributi ai Comuni ed altri Enti locali nelle spese di gestione di servizi sociali di loro competenza L. 1.105.000.000

Cap. 22820 Contributi ai Comuni ed a altri Enti locali nelle spese di investimento di loro competenza nel settore dei servizi sociali L. 95.000.000

Art. 26

(Dichiarazione d'urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, 15 dicembre 1982.

Il Presidente
ANDRIONE

(2566)

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1982, n. **94**.

Personale regionale - Assegno mensile riassorbibile.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 1 del 3 gennaio 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 1982 ai dipendenti regionali il cui trattamento economico è disciplinato dalla Legge Regionale 30 aprile 1980, n. 18 e successive modificazioni, è corrisposto un assegno lordo mensile, riassorbibile coi moglioramenti

che deriveranno dall'accordo triennale 1982/1984, dell'importo risultante dalla tabella che segue:

Livelli o Qualifiche	*Importi mensili lordi*	
	Da 1 a 14 anni di anzianità	*Oltre i 14 anni di anzianità*
1° livello	28.000	44.000
2° livello	30.000	47.000
3° livello	32.000	50.000
4° livello	34.000	53.000
5° livello	41.000	64.000
Vice dirigente	53.000	83.000
Dirigente	110.000	130.000

Articolo 2

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lorde annue Lire 1.000.000.000 (unmiliardo) graverà sui sottoindicati capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione, per l'anno 1982 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni futuri.

Capitolo 20900 L. 518.000.000

Capitolo 26560 L. 24.000.000

Capitolo 29070 L. 78.000.000

Capitolo 38060 L. 9.000.000

Capitolo 43150 L. 324.000.000

Capitolo 43350 L. 12.000.000

Capitolo 43400 L. 35.000.000

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si fa fronte:

Per l'anno 1982 mediante prelievo della somma di L. 1.000.000.000 dal capitolo 50000 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) » (Allegato n. 8 - spese di funzionamento istituzionale) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982.

Per gli anni 1983 e 1984 mediante utilizzo per L. 2.000.000.000 delle risorse disponibili relative al programma 1-2 personale regionale del bilancio pluriennale della Regione 1982/1984.

Per gli anni successivi la spesa necessaria sarà iscritta con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Al bilancio di previsione della Regione per l' esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) » L. 1.000.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 20900 « Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi - altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'Ente » L. 518.000.000

Cap. 26560 « Spese per il personale regionale addetto alla viabilità - Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'Ente » L. 24.000.000

Cap. 29070 « Spese per il Corpo forestale regionale - Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'Ente » L. 78.000.000

Cap. 38060 « Spese per il personale regionale addetto alle funivie Buisson - Chamois - Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'Ente » L. 9.000.000

Cap. 43150 « Personale non docente - Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'Ente » L. 324.000.000

Cap. 43350 « Personale dei Convitti regionali istituiti per gli alunni soggetti all'ob-

bligo scolastico - Stipendi, indennità ed assegni fissi e contributi diversi a carico dell'Ente »
— L. R. 26 giugno 1972, n. 11
— L.R. 7 marzo 1973, n. 8

L. 12.000.000

Cap. 43400 « Stipendi, indennità e competenze fisse al personale non docente del Convitto regionale Federico Chabod »
— L. 16 maggio 1978, n. 196, art. 31
— L.R. 27 dicembre 1979, n. 81

L. 35.000.000

Totale in aumento L. 1.000.000.000

Articolo 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma, dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, 15 dicembre 1982.

Il Presidente
ANDRIONE

(2567)

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1982, n. **95**.

Concessione di premi a conduttori di aziende agricole che contribuiscono alla conservazione del paesaggio agricolo-montano e alla difesa idrogeologica del suolo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 20 del 27 dicembre 1982)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

In considerazione degli oneri derivanti dall'opera di conservazione dell'ambiente agricolo-montano e tenuto conto della necessità di assicurare la continuazione di un minimo di attività agricole locali, per il mantenimento dell'equilibrio idrogeologico delle zone montane è autorizzata la concessione di un premio annuo ai conduttori di aziende silvo-pastorali.

Articolo 2

Il premio di cui all'articolo precedente non è concedibile ai conduttori di aziende aventi superficie agraria utilizzabile superiore ad ettari tre o che comunque beneficiano della indennità compensativa prevista da altri provvedimenti legislativi comunitari, statali e regionali. Il premio, in ogni caso, non è cumulabile con qualsiasi analogo beneficio concesso dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti pubblici.

Articolo 3

Il premio annuo, da corrispondere ai conduttori delle aziende i cui terreni ricadono nelle zone destinate all'esercizio dell'agricoltura è stabilito nelle misure indicate nella tabella seguente:

Qualità coltura	*Importo premio annuo per Ha.*	*Note*
Prato stabile, prato artificiale, prato arborato	75.000	—
Pascolo	4.000	—
Vigneto e frutteto specializzati	75.000	fino ad un massimo di 1 ettaro per ogni azienda beneficiaria
Seminativo semplice e arborato e altre colture diverse da quelle suindicate	40.000	—

In ogni caso l'ammontare complessivo del premio annuo per ogni azienda agricola e per ogni beneficiario non può superare la somma di Lire 225.000.

Articolo 4

Le aziende agricole di cui all'articolo 1) devono possedere un minimo di organizzazione aziendale, una sufficiente entità dei fattori produttivi organicamente combinati si devono impegnare a coltivare i terreni per almeno un quinquennio secondo le norme della buona tecnica agricola.

Articolo 5

La presente legge è adottata per la durata di anni uno. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in Lire 500.000.000, graverà sul capitolo 28200 del bilancio della Regione per l'anno 1982.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di Lire 500.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese correnti).

Articolo 6

Al Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa:

Variazione in diminuzione

Cap. 50000 Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)
L. 500.000.000

Variazione in aumento

Settore 2.2.1. - Assetto del territorio e tutela dell'ambiente

Programma 2.2.1.06 - Difesa del suolo.

Cap. 28200 Premi a conduttori di aziende agricole che contribuiscono alla conservazione del paesaggio agricolo-montano e alla difesa del suolo.
L.R. 11 ottobre 1978, n. 50
L.R. 24 dicembre 1982, n. 95
L. 500.000.000

Articolo 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 24 dicembre 1982.

Il Presidente
ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1982, n. **96.**

Concessione di un contributo straordinario all'Associazione Sport Invernali Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 20 del 27 dicembre 1982)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

La Giunta regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 1982, un contributo straordinario di Lire 50.000.000 a favore dell'Associazione Sport Invernali Valle d'Aosta.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 47500 (« Interventi per attività sportive

— L.R. 26 agosto 1974, n. 35
— L.R. 4 agosto 1975, n. 33
— L.R. 5 luglio 1976, n. 21
— L.R. 3 gennaio 1977, n. 7
— L.R. 18 luglio 1977, n. 51
— L.R. 28 dicembre 1979, n. 84 »

della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1982 il cui stanziamento viene a tal fine aumentato di Lire 50.000.000.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si fa fronte con l'utilizzo di parte del-

la maggiore entrata di Lire 174.280.000 già accertata sul capitolo 08700 («Dividenti sulle azioni di società per la quota di partecipazione regionale e su altri titoli di proprietà») della parte entrata del bilancio preventivo per l'anno 1982.

Articolo 2

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982 vengono apportate le seguenti variazioni:

Parte entrata:

Variazione in aumento

Cap. 08700 Dividenti sulle azioni di società per la quota di partecipazione regionale e su altri titoli di proprietà L. 50.000.000

Parte spesa:

Variazione in aumento

Cap. 47500 Interventi per attività sportive
— L.R. 26 agosto 1974, n. 35
— L.R. 4 agosto 1975, n. 33
— L.R. 5 luglio 1976, n. 21
— L.R. 3 gennaio 1977, n. 7
— L.R. 18 luglio 1977, n. 51
— L.R. 28 dicembre 1979, n. 84
L. 50.000.000

Articolo 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 24 dicembre 1982.

Il Presidente
ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1982, n. 97.

Aumento della spesa per l'applicazione della legge regionale 9 maggio 1963, n. 12, concernente l'istituzione dell'Ente valdostano per l'artigianato tipico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 20 del 27 dicembre 1982)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

E' autorizzata, per l'anno 1982 e successivi, la maggiore spesa di L. 30.000.000 per l'erogazione di contributi annuali all'Ente Valdostano per l'Artigianato Tipico, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 9 maggio 1963, n. 12.

I contributi annuali sono erogati, nella misura di L. 170.000.000, con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto delle necessità dell'ente.

Articolo 2

Le spese derivanti a carico della Regione per l'applicazione della presente legge graveranno sul capitolo 36500 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1982 e sui corrispondenti capitolo dei bilanci per i successivi esercizi finanziari.

Alla copertura dell'onere relativo per l'anno 1982 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti)» della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982 (allegato 8 alla legge regionale 3 maggio 1982, n. 6).

Per gli anni 1983 e 1984 mediante utilizzo per L. 60.000.000 delle risorse disponibili relative al programma 2.2.2.10 - Interventi promozionali per l'artigianato - del bilancio pluriennale 1982/1984.

Per gli anni futuri gli oneri previsti dalla presente legge saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Articolo 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa:

Variazione in diminuzione

Cap. 50000 Fondo globale per il finanziamento delle spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti)
L. 30.000.000

Variazione in aumento

Cap. 36500 Contributi all'Ente Valdostano per l'Artigianato Tipico
L.R. 9 maggio 1963, n. 12
L.R. 30 gennaio 1981, n. 10
L.R. 24 dicembre 1982, n. 97
L. 30.000.000

Articolo 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bolletino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, 24 dicembre 1982.

Il Presidente
ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1982, n. **98.**

Aumento della percentuale di intervento per l'attuazione dei compiti attribuiti alla «Federachon di sport de Noutra Tera» dalla legge regionale 11 agosto 1981, n. 53.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 20 del 27 dicembre 1982)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

La percentuale di intervento regionale prevista dall'art. 9, secondo comma, della legge regionale 11 agosto 1981, n. 53, è elevata dal 3% al 5%.

L'onere derivante a carico della Regione per l'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 9.000.000, graverà sul capitolo 37200 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1982, che a tal fine viene aumentato da lire 1.200.000.000 a lire 1.209.000.000.

Per l'esercizio 1982 alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 37150 del bilancio medesimo.

Per gli anni 1983 e 1984 la copertura dell'onere di lire 18.000.000 è assicurata dalle risorse disponibili relative al programma 22212 (interventi promozionali per il turismo).

Articolo 2

A partire dall'esercizio in corso, i contributi di cui all'art. 9 della legge regionale 11 agosto 1981, n. 53, sono concessi con delibera della Giunta regionale entro i limiti della percentuale di cui all'art. 1 della presente legge.

Articolo 3

Al bilancio preventivo della regione per l'esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazione in diminuzione:

Cap. 37150 Spese per manifestazioni ed iniziative atte a migliorare l'offerta turistica
L. 9.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 37200 Contributi e sussidi ad aziende di soggiorno, pro loco, enti ed altri organismi pubblici e privati per attività nel settore del turismo e del tempo libero
L. 9.000.000

Articolo 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 24 dicembre 1982.

Il Presidente
ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1982, n. 99.

Autorizzazione di spesa per la costruzione di un canile regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 20 del 27 dicembre 1982)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

E' autorizzata per l'anno 1982, la spesa di Lire duecentomilioni per la costruzione di un canile regionale.

Articolo 2

La Giunta regionale provvederà all'adozione dei provvedimenti deliberativi per l'esecuzione della presente legge.

Articolo 3

L'onere di lire duecentomilioni derivante dall'applicazione della presente legge graverà sull'istituendo capitolo 27970 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982.

Alla Copertura di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al Cap. 50050 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese di investimento) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982.

Articolo 4

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa:

— Variazione in aumento:

Settore 2.2.1 - Assetto del territorio e tutela dell'ambiente.

Programma 2.2.1.05 - Interventi per opere pubbliche diverse.

Cap. 27970 di nuova istituzione:
« Spese per la realizzazione di un canile regionale » L. 200.000.000

— Variazione in diminuzione:

Cap. 50050 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali « Spese di investimento » L. 200.000.000

Articolo 5

Lo stanziamento iscritto con la legge regionale 24 agosto 1982 n. 45 al cap. 50050 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982 (Allegato n. 8 - Settore I - Assetto del territorio e tutela dell'ambiente è interamente destinato per L. 200.000.000 al finanziamento dell'onere previsto dalla presente legge.

Articolo 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, 24 dicembre 1982.

Il Presidente
ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1982, n. 100.

Proroga della garanzia fidejussoria della regione presso gli istituti di credito e aziende bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 20 del 27 dicembre 1982)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

La Giunta regionale è autorizzata a concedere la proroga, della garanzia fidejussoria della Re-

gione, per la durata di un anno, presso Istituti di credito e Aziende bancarie, nell'interesse ed a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, s.r.l., con sede in Saint-Christophe, per operazioni di finanziamento delle spese per le attività inerenti alle finalità statutarie della Cooperativa stessa, fino alla concorrenza massima di complessive Lire tremiliardi.

La garanzia fidejussoria comprende altresì gli interessi, le spese, le imposte e gli accessori richiesti dagli Istituti di credito mutuanti.

Tale garanzia fidejussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Articolo 2

La concessione della proroga della garanzia fidejussoria regionale è subordinata all'impegno, da parte della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla Giunta regionale, nonchè all'impegno di trasmettere alla Regione - Assessorato Agricoltura e Foreste, - gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti quantitativi di formaggio «Fontina».

La concessione della proroga della garanzia fidejussoria regionale è altresì subordinata all'impegno da parte degli Istituti di credito agrario e delle aziende bancarie, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie contabili della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta.

Articolo 3

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza ed impedimento, l'Assessore alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fidejussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli Istituti di credito e le Aziende bancarie previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta regionale, nonchè a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fidejussoria, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio.

Articolo 4

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7 gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla concessione della garanzia fidejussoria prevista dalla presente legge valutati in L. 3.000.000 faranno carico al capitolo 51000 del Bilancio in corso.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si fa fronte mediante riduzione all'importo dello stanziamento iscritto al Cap. 50050 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982.

La previsione di spesa iscritta al settore II - Sviluppo economico dell'allegato n. 8 alla legge regionale 23 maggio 1982, n. 6, relativa al rifinanziamento della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34 è destinata per Lire 3.000.000 alla copertura presente legge.

Articolo 5

Al Bilanco di previsione della Regione per l'anno 1982 sono approvate le seguenti variazioni:

Parte spesa:

Variazioni in diminuzione:

Cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) L. 3.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 51000 Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative - L.R. 1° aprile 1975, n. 7 L. 3.000.000

Nell'allegato n. 9 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982 approvato con legge regionale n. 6 del 23 maggio 1982 è aggiunto quanto segue:

Legge regionale 24 dicembre 1982, n. 100.

Garanzia fidejussoria della Regione presso gli Istituti di credito o Aziende bancarie per l'assunzione di un mutuo bancario da parte della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta.

Articolo 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, 24 dicembre 1982.

Il Presidente
ANDRIONE

(2568)

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1982, n. 101.

Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 21 del 30 dicembre 1982)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Costituzione dei fondi di rotazione)

E' autorizzata la costituzione, presso la Finanziaria regionale Valle d'Aosta (FINAOSTA S.p.A.) di cui alla legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative nei settori dell'artigianato, del commercio e della cooperazione nel territorio della Valle d'Aosta.

Art. 2

(Fondo di rotazione per l'artigianato)

Al fine di favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle attività artigiane, possono essere concessi a favore delle imprese artigiane, individuali e societarie, iscritte all'albo regionale delle imprese artigiane, finanziamenti aventi una durata massima di cinque anni e sino all'ammontre di lire ottantamilioni per l'impianto, l'ammodernamento, l'ampliamento e l'acquisto di laboratori, macchinario, automezzi e attrezzature necessari all'esercizio delle attività artigianali.

La spesa per l'acquisto di scorte è ammessa sino all'ammontare del venti per cento della spesa ammissibile complessiva. In tal caso i finanziamenti non potranno avere durata superiore a tre anni.

Art. 3

(Fondo di rotazione per il commercio)

Al fine di favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle attività commerciali, possono essere concessi a favore di piccole e medie imprese commerciali regolarmente iscritte all'Ufficio Registro Ditte, nonchè agli agenti e rappresentanti di commercio regolarmente iscritti all'Albo regionale, finanziamenti aventi una durata non superiore a cinque anni, per un ammontare massimo pari al settanta per cento dell'investimento ammissibile e per le seguenti finalità:

a) acquisto, costruzione, rinnovo, trasformazione o ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività commerciale;

b) acquisto di attrezzature, arredi, macchinari ed automezzi necessari all'esercizio dell'attività commerciale;

c) acquisto di scorte nella misura massima del venti per cento dell'importo complessivo ammesso a finanziamento. In tal caso i finanziamenti non potranno avere durata superiore a tre anni.

Art. 4

(Imprese ammissibili alle provvidenze)

Sono ammesse a fruire delle provvidenze previste dall'articolo precedente le seguenti imprese esercenti il commercio all'ingrosso, il commercio al minuto in forma fissa e ambulante, nonchè la somministrazione d'alimenti e di bevande;

1) le società, le cooperative, i loro consorzi, i gruppi d'acquisto e le associazioni, a condizione che siano costituiti da piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali o di altri enti pubblici locali, per finanziamenti erogabili nell'importo massimo unitario di lire duecentocinquantamilioni;

2) le cooperative di consumo ed i loro consorzi, anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici, per finanziamenti erogabili nell'importo massimo unitario di lire duecentocinquantamilioni;

3) le piccole e medie imprese per finanziamenti erogabili nell'importo massimo unitario di lire ottantamilioni;

4) le società promotrici di centri commerciali, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici locali, per finanziamenti erogabili nell'importo massimo unitario di lire centocinquantamilioni.

Art. 5

(Fondo di rotazione per la cooperazione)

Al fine di promuovere e favorire lo sviluppo ed il potenziamento della cooperazione, possono essere concessi finanziamenti a cooperative di produzione e lavoro, nonchè a cooperative di trasporto e miste con almeno il quaranta per cento di soci lavoratori, iscritte nel registro delle imprese e nel registro delle cooperative per la Valle d'Aosta, nonchè ai consorzi tra le medesime, purchè abbiano sede e svolgano la loro attività prevalentemente nel territorio della Regione Valle d'Aosta.

Art. 6

(Interventi ammissibili)

I finanziamenti di cui all'articolo precedente sono concessi per i seguenti investimenti:

a) costruzione, ricostruzione, acquisto, ampliamento e ammodernamento di laboratori od opifici, compresa la realizzazione dei servizi, dei depositi e delle aree di servizio necessari all'attività della cooperativa;

b) acquisto dei terreni per la realizzazione delle opere di cui alla lettera a): il finanziamento per l'acquisto dei terreni potrà essere assistito solamente fino a concorrenza di un importo non superiore al venti per cento dell'ammontare dell'investimento;

c) realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria;

d) realizzazione di opere e installazione di impianti diretti al miglioramento dei servizi sociali, delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro, alla salvaguardia dell'ambiente di lavoro, nonchè alla tutela delle acque e dell'atmosfera dagli inquinamenti.
Qualora tali opere siano realizzate in collaborazione da più società, il finanziamento viene ripartito in proporzione all'entità delle spese sostenute da ciascuna società;

e) acquisto di macchinari, automezzi, attrezzature, anche per la ristrutturazione e l'ammodernamento degli impianti.
Qualora gli acquisti siano realizzati in collaborazione da più società, si applica il disposto di cui alla precedente lettera d);

f) costruzione dell'abitazione per il custode dell'azienda, purchè lo stesso sia socio della cooperativa e che detta abitazione sia parte integrante del complesso degli immobili destinati all'esercizio dell'impresa;

g) formazione di scorte nella misura massima del 30% dell'investimento.

Art. 7

(Limite e durata dei finanziamenti)

La quota assistibile del finanziamento previsto nel precedente art. 6 e la durata massima dell'ammortamento sono così determinati:

a) per gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) e f) in lire 400.000.000 e per la durata massima di quindici anni;

b) per gli interventi di cui alla lettera e), in lire 500.000.000 e per la durata massima di dieci anni;

c) per gli interventi di cui alla lettera g), in lire 200.000.000 e per la durata massima di tre anni.

Art. 8

(Restituzione della annualità di ammortamento)

Le annualità di ammortamento dei finanziamenti previsti dalla presente legge dovranno essere restituite nei termini indicati ai precedenti articoli 2, 3 e 7.

Art. 9

(Acconti ed estinzione anticipata dei finanziamenti)

Sui finanziamenti di cui agli articoli precedenti potranno essere effettuate erogazioni parziali, al tasso agevolato previsto nella misura determinata dalla Giunta regionale sulla base della documentazione di spesa presentata.

La Regione si riserva il controllo successivo della documentazione e regolarità dell'investimento come dal successivo articolo 18 secondo comma.

I mutuatari potranno estinguere anticipatamente i finanziamenti contratti versando il debito residuo.

Art. 10

(Garanzie)

I mutui agevolati previsti dalla presente legge dovranno essere assistiti da garanzia reale o personale ritenuta idonea dalla FINAOSTA S.p.A.

Gli interventi finanziari di cui all'articolo 5 della presente legge, quando rifiutati dalla FINAOSTA S.p.A. per carenza di garanzia, possono essere ammessi dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare per lo sviluppo economico, alla gestione speciale di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, purchè l'azienda cooperativa rivesta particolare importanza nel tessuto economico-sociale della zona in cui opera.

Art. 11

(Dotazione dei fondi di rotazione)

I fondi di rotazione previsti dalla presente legge sono costituiti con una dotazione iniziale complessiva di lire 3.600 milioni, con destinazione dei fondi stessi per lire millecinquecentomilioni agli interventi previsti all'articolo 2, per lire milletrecentomilioni agli interventi di cui all'articolo 3 e per lire ottocentomilioni agli interventi di cui all'articolo 5 della presente legge.

Art. 12

(Agevolazioni tributarie)

Alla FINAOSTA S.p.A. ed ai beneficiari dei finanziamenti previsti dalla presente legge si applicano, nei limiti delle previsioni delle rispettive norme le agevolazioni tributarie e le altre agevolazioni di cui alle leggi 27 luglio 1962, n. 1228, 22 luglio 1966, n. 614, 3 dicembre 1971, n. 1102 ed al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, loro modificazioni, ed alle norme ed integrazioni da essi richiamate.

Art. 13

(Finanziamento dei fondi per gli anni successivi al 1982)

I fondi di rotazione previsti dalla presente legge saranno alimentati, per gli anni 1983 e seguenti:

a) da appositi stanziamenti annuali di bilancio approvati dal Consiglio regionale anche mediante trasferimento annuale, parziale o totale, ai fondi di rotazione delle disponibilità derivanti alla Regione dagli avanzi di amministrazione;

b) dal provento di eventuali mutui o prestiti obbligazionari a medio o a lungo termine contratti a tale scopo;

c) dal recupero, anche anticipato, delle annualità di ammortamento (interessi e capitale) e delle relative penali dovute dai mutuatari;

d) dagli interessi maturati sulle giacenze dei fondi stessi;

e) dagli interessi su prestiti concessi in preammortamento;

f) da erogazioni a qualsiasi titolo dello Stato, di enti pubblici e di privati.

Ai fondi di rotazione sono addebitati gli eventuali oneri fiscali ed il costo dei servizi prestati dalla FINAOSTA S.p.A. sulla base di apposita convenzione.

Art. 14

(Commissione consultiva)

Le domande dirette ad ottenere le provvidenze di cui alla presente legge sono sottoposte al parere di un'apposita commissione nominata dalla Giunta regionale e così composta:

a) dall'Assessore regionale all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti o suo delegato - Presidente;

b) da due artigiani designati dalle Organizzazioni di categoria più rappresentative della Regione;

c) da due commercianti designati dalle Organizzazioni di categoria più rappresentative della Regione;

d) da due rappresentanti della cooperazione designati dalla Fédération Régionale des Coopératives Valdôtaines e dalle Organizzazioni regionali delle centrali cooperative giuridicamente riconosciute e legalmente costituite nella Regione (art. 2 della L.R. 30 gennaio 1981, n. 5);

e) da un rappresentante della FINAOSTA S.p.A.;

f) da un agente e rappresentante di commercio designato dalla L.A.A.S.V.A.R.C. - Libera Associazione Autonoma Sindacale Agenti Rappresentanti di Commercio Valle d'Aosta.

Art. 15

(Deliberazione dei finanziamenti)

La Giunta regionale delibera sui finanziamenti da concedere, stabilendone gli importi, con conseguente autorizzazione delle operazioni di mutuo, salvo ratifica da parte della FINAOSTA S.p. A. sulla base delle garanzie offerte.

Art. 16

(Convenzioni per la gestione dei fondi)

La Giunta regionale è autorizzata a costituire i fondi di rotazione di cui all'articolo 1 della presente legge, determinandone le modalità di versamento e di prelievo, i parametri generali, i criteri applicativi per la massima efficacia degli interventi, la misura dei tassi di interesse da applicare, nonchè le modificazioni dei tassi stessi, anche in dipendenza del verificarsi di variazioni del tasso ufficiale di sconto uguali o superiori all'uno per cento (un punto).

Analogamente si procede ogniqualvolta si renda necessario modificare i tassi per effetto di norme cogenti emanate dallo Stato ovvero in applicazione di direttive della Comunità Economica Europea aventi efficacia obbligatoria sulle legislazioni regionali.

Nei suddetti casi, la Giunta dà comunicazione delle variazioni di tasso deliberate alla prima seduta successiva del Consiglio regionale.

La Giunta regionale è, altresì, autorizzata ad approvare la stipulazione con la FINAOSTA S.p. A., a ciò abilitata, di apposite convenzioni per la costituzione e la gestione dei fondi di rotazione.

Le stipulande Convenzioni dovranno prevedere l'obbligo per la FINAOSTA S.p.A. di comunicare alla Regione tutte le operazioni effettuate sui conti correnti intestati ai Fondi mediante trasmissione alla Regione stessa delle relative lettere contabili nonchè degli estratti conto mensili.

La FINAOSTA presso la quale sono costituiti i fondi di rotazione deve tenere gestioni separate, con apertura per ciascun tipo di intervento di apposito conto (gestione fondi di rotazione).

Al conto consuntivo della Regione, per ciascun esercizio finanziario, dovrà essere allegato il rendiconto sulla situazione, al 31 dicembre di ciascun anno, dei fondi di rotazione costituiti ai sensi della presente legge.

Art. 17

(Controlli contabili)

L'Assessorato regionale alle Finanze, avvalendosi dei dati forniti dalla FINAOSTA S.p.A., provvederà al controllo amministrativo e contabile dei finanziamenti agevolati concessi a termine della presente legge .

L'Assessorato all'Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, provvederà al controllo tecnico delle opere, attrezzature o impianti e della regolare destinazione dei fondi; a tale scopo i mutuatari dovranno consentire ogni tipo di controllo richiesto dall'Amministrazione regionale.

In caso di compravata irregolarità la Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato competente, potrà richiedere l'immediata estinzione del mutuo.

La FINAOSTA S.p.A. potrà, in caso di necessità, provvedere direttamente a richiedere all'autorità giudiziaria l'adozione di provvedimenti cautelari o conservativi urgenti, dandone immediata notizia all'Assessorato regionale delle Finanze.

Art. 18

(Vincoli)

Gli immobili, le opere ed i mobili che hanno beneficiato delle provvidenze previste dalla presente legge non possono mutare la destinazione, per la quale venne concessa la provvidenza, per la durata originaria del mutuo, a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento.

Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma precedente, il mutuatario dovrà rimborsare anticipatamente e immediatamente il mutuo e versare, altresì, a titolo penale, una somma pari al 40 per cento del debito residuo.

Art. 19

(Priorità)

Le imprese artigiane e commerciali, singole o societarie, e le cooperative in cui almeno il 15 per cento degli addetti sia rappresentato da soggetti portatori di handicaps, sono ammesse con priorità rispetto ad altre imprese alle agevolazioni previste dalla presente legge.

Art. 20

(Norma finanziaria)

L'onere complessivo di lire 3.600 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge graverà sui capitoli 35600, 36650 e 36950 di nuova istituzione nella parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1982.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 50050 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento)» (allegato n. 8 - Settore II - Sviluppo economico) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1982.

Art. 21

(Variazione al bilancio di previsione)

Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

a) Variazione in diminuzione:

Cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese investimento) L. 3.600.000.000

b) Variazioni in aumento:

Cap. 35600 (di nuova istituzione)
Spese per finanziamenti sul fondo regionale di rotazione istituito per la cooperazione
L.R. 30 dicembre 1982, n. 101
L. 800.000.000

Cap. 36650 (di nuova istituzione)
Spese per finanziamenti sul fondo regionale di rotazione per l'artigiagianato
L.R. 30 dicembre 1982, n. 101
L. 1.500.000.000

Cap. 36950 (di nuova istituzione)
Spese per i finanziamenti sul fondo regionale di rotazione per il commercio
L.R. 30 dicembre 1982, n. 101
L. 1.300.000.000

Totale L. 3.600.000.000

Art. 22

(Dichiarazione d'urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 30 dicembre 1982.

p. Il Presidente
VIGLINO

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1982, n. **102.**

Finanziamenti integrativi regionali nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 21 del 30 dicembre 1982)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Istituzione fondo integrativo regionale)

Ad integrazione dei finanziamenti attribuiti alla Regione Autonoma Valle d'Aosta ai sensi della vigente legislazione nazionale nel settore della edilizia residenziale pubblica convenzionata agevolata, è istituito un fondo regionale, destinato a concorrere alla copertura delle quote di ammortamento dei mutui a carico dello Stato, eccedenti le disponibilità assegnate alla Regione. Detto fondo è finalizzato in particolare a far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'aumento del costo del denaro nel periodo intercorrente tra la localizzazione degli interventi e l'entrata in ammortamento dei mutui e alla maggiore onerosità delle rate iniziali dei mutui indicizzati.

Art. 2

(Dotazione del fondo)

La dotazione del fondo di cui al precedente articolo 1 è stabilita per l'esercizio 1982 in Lire 195.000.000 ed è suscettibile di successive integrazioni in relazione all'ammontare dei contributi pubblici afferenti le rate di ammortamento dei mutui agevolati.

Art. 3

(Programma straordinario per le cooperative)

Atteso che ai maggiori oneri relativi all'edilizia agevolata si fa fronte con il fondo di cui al precedente art. 1, il finanziamento di cui al 4° comma dell'art. 1 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1982, n. 94, attribuito alla Regione Autonoma Valle d'Aosta nella misura di L. 253.000.000 con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 13 aprile 1982, n. 1441/AG, è destinato ad un programma straordinario di edilizia agevolata, finalizzato alla costruzione o al recupero di abitazioni da assegnare ai soci di cooperative edilizie.

La localizzazione degli interventi e la scelta dei soggetti è attuata contestualmente alla approvazione definitiva del progetto biennale 1982-83.

Art. 4

(Mutui individuali agevolati)

Per il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui agevolati da concedere a privati singoli o associati è impegnata per l'anno 1982 la somma di L. 2.000.000.000.

Le modalità e le norme regolanti la concessione dei mutui di cui al precedente comma saranno disciplinate da apposite disposizioni legislative da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

(Contributo per acquisizione immobili)

Al fine di favorire l'intervento pubblico nel recupero urbanistico del quartiere Cogne di Aosta è concesso al Comune un contributo in conto capitale per l'acquisizione degli immobili, da destinare prevalentemente alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica sia sovvenzionata che convenzionata ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 o degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 6

(Condizioni per l'erogazione del contributo)

L'ammontare del finanziamento di cui al precedente art. 5 è stabilito per l'anno 1982 in Lire 3.000.000.000 e la relativa erogazione è subordinata:

— alla stipula di un accordo, tra il Comune e l'Ente proprietario degli immobili da recuperare, che preveda l'acquisizione, anche graduale, dell'intera parte di quartiere oggetto di recupero;

— alla approvazione, da parte del Comune, di un programma generale di intervento che ne quantifichi il costo globale, che definisca la quota di volumi a destinazione abitativa e che rechi indicazioni circa il tipo di intervento e le relative modalità di attuazione, con particolare riferimento ai tempi ed alla sistemazione abitativa provvisoria e definitiva degli attuali abitanti.

La Giunta regionale è autorizzata alla concessione del contributo di cui al primo comma, con facoltà di erogazione diretta al cedente.

Art. 7

(Finanziamento)

Gli oneri di complessive lire 5.195.000.000 derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 4 e 6 della presente legge graveranno:

— per lire 195.000.000 sull'istituendo capitolo n. 25620 « Intervento regionale straordinario per la copertura di maggiori oneri di edilizia convenzionata ed agevolata » - L. 5 agosto 1978, n. 457 - art. 36; L. 15 febbraio 1980, n. 25 - art. 9; Legge regionale 30 dicembre 1982, n. 102;

— per lire 2.000.000.000 sull'istituendo capitolo n. 25255 « Contributi in conto interessi per mutui nel settore dell'edilizia economica popolare » - Legge regionale 30 dicembre 1982, n. 102;

— per lire 3.000.000.000 sull'istituendo capitolo n. 22762 « Contributi per l'acquisizione ed il recupero urbanistico ed edilizio nel quartiere Cogne in comune di Aosta;

Per l'esercizio 1982 alla copertura delle spese di cui al precedente comma si fa fronte:

— per lire 195.000.000 mediante riduzione di pari somma dal capitolo 50050 « Fondo globale di spese per l'adempimento di funzioni normali » del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982 »;

— per lire 5.000.000.000 mediante riduzione di pari somma dal Capitolo 50150 « Fondo globale di spese per ulteriori programmi di sviluppo » del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982.

Art. 8

(Variazioni di bilancio)

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazioni in diminuzione

Cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento)
L. 195.000.000

Cap. 50150 Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento)
L. 5.000.000.000

Totale in diminuzione L. 5.195.000.000

Variazione in aumento

2.1. Interventi a carattere generale

Programma 2.1.1. Finanza locale

Cap. 22762 (di nuova istituzione)
Contributi per l'acquisizione ed il recupero urbanistico ed edilizio del quartiere Cogne in Comune di Aosta
L. 3.000.000.000

Settore 2.2.1. - Assetto del Territorio e Tutela dell'Ambiente

Programma 2.2.1.02 - Interventi per l'edilizia abitativa

Cap. 25255 (di nuova istituzione)
Contributi in conto interessi per mutui nel settore dell'edilizia economica popolare - Legge regionale 30 dicembre 1982, n. 102 L. 2.000.000.000

Cap. 25620 (di nuova istituzione)
Intervento regionale straordinario per la copertura di maggiori oneri di edilizia convenzionata ed agevolata
Legge 5 agosto 1978, n. 457 - art. 36
Legge 15 febbraio 1980, n. 25 - art. 9
Legge regionale 30 dicembre 1982, n. 102 L. 195.000.000

Totale in aumento L. 5.195.000.000

Art. 9

(Dichiarazione di urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 30 dicembre 1982.

p. Il Presidente
VIGLINO

(2569)

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1982, n. 103.

Finanziamenti di spese nei diversi settori regionali di intervento, con modifiche alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1983 e del pluriennale 1983-1985.

(Pubblicata nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale *della Regione n. 21 del 30 dicembre 1982)*

(Omissis).

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1982, n. 104.

Bilancio di previsione della Regione Autonoma della Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1983 e per il triennio 1983 - 1985.

(Pubblicata nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale *della Regione n. 21 del 30 dicembre 1982)*

(Omissis).

(2570)

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1983, n. 1.

Interventi a favore dell'agriturismo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 2 del 10 febbraio 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

La Regione Valle d'Aosta promuove l'attività agrituristica allo scopo di integrare il reddito degli operatori agricoli, valorizzare i prodotti locali, ampliare la gamma tipologica dell'offerta turistica, intensificare i rapporti tra cultura urbana e cultura rurale.

Art. 2

Definizione

Ai fini della presente legge, l'attività agrituristica comprende l'espletamento, anche contestuale, dei seguenti servizi:

a) locazione, ad uso turistico, di stanze o alloggi siti in fabbricati rurali o risultanti dalla ristrutturazione di fabbricati già rurali;

b) somministrazione di pasti costituiti da cibi e bevande provenienti in prevalenza dall'utilizzazione dei prodotti agricoli della Regione;

c) vendita di prodotti dell'azienda agricola e di prodotti prevalentemente lavorati in proprio, ivi compresi quelli a contenuto alcoolico e superalcoolico;

d) prestazioni di servizi collaterali a quelli sopraelencati.

Le strutture da destinarsi all'attività agrituristica devono essere congruamente connesse alle dimensioni e all'organizzazione dell'azienda agricola ed in ogni caso rapportate ad un'utenza non superiore ad otto unità, esclusi i bambini di età non superiore ai 12 anni eccezion fatta per i servizi di cui alle lettere b) e c) del comma precedente.

L'attività agrituristica dovrà comunque essere effettuata esclusivamente con manodopera di origine familiare.

Art. 3

Elenco degli operatori e iscrizioni

E' istituito presso l'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, Servizio di Assistenza Tecnico Economico e Sociale, un elenco degli operatori agrituristici della Regione Autonoma della Valle di Aosta.

All'iscrizione all'elenco provvede, previa valutazione dei requisiti di cui al successivo art. 4 ed il superamento di apposito esame di idoneità, una Commissione nominata dalla Giunta regionale e composta come segue:

a) dall'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste, con funzione di Presidente;

b) da due funzionari dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, esperti in Agricoltura, di cui uno con qualifica di componente effettivo e l'altro con qualifica di supplente, designati dall'Assessore;

c) da due funzionari dell'Assessorato al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, esperti in turismo, di cui uno con qualifica di componente effettivo e l'altro con qualifica di supplente, designati dall'Assessore;

d) da due funzionari dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, esperti in Agriturismo, di cui uno con qualifica di componente effettivo e l'altro con qualifica di supplente, designati dall'Assessore;

e) da quattro rappresentanti delle Associazioni agricole di categoria, maggiormente rappresentative nell'ambito regionale, di cui due con qualifica di componente effettivo e gli altri due con qualifica di supplente;

f) dai sei rappresentanti designati dalle Associazioni di Agriturismo, di cui tre con qualifica di componenti effettivi e tre con qualifica di supplente.

I membri supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o impedimento.

Ai componenti della Commissione di cui ai punti e) ed f), è corrisposta una indennità di presenza nella misura prevista per i componenti della Commissione regionale di controllo e, qualora non risiedano nel Comune di Aosta, il rimborso delle spese di viaggio.

Ai soggetti iscritti all'elenco è rilasciato dal Presidente della Giunta regionale un certificato di operatore agrituristico, indicante i limiti e le modalità per l'esercizio dell'attività agrituristica. Gli iscritti all'elenco possono esercitare l'attività agrituristica senza l'obbligo di altre iscrizioni in registri professionali e senza che ciò comporti la perdita della qualifica di agricoltore.

Fermi restando gli obblighi previsti dalle leggi in tema di igiene, salute pubblica, pubblica sicurezza e dagli adempimenti fiscali, ove previsti, nessun'altra formalità può richiedersi dai competenti organi regionali per l'esercizio dell'attività agrituristica di cui alla presente legge.

Art. 4

Soggetti

Ai soggetti che abbiano superato l'esame di idoneità di cui al precedente art. 3 è attribuibile

la qualifica di operatore agrituristico a condizione che svolgano abitualmente attività agricola e che da tale attività conseguano un reddito non inferiore alla metà del reddito globale di lavoro, secondo criteri di valutazione stabiliti con apposito Regolamento dalla Commissione di cui al precedente art. 3.

Tali soggetti devono risultare proprietari o titolari, in base ad altri diritti reali di godimento, di immobili o fabbricati rurali destinabili, anche previa nuova costruzione, ampliamento, trasformazione, ad attività di ricettività agrituristica ed essere residenti e domiciliati in Valle d'Aosta.

Art. 5

Cancellazione

Il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 7 o la perdita dei requisiti di cui all'art. 4, determinano la cancellazione dall'elenco con provvedimento motivato della Commissione di cui all'art. 3. L'operatore cancellato dall'elenco è tenuto alla restituzione del certificato di iscrizione.

Art. 6

Ricorsi

E' ammesso ricorso alla Giunta regionale entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, sia contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione all'elenco sia contro il provvedimento di cancellazione.

La Giunta decide entro sessanta giorni con provvedimento definitivo.

Art. 7

Obblighi

L'operatore agrituristico, oltre ad essere tenuto, nell'esplicazione della propria attività, all'osservanza dei limiti e delle modalità indicati nel certificato di cui all'art. 3, è soggetto ai seguenti obblighi:

a) esporre al pubblico il certificato di operatore agrituristico;

b) osservare le vigenti disposizioni di Pubblica Sicurezza in merito alla segnalazione degli ospiti;

c) denunciare all'Assessorato all'Agricoltura e Foreste ed al Comune, entro il 15 ottobre di ogni anno, i prezzi minimi e massimi dei vari servizi, con esclusione della sola vendita dei prodotti, comprensivi di IVA e imposta di soggiorno, qualora applicabili;

d) esporre al pubblico le tariffe munite del visto comunale, in conformità a quelle denunciate;

e) consentire alla Regione l'espletamento di controlli sulla gestione dell'attività agrituristica;

f) osservare le disposizioni che saranno emanate in materia amministrativa dalla Giunta regionale.

Art. 8

Benefici

L'operatore agrituristico può beneficiare:

a) di mutui ventennali agevolati o di contributi una tantum per:

— la ristrutturazione e la costruzione di locali da destinarsi all'esercizio dell'attività agrituristica, di cui all'art. 2;

— la realizzazione di opere di carattere aziendale o interaziendale — complementari alle attività di turismo rurale — che comunque abbiano lo scopo di consentire l'insediamento, il coordinamento e lo sviluppo di attività agrituristiche;

— sistemazione ed arredamento, realizzati in stile tipico locale, di stanze destinate all'utilizzo agrituristico, e di locali per la conservazione e la vendita al dettaglio o per il consumo in loco, dei prodotti agricoli dell'azienda;

— installazione o miglioramento delle opere igienico-sanitarie, termiche, idriche, elettriche e telefoniche nei fabbricati da destinarsi all'agriturismo;

b) delle attività di formazione e aggiornamento professionale promosse e organizzate dalla Regione o da altri Enti;

c) delle iniziative di promozione e di propaganda delle attività agrituristica realizzate o patrocinate dalla Regione o da altri Enti.

I mutui di cui al precedente punto a) possono essere concessi, ivi comprese le spese di preammortamento e accessorie, per l'intera spesa ritenuta ammissibile, al tasso del 7%, e per un importo non inferiore ai 15.000.000. La Giunta regionale provvede, con sua deliberazione, a modificare il tasso indicato ogniqualvolta si renda necessario modificare i tassi per effetto di norme cogenti emanate dallo Stato ovvero in applicazione di direttive della Comunità Economica Europea aventi efficacia obbligatoria sulle legislazioni regionali.

I contributi di cui al precedente punto a) possono essere concessi nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile. I contributi non potranno in ogni caso superare la somma di Lire 7.500.000.

Art. 9

Norme procedurali

Presso l'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, Servizio di Assistenza Tecnico Economico e Sociale, è istituito l'Ufficio Agriturismo cui vanno indirizzate le domande di iscrizione all'elenco di cui al precedente art. 3 e le domande per la concessione dei mutui e dei contributi previsti dall'art. 8.

Le domande di iscrizione all'elenco devono contenere la descrizione dell'attività agrituristica che gli interessati intendono svolgere, indicando, anche, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4.

Per le opere di cui all'art. 8, punto a), le domande dovranno essere accompagnate da una relazione tecnico-illustrativa dei lavori, da un preventivo di spesa, da una descrizione delle attività che si intendono esercitare e della relativa autorizzazione o concessione edilizia.

Art. 10

I beneficiari delle provvidenze previste dalla presente legge, devono impegnarsi a non mutare la destinazione delle opere e dei locali ammessi a mutuo o a contributo, per tutta la durata originaria del mutuo e comunque per un periodo non inferiore a 15 anni consecutivi a partire dalla data di erogazione delle spese.

Al fine di verificare l'esatta esecuzione di quanto sopra, l'Assessorato all'Agricoltura e Foreste, dispone accertamenti ogni due anni, riferendone l'esito alla Commissione di cui all'art. 3.

Il cambiamento di destinazione delle opere ammesse a mutuo o contributo compreso un eventuale ampliamento della capacità ricettiva, oltre i limiti di cui all'art. 2 punto d), comporta la revoca degli stessi e la perdita della qualifica di operatore agrituristico.

I benefici di cui all'art. 8 della presente legge non sono cumulabili per le medesime opere od iniziative, con analoghi benefici previsti da altre provvidenze legislative regionali, nazionali o comunitarie.

Art. 11

Ai fini urbanistico-edilizi, la destinazione dei fabbricati da adibire ad attività agrituristica, di cui all'art. 2 della presente legge, è equiparata alla destinazione agricola.

Il volume relativo alla costruzione e all'ampliamento di fabbricati da destinare all'attività agrituristica non può essere superiore a quello afferente, ai sensi della disciplina urbanistico-edilizia operante nei singoli comuni, alla residenza agricola dell'azienda condotta dai rispettivi operatori agrituristici. Tale volume non può essere comunque superiore a 500 mc.

Art. 12

Qualora venga modificata la destinazione d'uso delle opere di cui al secondo comma dell'art. 11 nei quindici anni successivi alla ultimazione dei lavori, il Sindaco applica una sanzione pecuniaria amministrativa pari al loro valore venale valutato dall'Ufficio Tecnico Erariale.

La valutazione dell'Ufficio Tecnico Erariale è notificata alla Giunta dal Sindaco osservando le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

La vigilanza è esercitata dal Sindaco ai sensi dell'art. 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.

Art. 13

L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 3, quarto comma; della presente legge, valutato in annue L. 600.000 graverà sul capitolo 22200 « Spese per il funzionamento dei comitati e commissioni compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio ai membri estranei all'Amministrazione regionale » del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi successivi.

A decorrere dall'anno 1983 l'onere necessario sarà iscritto con legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 14

L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 8 della presente legge, previsto in annue L. 500 milioni graverà per L. 150.000.000 sul Capitolo 31755 e per L. 350.000.000 sul Capitolo 31760 che si istituiscono nella parte Spesa del bilancio della Regione per l'anno 1982 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi successivi.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede:

— per il 1982 mediante riduzione di L. 500.000.000 dello stanziamento iscritto al Capitolo 50050 (fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese di investimento);

— per gli esercizi 1983 e 1984, mediante utilizzo per L. 1.000.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.2.02 - Infrastrutture nell'agricoltura del bilancio pluriennale 1982/1984.

Art. 15

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50050 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) » L. 500.000.000

Variazioni in aumento

Settore 2.2.2. - « Sviluppo economico »

Progr. 2.2.2.02 - « Infrastrutture nell'agricoltura »

Cap. 31755 (di nuova istituzione) - « Contributi per l'attuazione della legge regionale a favore dell'agriturismo » - L.R. 24 gennaio 1983, n. 1, art. 8 lett. a) L. 150.000.000

Cap. 31760 (di nuova istituzione) - « Concorso nel pagamento di quote di interessi per prestiti per gli scopi di cui alla legge regionale a favore dell'agriturismo - Prime rate » - L.R. 24 gennaio 1983, n. 1, art. 8 lett. a) L. 350.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 24 gennaio 1983.

Il Presidente
ANDRIONE

(2571)

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1983, n. 2.

Consiglio di Amministrazione del Convitto regionale Federico Chabod di Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 3 dell'8 marzo 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'Amministrazione del convitto regionale «Federico Chabod» di Aosta è affidata ad un consiglio, composto:

a) dal rettore, presidente;

b) da un rappresentante della Regione, designato dalla Giunta regionale al di fuori dei propri componenti e dei membri del Consiglio regionale;

c) da un funzionario dell'assessorato regionale alle finanze, designato dall'assessore alle finanze;

d) da un preside di scuola media e da un direttore didattico delle scuole dipendenti dalla Regione, frequentate dai convittori e dai semiconvittori. La designazione del preside e del direttore didattico avverrà ad opera dell'assessore alla pubblica istruzione;

e) da un rappresentante del personale educativo del convitto;

f) da un rappresentante dei genitori dei convittori e da un rappresentante dei genitori dei semiconvittori;

g) da un rappresentante del personale non docente.

Il rappresentante del personale educativo e il rappresentante del personale non docente sono eletti dal corrispondente personale di ruolo e non di ruolo in servizio nel convitto; i rappresentanti dei genitori dei convittori e dei semiconvittori sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci. Le modalità di elezione di detti rappresentanti saranno stabilite con ordinanza dell'assessore regionale alla pubblica istruzione.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto dell'assessore regionale alla pubblica istruzione.

I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il loro ufficio è gratuito.

I consiglieri nominati in sostituzione di altri consiglieri, cessati dall'ufficio per qualsiasi ragione durante il triennio di durata del consiglio, restano in carica sino al termine del triennio stesso.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dal suo ufficio.

Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Alle adunanze del consiglio di amministrazione partecipa con voto consultivo, il vice-rettore.

In assenza del rettore le adunanze del consiglio di amministrazione sono presiedute da uno dei consiglieri scelto dal consiglio stesso.

Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono esercitate dal segretario del convitto. che assiste alle relative sedute con voto consultivo. In sua assenza, le funzioni di segretario sono svolte dal consigliere più giovane d'età.

Il consiglio di amministrazione si riunisce ogni qualvolta il rettore ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta ogni due mesi.

Art. 2

Il consiglio di amministrazione del convitto regionale « Federico Chabod » di Aosta esercita le funzioni attribuite dalle leggi dello Stato ai consigli d'amministrazione dei convitti nazionali e, con i necessari adattamenti, quelle attribuite ai consigli di circolo e d'istituto. Per il suo funzionamento si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge, le norme statali sui consigli di amministrazione dei convitti nazionali, ove non contrastino con le norme della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

Nei confronti degli atti e delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione suddetto il sovraintendente agli studi della Regione esercita la vigilanza attribuita nella materia ai provveditori agli studi.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 18 febbraio 1983.

Il Presidente
ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1983, n. 3.

Ulteriore modificazione della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, concernente i fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 3 dell'8 marzo 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

All'articolo 18 della legge regionale 8 ottobre 1973; n. 33 sono apportate le modifiche seguenti:

1) l'alinea lett. c) del secondo comma è così modificato:

« dal dirigente dell'Ufficio Urbanistica e tutela del paesaggio o da un suo delegato »;

2) l'alinea lett. g) del secondo comma è così modificato:

« da un funzionario dell'Assessorato della Sanità e Assistenza sociale, designato dall'Assessore »;

3) dopo l'alinea lett. h) sono aggiunti i seguenti commi:

« La delega prevista agli alinea a), c) e h) del secondo comma è permanente. Il delegato sostituisce il componente titolare in caso di assenza o impedimento di questo.

Per ciascuno dei membri indicati alle lettere b), d), e), f), g) del secondo comma l'organo incaricato della designazione provvede anche a designare il rispettivo sostituto ».

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 18 febbraio 1983.

Il Presidente
ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1983, n. 4.

Istituzione dell'Ufficio regionale della protezione civile.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 3 dell'8 marzo 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Nell'ambito del Servizio sistemazioni idrauliche e difesa del suolo dell'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste è istituito l'Ufficio regionale della protezione civile.

In attuazione della normativa regionale sul piano di intervento per pubbliche calamità, l'Ufficio regionale della protezione civile coadiuva la Presidenza della Giunta nei seguenti adempimenti:

— esecuzione dei programmi predisposti dal Centro coordinamento o dal Comitato regionale della protezione civile in conformità agli indirizzi impartiti dal Presidente della Giunta;

— coordinamento delle varie componenti della protezione civile nella predisposizione dei mezzi e delle strutture necessarie all'attuazione degli interventi di soccorso nonchè promozione di iniziative di stimolo e collaborazione;

— organizzazione di esercitazioni di protezione civile nell'ambito regionale;

— promozione di un adeguato coordinamento permanente tra enti ed uffici interessati, al fine di garantire interventi efficaci e tempestivi in caso di calamità;

— realizzazione di un'organica rete di rilevazione, elaborazione e trasmissione dei fenomeni geofisici, atmosferici ed idrografici ai fini della prevenzione, dell'allarme e degli interventi di emergenza, nonchè gli interventi per la continua manutenzione ed efficienza degli impianti;

— predisposizione di piani, attrezzature e metodologie di intervento in caso di calamità, anche attraverso la collaborazione ed intese con altri enti ed aziende;

— coordinamento delle funzioni delegate agli enti locali e controllo della loro attuazione;

— attuazione di opere ed interventi di prevenzione, di pronto soccorso e di emergenza in caso di calamità;

— collaborazione con altri servizi regionali mediante interventi e predisposizioni di dati nel quadro della difesa idrogeologica del suolo e dell'ambiente;

— costante aggiornamento di tutti gli interventi nel settore della difesa del suolo (sistemazioni idrauliche, frane, valanghe);

— inventariazione, aggiornamento e recepimento di tutte le strutture presenti sul territorio regionale utilizzabili per interventi in caso di calamità.

Art. 2

Nella pianta organica dei posti e del personale del Servizio sistemazioni idrauliche e difesa del suolo dell'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste sono istituiti i seguenti nuovi posti:

— un posto di Direttore dell'Ufficio regionale di protezione civile (ruolo del personale amministrativo - qualifica vice-dirigenziale);

— un posto di geologo (ruolo del personale tecnico - qualifica vice-dirigenziale);

— un posto di geometra (ruolo del personale tecnico - 5° livello)

— tre posti di perito elettrotecnico (ruolo del personale tecnico - 5° livello)

— un posto di ragioniere (ruolo del personale di ragioneria (5° livello)

— due posti di coadiutore (ruolo del personale amministrativo - 4° livello)

— due posti di operaio specializzato - elettricista (ruolo del personale tecnico - 4° livello).

Art. 3

Per la nomina al posto di Direttore dell'Ufficio della protezione civile è richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente.

Per la nomina ai posti di perito elettrotecnico è richiesto il diploma di perito elettrotecnico.

Per la nomina al posto di geologo è richiesto il diploma di laurea in geologia.

Art. 4

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire 177.800.000, graverà sul capitolo 20900 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

Alla copertura dell'onere si provvede:

— per l'anno 1983 mediante riduzione di lire 177.800.000 dallo stanziamento del capitolo 50000 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti » (Allegato n. 8 - spese di funzionamento istituzionale) del bilancio di previsione per l'esercizio 1983, che presenta la necessaria disponibilità;

— per gli anni 1984 - 1985 mediante utilizzo per Lire 355.600.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 1 - 2 personale regionale del bilancio pluriennale 1983 / 1985. A decorrere dall'anno 1984, gli oneri necessari saranno iscritti con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

Art. 5

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

in diminuzione:

Cap. 50000 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti »
L. 177.800.000

in aumento:

Cap. 20900 « Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'Ente »

L. 177.800.000

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bolletino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 18 febbraio 1983.

Il Presidente
ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1983, n. 5.

Formazione dell'anagrafe dell'utenza e del censimento degli alloggi di proprietà pubblica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 3 dell'8 marzo 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

In attuazione dell'art. 4 lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 457, la Regione provvede a formare e gestire:

a) l'anagrafe degli assegnatari in locazione semplice degli alloggi di proprietà di Enti pubblici realizzati, risanati e acquisiti per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica;

b) il censimento del patrimonio abitativo individuato alla precedente lettera a);

c) l'anagrafe dei beneficiari d'alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati a riscatto o in proprietà;

d) l'anagrafe dei beneficiari di agevolazioni finanziarie pubbliche ottenute per costruire, risanare o acquistare alloggi destinati ad essere goduti in proprietà privata.

Art. 2

Per la realizzazione degli adempimenti di cui al precedente art. 1, lettere a) e b), la Regione, avvalendosi degli Enti proprietari o di gestione degli alloggi pubblici di cui al citato art. 1 lettera a), cura la acquisizione degli elementi conoscitivi necessari per:

a) il controllo volto ad evitare la duplicazione di assegnazioni di alloggi pubblici;

b) la verifica della legittimità dello stato d'uso degli alloggi pubblici e la corretta gestione del patrimonio residenziale pubblico ai sensi dell'art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 513;

c) la formazione di programmi di manutenzione, risanamento e ristrutturazione del patrimonio residenziale pubblico;

d) la promozione di interventi atti a realizzare il pieno e razionale utilizzo della capacità ricettiva degli alloggi, anche mediante la mobilità dell'utenza all'interno del patrimonio edilizio.

Art. 3

Le anagrafi di cui al precedente art. 1 lett. c) e d) sono finalizzate ad evitare la duplicazione di agevolazioni pubbliche a favore del medesimo beneficiario nonchè a fornire allo Stato, alla Regione, ai Comuni ed agli Enti gestori una precisa conoscenza dei dati relativi alle caratteristiche sia dei beneficiari che delle agevolazioni concesse.

Art. 4

La rilevazione dei dati necessari per la formazione dell'anagrafe degli assegnatari e del censimento del patrimonio di cui al precedente art. 1 lett. a), b) e c) viene effettuata a cura della Regione con la collaborazione di tutti gli Enti interessati (I.A.C.P. - Comuni - Istituti Assicurativi - Poste - FF.SS. - ecc. ...) che dovranno mettere a

disposizione tutti i dati tecnici e anagrafici in loro possesso.

La Regione istituisce il centro di coordinamento e di controllo che stabilisce gli indirizzi operativi, gli strumenti e le modalità per la realizzazione dell'anagrafe regionale, sovraintende alla unificazione a livello regionale dei dati raccolti, alla loro elaborazione ed aggiornamento.

Art. 5

Ai fini dell'attuazione dell'anagrafe di cui al precedente art. 1 lett. d) la Regione provvede, avvalendosi del centro di coordinamento e di controllo alla tenuta degli elenchi nominativi dei beneficiari dei mutui agevolati in ammortamento, nonchè al loro aggiornamento.

A tal fine si provvederà a richiedere ai beneficiari di agevolazioni pubbliche le informazioni e la documentazione necessaria al perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3.

Art. 6

Vengono delegati all'attuale Commissione Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica i compiti consultivi per la formazione dell'anagrafe dell'utenza e del censimento degli alloggi, di cui al precedente art. 1.

Tale Commissione è integrata dalla rappresentanza degli Istituti di Credito e delle organizzazioni degli assegnatari.

Art. 7

Qualora gli assegnatari ed i beneficiari di cui al precedente art. 1 non producano la documentazione richiesta dalla Regione o dall'Ente da essa delegato per la realizzazione degli adempimenti di cui al citato art. 1 e non consentano l'accesso nel proprio alloggio agli incaricati della rilevazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 della legge 8 agosto 1977, n. 513, secondo comma, nonchè le disposizioni previste dalle vigenti leggi.

Art. 8

Gli Enti proprietari o di gestione degli alloggi interessati dal Censimento di cui al precedente art. 1 nonchè gli altri Enti pubblici e gli organi dell'Amministrazione dello Stato sono tenuti, in attuazione dell'art. 23 della legge 8 agosto 1977, n. 513, a fornire alla Regione o all'Ente da essa delegato, le informazioni e la documentazione in loro possesso, utili alla realizzazione delle anagrafi.

Art. 9

Alla copertura degli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si provvede con i finanziamenti assegnati dal CER alla Regione ai sensi dell'art. 3 lettera i) della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Alla iscrizione dei fondi nel bilancio regionale si provvederà con le modalità previste dall'art. 42 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 18 febbraio 1983.

Il Presidente
ANDRIONE

(2572)

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1983, n. 6.

Profilassi e cura delle malattie degli animali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 4 del 22 marzo 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

(Finalità Obiettivi)

La Regione Valle d'Aosta, nell'ambito delle finalità e dei principi di cui alla legge regionale

11 maggio 1981 n. 24, al fine di promuovere e favorire la profilassi e la cura delle malattie degli animali, nonchè un razionale e qualificato impiego del farmaco per uso veterinario, predispone un apposito elenco di farmaci e prodotti immunizzanti, approvato e periodicamente aggiornato dalla Giunta regionale — fatte salve le competenze dello Stato in materia di zooprofilassi — concede agli allevatori residenti in Valle d'Aosta uno sconto nell'acquisto dei farmaci e prodotti immunizzanti inclusi in tale elenco, mediante assunzione a proprio carico del 50% del relativo prezzo di vendita al pubblico, fatti comunque salvi eventuali accordi tra la Regione e le imprese produttrici dei medicinali.

Articolo 2

(Commissione formazione elenco)

Per la predisposizione, gestione ed aggiornamento dell'elenco di cui al precedente articolo è costituita una apposita commissione tecnica, coordinata dall'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, formata da esperti in materie attinenti l'impiego dei farmaci e prodotti ad uso veterinario, l'assistenza veterinaria, la biologia, nonchè da un veterinario e da un farmacista designati dai rispettivi Ordini professionali della Regione.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima.

La Commissione si riunisce con periodicità almeno semestrale ed opera secondo un regolamento predisposto dall'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, sentita la Commissione medesima.

Ai lavori della Commissione possono partecipare con voto consultivo esperti in materie particolari, secondo le procedure previste dal regolamento.

Articolo 3

(Prelievo dei medicinali in elenco)

Al fine di usufruire dei benefici economici di cui al precedente articolo 1, il prelievo dei medicinali inclusi nell'elenco è effettuabile in base a prescrizione redatta in unica copia — su apposito modulario predisposto dalla Regione — presso le farmacie pubbliche e private convenzionate della Valle d'Aosta.

Il modulario deve recare la dicitura « U.S.L. Servizio di igiene ed assistenza veterinaria » ed utilizzato esclusivamente dai veterinari residenti ed operanti nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

L'uso del modulario è limitato esclusivamente ai medicinali inclusi in elenco, salvo eventuali altri utilizzi previamente disposti dalla Regione.

Per la consegna dei medicinali inclusi in elenco e la regolamentazione dei rapporti conseguenti con le farmacie, si applicano — previa intesa con l'ordine dei farmacisti della Regione — le modalità e le norme stabilite negli accordi nazionali stipulati ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in quanto compatibili con la presente legge.

Il prelievo dei medicinali, in conformità a quanto prescritto dal veterinario, è effettuato con pagamento diretto da parte del richiedente del 50 per cento del prezzo di vendita al pubblico del medicinale, quale risulta dalla relativa fustella.

Articolo 4

(Farmaci pronto intervento e primo impiego)

Per l'espletamento di terapie di pronto intervento e di primo trattamento, i veterinari residenti e operanti nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta possono acquistare direttamente nelle farmacie — nelle forme e secondo le modalità di cui alla presente legge — alcune confezioni di medicinali fra quelli inclusi in elenco e di più corrente uso nelle terapie suddette.

Nel caso di espletamento delle suddette terapie, l'allevatore interessato deve rimborsare direttamente al veterinario l'onere sostenuto per l'acquisto dei medicinali impiegati.

Con periodicità mensile, il veterinario che ha espletato le terapie di cui al presente articolo,

trasmette al servizio di igiene ed assistenza veterinaria dell'U.S.L. una distinta particolareggiata dei farmaci usati, redatta su apposito modulo predisposto dall'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale.

Articolo 5

(Medicinali non erogabili)

Salvo quanto previsto dalla presente legge, nessun rimborso o contributo puo essere corrisposto per altri farmaci impiegati per uso veterinario o non erogabili ai sensi di provvedimenti statali o della Regione.

Articolo 6

(Oneri, prestazioni veterinarie)

Fatti salvi i compensi spettanti ai veterinari per l'effettuazione dei trattamenti immunizzanti obbligatori previsti da disposizioni statali, le prestazioni veterinarie per trattamenti immunizzanti disposti dalla Regione sono a carico della stessa secondo tariffe stabilite dalla Giunta regionale, sentito l'ordine professionale dei veterinari della Regione.

Articolo 7

(Norma finanziaria)

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 250.000.000.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno sul Capitolo 33710, di nuova istituzione, della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983 e per gli anni successivi.

Articolo 8

(Norma finanziaria)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per l'anno 1983:

— quanto a lire 50.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al Capitolo 50000 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) - Settore III - Sicurezza Sociale della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983;

— quanto a lire 200.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al Capitolo 50050 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento)» - Settore II - Sviluppo economico della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983. Per gli anni 1984 e 1985 al relativo onere si fa fronte con le disponibilità del settore 2.2.2. «Sviluppo economico» programma 2.2.2. - Zootecnia ».

Per gli anni successivi l'onere sarà iscritto con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Articolo 9

(Norma finanziaria)

Al bilancio di previsione della Regione per l' anno 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazioni in diminuzione:

Cap. 50000 Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) L. 50.000.000

Cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) L. 200.000.000

Variazione in aumento

Cap. 33710 Spese per la profilassi e cura delle malattie degli animali L. 250.000.000

Articolo 10

(Norma finale)

Lo stanziamento di lire 5 miliardi, iscritto al settore 2 - Sviluppo economico dell'allegato n. 8

alla legge regionale di approvazione del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1983 relativo a « Interventi per la bonifica sanitaria del bestiame » è destinato per lire 200.000.000 alla copertura della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 3 marzo 1983.

Il Presidente:
ANDRIONE

(2573)

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1983, n. 7.

Contributi ai comuni nelle spese d'istituzione e di gestione dei servizi e delle funzioni di loro competenza.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 5 del 6 aprile 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

(Finanziamento servizi e funzioni)

La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, eroga ai Comuni della Valle d'Aosta, per l'anno 1983, la somma indicata nell'allegato A alla presente legge, a titolo di contributi nelle spese, in via prioritaria, d'istituzione e di gestione dei servizi e delle funzioni di loro competenza.

Articolo 2

(Obbligo del rendiconto)

I Comuni della Regione dovranno, entro il 31 marzo 1984, presentare all'Amministrazione regionale - Ufficio Controllo Comuni - un rendiconto delle spese fronteggiate con le somme erogate.

Articolo 3

(Norme finanziarie)

L'onere complessivo di L. 6.500.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 22700 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1983 « Contributi ai Comuni ed altri Enti Locali nelle spese di gestione di servizi di loro competenza ».

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede, per l'anno 1983, nel modo seguente:

— L. 6.200.000.000 mediante riduzione di pari importo del capitolo 50000 « Fondo globale per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) » (Allegato n. 8 - Interventi a carattere generale) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983.

— L. 300.000.000 mediante riduzione di pari importo del capitolo 50000 « Fondo globale per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) » Allegato n. 8 - Spese di funzionamento istituzionale - Revisione biennale del contratto dipendenti regionali del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983.

Articolo 4

(Variazioni di bilancio)

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

a) variazioni in diminuzione

Cap. 50000 Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali L. 6.500.000.000

b) variazioni in aumento

Cap. 22700 Contributi ai Comuni ed altri Enti Locali nelle spese di gestione di servizi di loro competenza
L. 6.500.000.000

Articolo 5

(Dichiarazione di urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 22 marzo 1983.

Il Presidente
ANDRIONE

Allegato A

Allein	L. 60.209.000
Antey-Saint-André	L. 54.222.000
Aosta	L. 736.949.000
Arnad	L. 94.113.000
Arvier	L. 78.688.000
Avise	L. 65.600.000
Ayas	L. 80.221.000
Aymavilles	L. 104.347.000
Bard	L. 38.538.000
Bionaz	L. 64.660.000
Brissogne	L. 74.208.000
Brusson	L. 117.228.000
Challand-Saint-Anselme	L. 79.840.000
Challand-Saint-Victor	L. 74.719.000
Chambave	L. 80.510.000
Chamois	L. 43.385.000
Champdepraz	L. 75.930.000
Champorcher	L. 74.119.000
Charvensod	L. 95.467.000
Chatillon	L. 168.410.000
Cogne	L. 115.420.000
Courmayeur	L. 101.266.000
Donnas	L. 101.806.000
Doues	L. 61.322.000
Emarese	L. 50.454.000
Etroubles	L. 71.466.000
Fénis	L. 115.288.000
Fontainemore	L. 64.000.000
Gaby	L. 68.398.000
Gignod	L. 78.079.000
Gressan	L. 116.988.000
Gressoney-La-Trinité	L. 58.390.000
Gressoney-Saint-Jean	L. 59.571.000
Hône	L. 69.610.000
Introd	L. 59.395.000
Issime	L. 78.561.000
Issogne	L. 75.834.000
Jovençan	L. 56.408.000
La Magdeleine	L. 39.849.000
La Salle	L. 105.006.000
La Thuile	L. 85.576.000
Lillianes	L. 63.680.000
Montjovet	L. 94.822.000
Morgex	L. 110.750.000
Nus	L. 158.673.000
Ollomont	L. 60.333.000
Oyace	L. 54.561.000
Perloz	L. 70.549.000
Pollein	L. 59.921.000
Pontboset	L. 58.651.000
Pontey	L. 56.008.000
Pont-Saint-Martin	L. 112.915.000
Pré-Saint-Didier	L. 54.731.000
Quart	L. 143.867.000
Rhêmes-Notre-Dame	L. 58.603.000
Rhêmes-Saint-Georges	L. 61.620.000
Roisan	L. 63.310.000
Saint-Christophe	L. 94.706.000
Saint-Denis	L. 72.752.000
Saint-Marcel	L. 108.189.000
Saint-Nicolas	L. 65.988.000
Saint-Oyen	L. 41.045.000
Saint-Pierre	L. 104.072.000
Saint-Rhémy	L. 74.476.000
Saint-Vincent	L. ——
Sarre	L. 126.158.000
Torgnon	L. 88.730.000
Valgrisenche	L. 70.907.000
Valpelline	L. 65.868.000
Valsavarenche	L. 73.554.000
Valtournenche	L. 77.142.000
Verrayes	L. 101.644.000
Verrès	L. 89.744.000
Villeneuve	L. 67.981.000
	L. 6.500.000.000

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1983, n. 8.

Norme concernenti i termini per la presentazione di istanze, domande, richieste e ricorsi all'Amministrazione regionale e all'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 5 del 6 aprile 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le domande, le istanze o le richieste, nonchè i ricorsi che devono essere inoltrati a organi e uffici dell'amministrazione regionale si intendono prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito per la presentazione.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le predette disposizioni sono estese all'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, 22 marzo 1983.

Il Presidente
ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1983, n. 9.

Proroga al 31 dicembre 1983 dell'applicazione della legge regionale 16 maggio 1977, n. 36: Concessione di contributi per la costruzione e sistemazione di piste sciistiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 5 del 6 aprile 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

L'applicazione della legge regionale 16 maggio 1977, n. 36, è prorogata a tutto il 31 dicembre 1983 e l'ammontare dello stanziamento annuo previsto all'art: 6 della legge medesima è elevato, con riferimento all'esercizio 1983, a Lire 400 milioni.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente, previsto in Lire 400 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50050 (« Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali » - spese di investimento), allegato n. 8 - settore II - sviluppo economico - della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983.

Articolo 2

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento)
L. 400.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 37585 Contributi per la costruzione e sistemazione di piste sciistiche
L. 400.000.000

Articolo 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 22 marzo 1983.

Il Presidente
ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1983, n. **10.**

Finanziamento, per l'esercizio 1983, della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, concernente «Provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi e altre opere alpine)».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 5 del 6 aprile 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

Per l'applicazione della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, e successive modificazioni e integrazioni, concernente « Provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi e altre opere alpine) » è autorizzata, limitatamente all'esercizio 1983, la spesa di Lire 800.000.000.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050 (« Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali, spese di investimento), allegato n. 8 - settore II - sviluppo economico - della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1983

Articolo 2

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap: 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento)
Lire 800.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 37350 Contributi e sussidi a enti e privati per l'incremento e la conservazione del patrimonio alpinistico
L.R. 10 gennaio 1961, n. 2
L.R. 9 maggio 1963, n. 11
Lire 800.000.000

Articolo 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bolletino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 22 marzo 1983.

Il Presidente
ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1983, n. **11.**

Aumento dello stanziamento annuo previsto per l'applicazione della legge regionale 24 agosto 1982, n. 47, concernente «Provvedimenti per la promozione di forme associative tra operatori turistici».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 5 del 6 aprile 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

Lo stanziamento annuo previsto per l'applicazione della legge regionale 24 agosto 1982, n. 47,

concernente « Provvedimenti per la promozione di forme associative tra operatori turistici », è aumentato di Lire 150 milioni.

Il corrispondente onere graverà sul cap. 35730 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1983, che a tal fine viene aumentato di Lire 150 milioni, e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

Alla copertura dell'onere di cui ai commi precedenti, previsto in annue Lire 150 milioni, si provvede, per quanto concerne l'esercizio 1983, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 («Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali » - spese correnti), allegato n. 8 - settore II - sviluppo economico - della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1983.

Per gli anni 1984 e 1985 la copertura dell'onere di Lire 300 milioni è assicurata dalle risorse disponibili relative al programma 2.2.2.08 (interventi a favore della cooperazione) del bilancio pluriennale 1983 - 1985.

Per gli anni successivi gli oneri previsti saranno iscritti con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.

Articolo 2

Al bilancio preventivo della Regione per l'esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)
L. 150.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 35730 Contributi per la promozione di forme associative tra operatori turistici.
L.R. 24 agosto 1982, n. 47.
L. 150.000.000

Articolo 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 22 marzo 1983.

Il Presidente
ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1983, n. 12.

Aumento degli stanziamenti annui previsti per l'applicazione della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: ordinamento delle guide e portatori alpini in Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 5 del 6 aprile 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

Lo stanziamento annuo previsto per l'applicazione dell'art. 18, lettera b) (contributo per il funzionamento del Soccorso alpino valdostano), della legge regionale 11 agosto 1975, n.39, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato di lire 20 milioni.

Il corrispondente onere graverà sul cap. 37250 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1983, che a tal fine viene aumentato di lire 20 milioni, e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

Articolo 2

Lo stanziamento annuo previsto per l'applicazione dell'art. 18, lettera c), (contributo per il funzionamento dell'Unione guide), della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato di Lire 10 milioni.

Il corrispondente onere graverà sul cap. 37400 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1983, che a tal fine viene aumentato di Lire 10 milioni, e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

Articolo 3

Lo stanziamento annuo previsto per l'applicazione dell'art. 18, lettera d) (Contributo per il fondo di previdenza dell'Unione guide), della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato di Lire 40 milioni.

Il corrispondente onere graverà sul cap. 37300 del bilancio preventi della Regione per l'anno 1983, che a tal fine viene aumentato di Lire 40 milioni, e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

Articolo 4

Alla copertura degli oneri di cui ai precedenti articoli si provvede, per quanto concerne l'esercizio 1983, mediante riduzione di pari importi degli stanziamenti all'uopo iscritti al cap. 50000 (« Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali » - spese correnti), allegato n. 8 - settore II - sviluppo economico - della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1983.

Per gli anni 1984 e 1985 la copertura dell'onere complessivo di Lire 140 milioni è assicurata dalle risorse disponibili relative al programma 2.2.2.12 (interventi promozionali per il turismo) del bilancio pluriennale 1983/1985.

Per gli anni successivi gli oneri previsti saranno iscritti con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.

Articolo 5

Al bilancio preventivo della Regione per l'esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) L. 70.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 37250 Contributi per il funzionamento del Soccorso alpino valdostano L.20.000.000

Cap. 37300 Contributi per il fondo di previdenza dell'Unione valdostana guide di alta montagna L. 40.000.000

Cap. 37400 Contributi all'Unione valdostana guide di alta montagna per l'organizzazione di corsi di formazione e perfezionamento per guide e portatori alpini e per il funzionamento della stessa Unione valdostana guide di alta montagna L. 10.000.000

Articolo 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 22 marzo 1983.

Il Presidente
ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1983, n. 13.

Aumento dello stanziamento annuo previsto per l'applicazione della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 5 del 6 aprile 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

Lo stanziamento annuo previsto per l'applicazione della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente « Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta» è aumentato di Lire 10 milioni.

Il corrispondente onere graverà sul cap. 37450 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1983, che a tal fine viene aumentato di Lire 10 milioni, e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

Alla copertura dell'onere di cui ai commi precedenti, previsto in annue Lire 10 milioni, si provvede, per quanto concerne l'esercizio 1983, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti), allegato n. 8 - settore II - sviluppo economico, della parte Spesa del bilancio preventivo della regione per l'anno 1983.

Per gli anni 1984 e 1985, la copertura dell'onere di Lire 20 milioni è assicurata dalle risorse disponibili relative al programma 2.2.2.12 (interventi promozionali per il turismo) del bilancio pluriennale 1983/1985.

Per gli anni successivi gli oneri previsti saranno iscritti con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.

Articolo 2

Al bilancio preventivo della Regione per l'esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa
Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) L. 10.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 37450 Contributi per corsi per aspiranti maestri di sci e per maestri di sci e contributi per il funzionamento della relativa associazione L. 10.000.000

Articolo 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 22 marzo 1983.

Il Presidente
ANDRIONE

(2574)

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1983, n. 14.

Rifinanziamento del fondo di cui all'art. 9 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16: «Costituzione della Società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 6 del 12 aprile 1983)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

Il fondo di dotazione di cui all'art. 9 della Legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 è aumentato della somma di Lire dieci miliardi.

Il relativo onere graverà sul Capitolo 36400 « Spese per la costituzione del fondo di dotazione della Società FINAOSTA S.p.A. per gli interventi della gestione speciale. L. R. 28 giugno 1982, n. 16 artt. 5 e 9 » del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante prelievo di pari somma dal Cap. 50150 « Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di svilup-

po - spese di investimento (allegato n. 8 sviluppo economico) del bilancio della Regione per l'esercizio 1983, utilizzando interamente l'accantonamento ivi previsto per la sottoscrizione di titoli azionari della FINAOSTA S.p.A.

Articolo 2

Al bilancio della Regione per l'esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50150 « Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) »
L. 10.000.000.000

Variazione in aumento

Cap. 36400 « Spese per la costituzione del fondo di dotazione della Società FINAOSTA S.p.A. per gli interventi della gestione speciale.
L. R. 28 giugno 1982, n. 16 artt. 5 e 9 »
L. 10.000.000.000

Articolo 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 6 aprile 1983.

Il Presidente
ANDRIONE

(2575)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(4651060/9) Roma, 1983 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411200831930)

L. 4.500